



ISREC

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Quaderni Savonesi



Studi e ricerche sulla Resistenza e l'Età contemporanea

n.2

Savona, Giugno 2007



ISREC

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Quaderni Savonesi

*Studi e ricerche sulla Resistenza
e l'Età contemporanea*

_____ **n. 2** _____
Savona, giugno 2007

**La ristampa di questo secondo numero di “Quaderni Savonesi”
è resa possibile per l’adesione e il contributo finanziario dei Comuni di:**

**Albenga
Arnasco
Villanova d’Albenga**

Quaderni savonesi. Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea.

Anno 12, n. 2, giugno 2007.

Autorizzazione del Tribunale di Savona n. 463 del 27.8.1996. Poste Italiane S.p.A. sped. abb. postale - 70% - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46).

Direzione commerciale: Business Savona.

Nota: Su richiesta dell’ISREC della provincia di Savona, il tribunale di Savona ha ordinato in data 6 aprile 2007 l’iscrizione del mutamento del nome del nostro periodico “Il Notiziario” in “Quaderni savonesi. Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea”, nell’apposito registro tenuto dalla Cancelleria.

In copertina: Disegno di Renato Guttuso della serie “Gott mit Uns”, dedicato alla Resistenza (1944).

Direttore: **Umberto Scardaoni**

Direttore Responsabile: **Mario Lorenzo Paggi**

Progetto grafico: **Federico Grazzini**

Redazione: ISREC della provincia di Savona, via Maciocio 21/R, 17100 Savona
Casella postale 103, 17100 Savona
telefono e fax 019.813553
e-mail: scrivi@isrec.it
sito internet: www.isrec.it

Stampa: Coop Tipograf, corso Viglienzoni 78/R, 17100 Savona

I dati riferiti ai destinatari dei “Quaderni savonesi” vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione a mezzo servizio postale e non vengono ceduti a terzi per nessun motivo.



ISREC

ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA
E DELL'ETÀ CONTEMPORANEA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Editoriale

In coerenza a quanto abbiamo scritto nel precedente numero presentando “Quaderni savonesi” dedichiamo questa pubblicazione ad un’ampia documentazione sul processo recentemente celebratosi contro il criminale nazista G. Dosse conclusosi con la condanna all’ergastolo in contumacia dello stesso.

Dosse non sconterà mai questa pena.

E’ molto vecchio e non sarà certamente estradato ma non è questo l’importante!

Importante è che giustizia sia fatta!

Importante è che siano conosciuti i fatti, il carnefice e che anche dopo tanti anni le vittime siano onorate. Che si sappia anche perchè dopo tanti anni e perchè solo alcuni di quelle migliaia di eccidi sono diventati oggetto di processi e di condanne.

La documentazione che mettiamo a disposizione fornisce la base sufficiente per un giudizio che ciascuno darà in piena coscienza. A questo proposito abbiamo pubblicato volentieri l’articolo di Fulvio (Furio) Sguerso che ci è parso particolarmente stimolante con l’augurio che altri vogliano darci una collaborazione così preziosa.

Per noi comunque è importante contribuire a che la memoria di quegli eventi sia trasmessa nella forma piu’ vera possibile e che anche da parte delle giovani generazioni si comprenda quale immane tragedia sia stata la tirannide, la guerra, l’occupazione straniera e come la libertà, la pace, le scelte democratiche senza condizionamenti siano beni costati enormi sacrifici da preservare e difendere come “la pupilla dei nostri occhi”.

E queste considerazioni ci hanno spinto a ricordare l’apporto eccezionale dato dalle popolazioni della zona di Albenga in termini di lotte coraggiose, di sacrifici e di caduti a cui rendiamo omaggio deferenti e grati anche per quanto oggi si sta facendo per mantenere viva la memoria storica.

A questo mira la pubblicazione degli atti del processo Dosse, le relazioni della Commissione di indagine della Camera dei Deputati e della Commissione bicamerale di inchiesta sul cosiddetto “Armadio della vergogna”.

Un ideale collegamento con questo obiettivo vi è pure la pubblicazione del testo e della sceneggiatura dello spettacolo “Il pane, le rose, le spine” che il Liceo scientifico “O. Grassi” di Savona con la collaborazione del nostro Istituto ha prodotto e che a debuttato al Teatro Chiabrera di Savona e poi rappresentato anche a Finalborgo e ad Albenga con notevole interesse e successo.

Erano anni di grande entusiasmo e passione anni di grande speranza! Anni in cui gli ideali e i valori della Resistenza informavano di se la Repubblica, la Costituzione, la vita delle Istituzioni, la cultura in ogni sua manifestazione.

Parole come guerra, terrorismo, bombardamenti, vittime civili, tortura pareva dovessero essere cancellate per sempre da il vocabolario. Oggi le ritroviamo nei titoli dei giornali quotidianamente come mostri ancora da sconfiggere.

Non ci arrendiamo però! Non pensiamo che sia ineluttabile.

Il nostro apporto è limitato dalla nostra stessa funzione, ma non per questo è meno importante.

Umberto Scardaoni

Presidente dell’Isrec della provincia di Savona



Intervista all'avvocato Claudio Bottelli

IL PROCESSO DOSSE

L'avvocato Bottelli è uno degli avvocati che hanno rappresentato i comuni dell'albenganese che si sono costituiti parte civile nel processo "Dosse". Nato ad Alassio nel 1925, è entrato giovanissimo nelle file dell'antifascismo militante, prima nella clandestinità e poi nella Resistenza, ai cui ideali è rimasto fedele tutta la vita. È recente il suo impegno per la difesa della Costituzione e nell'organizzazione della celebrazione per la ricorrenza dell'eccidio di Testico.

La sua partecipazione al processo "Dosse", non è stata quindi solo professionale ma, in qualche modo, ha rappresentato, per lui, il proseguimento del suo impegno di sempre in difesa della democrazia e ha risposto ad una profonda domanda di giustizia che non ha perduto valore con il trascorrere degli anni. Un ruolo importante ha avuto poi l'avvocato Bottelli nella riapertura stessa del processo, ruolo legato al suo incontro con

il Procuratore Pier Paolo Rivello.

L'intervista che segue non è la classica intervista "a domanda risponde", ma, visto il ruolo del personaggio è costituita da una serie di "titoli", sui quali liberamente l'avvocato ci comunica, non solo le sue informazioni e le sue conoscenze ma anche pareri, sentimenti e interpretazioni che rendono il vero significato della vicenda.

L'incontro con Rivello, le indagini, l'apertura del processo

«Io per puro caso conosco questo giudice, dottor Pier Paolo Rivello. Era seduto accanto a me in un ristorante di Alassio. Sente che parlo della Resistenza e, dopo essersi presentato, si inserisce nella conversazione. Il discorso cade sul suo libro, che poi io gli presenterò nel 2003 ad Alassio, *"Quale giustizia per le vittime degli eccidi nazifascisti?"* In questo volume, molto profondo e documentato, tuttavia si parla di quattro eccidi: Turchino, Benedicta, Cervasco e Portofino. In una successiva occasione di incontro, gli esprimo apprezzamento per il suo scritto, ma gli chiedo come mai eccidi importanti come quello di Albenga o di Testico non sono citati. Rivello mi dice di non saperne nulla. Allora io, che ho sempre seguito queste dolorose storie fino dal processo di Savona contro il boia, contro Strupp e altri, lo metto al corrente in particolare dei fatti della foce ad Albenga. Rivello mi ribadisce di non essere a conoscenza di nulla di queste vicende. Gli faccio un breve racconto e gli metto a disposizione la mia documentazione anche dell'eccidio al cimitero di Leca, le testimonianze sulla famiglia arsa viva a Vendone e altro. Il dottor Rivello, colpito dal racconto e dalla gravità dei fatti decide di darsi da fare. Così il processo Dosse, che era stato già archiviato nel 2000 a Torino per mancanza di prove e di indizi e anche perché tutti erano convinti che Dosse fosse stato ucciso nel 1945, viene riaperto. Il dottor Rivello dà incarico all'Interpol ed in particolare al maresciallo dei Carabinieri di Albenga, Marco Chiarlone, di svolgere indagini sul Dosse. L'imputato rimane impossibile da trovare anche per la scarsa collaborazione delle autorità tedesche. Fino a che, il maresciallo Chiarlone, con l'intelligente espediente di dover consegnare un

documento a nome di Gerhard Dosse, riesce a scoprire che non solo Dosse è ancora vivo, ma anche il suo indirizzo. Chiarlone lo raggiunge per interrogarlo, ma non ottiene risposte (il Dosse finge di non ricordare neppure il nome di Albenga). Le indagini però sono ora ufficialmente aperte anche in Germania e l'ex capitano, dopo un interrogatorio, tenta anche il suicidio. Nel 2003, acquisiti nuovi dati e vecchie testimonianze, il processo prende il via, su iniziativa di Rivello e grazie alle indagini di Chiarlone. Questo processo però è riferito esclusivamente ad un eccidio, un episodio del 12 gennaio 1945 ed a 12 vittime, 6 di Villanova, 2 di Arnasco e 4 di Albenga. E questa è l'imputazione del processo su cui sono stati trovati argomenti e prove sufficienti per l'incriminazione, anche se io sono convinto che ci possa essere la possibilità di procedere per tutta la mole delle efferatezze compiute ad Albenga dal *tribunale Dosse*».

L'armadio della vergogna

«Il processo Dosse era dunque già cominciato nel 2000 e poi subito archiviato. Si è arrivati fino a questa data poiché il fascicolo Dosse fa parte di una serie di pratiche che erano state nascoste proditoriamente nel cosiddetto "armadio della vergogna" così da portare per quasi 60 anni a dimenticare la possibilità di quella giustizia di cui proprio Rivello parla nel suo libro.

C'è da sapere che oltre 2400 fascicoli pronti per essere mandati alle procure italiane di competenza, sono stati collocati in questo armadio con un atto che io ritengo illegittimo poiché è stato creato ad arte un procedimento di "archiviazione provvisoria" che il nostro ordinamento legale non contempla. Fu il giudice Enrico Santacroce, che era procuratore generale, a compiere questo atto del tutto al di fuori della norma giuridica italiana. I motivi sono diversi.

Era successo che all'inizio della guerra fredda furono imboscati questi documenti perché allora si sarebbe proceduto alla condanna di un numero altissimo non solo di nazisti ma anche di fascisti coinvolti nelle varie stragi. Erano gli anni in cui le sinistre erano già state estromesse dal governo e imperava il centro, rappresentato da DC e Libe-

rali. Ed erano anche rimasti al loro posto a presiedere uffici giudiziari, magistrati nominati dal fascio, perché l'epurazione non li aveva toccati.

C'era naturalmente la paura che le sinistre potessero avere il sopravvento e che, cosa che va detta, alcuni fascisti italiani dovessero rispondere dei loro delitti allo stato jugoslavo che ne chiedeva l'estradizione per le stragi che avevano fatto in quel paese. Nel frattempo si erano creati nuovi rapporti con la Germania. Quindi non conveniva al nuovo governo italiano aprire un discorso legale sui crimini di guerra. E la via più rapida è stata l'insabbiamento di tutti i fascicoli concernenti i fatti in questione. Nel 1994 durante la ristrutturazione del palazzo in cui era ospitato "l'armadio della vergogna" sono venuti fuori tutti questi documenti. L'armadio era nascosto con le ante girate verso il muro. Le pratiche sono state allora smistate alle varie procure, anche se la stragrande parte degli imputati risultava ormai deceduta. Tra gli altri, il dossier su Dosse viene trasferito a Torino. Il tribunale di Torino, sulla base di una dichiarazione falsa fatta a suo tempo dal boia di Albenga Luberti, che dava come morto il Dosse, ha archiviato nel 2000 il procedimento. Arriviamo così al mio incontro con il dott. Rivello ed alla riapertura del processo.

Nei fatti di cui è stato processato Dosse erano coinvolti anche quel delinquente del boia di Albenga, il marescallo Strupp, un certo Ghio detto il Pisano, che si era infiltrato e aveva fatto arrestare una infinità di compagni. C'era anche un certo Zangrandi. Luberti, Zangrandi e Ghio sono stati condannati a morte dalla corte straordinaria d'Assise del Tribunale di Savona, con sentenza del 1946. L'unico che ha pagato è stato Zangrandi, gli altri attraverso amnistie e amicizie, sono morti nei loro letti».

Il processo

«La prima udienza di questo processo ha visto la costituzione di parte civile dei Comuni di Albenga, Villanova d'Albenga ed Arnasco, rispettivamente rappresentati in giudizio dagli avvocati Giancarlo Salomone, Claudio Bottelli e Nazzareno Siccardi, oltre a quella di due parenti di una delle vittime Rappresentati dall'avv. C. Manti. In quella prima

udienza sono sfilati alcuni testimoni, che hanno ribadito la responsabilità del Dosse, quale presidente del preteso tribunale che pronunciava solo sentenze di morte senza neppure comunicarle ai condannati, i quali, trasferiti sotto sorveglianza dal carcere tedesco alla foce del Centa, venivano trucidati. È evidente che se emergessero nuove prove, tali da far riaprire le indagini per l'accertamento della responsabilità della morte di tutti gli altri trucidati (si pensi che solo alla foce del Centa furono esumati ben 59 corpi), si instaurerebbe un altro procedimento. Si rifletta su queste atrocità. Si pensi che il 17/3/1945, di notte, un gruppo di cinque persone furono prelevate dalle celle della feldgendarmarie di via Trieste in Albenga. Queste povere vittime, a piedi, con le mani legate dietro la schiena, vennero scortate da tedeschi e fascisti sino al Cimitero di Leca, poste davanti a cinque fosse già scavate e, illuminate con una torcia elettrica le cinque nuche, uccise con un colpo di pistola dal maresciallo tedesco Strupp, che con Luciano Luberti, meglio conosciuto come il "boia", faceva parte del cosiddetto tribunale presieduto dal Dosse. Ciò risulta inequivocabilmente dagli atti processuali e non da supposizioni! Così come l'eccidio di Vendone, ove una intera famiglia, con bambini, rinchiusa in una stalla cui venne appiccato il fuoco, venne arsa viva. Anche di questa strage orrenda parlano gli atti! Tra le 59 vittime della foce del Centa vi fu anche l'allassino Giovanni Schivo, detto Barellu, seviziato in modo indescribibile ma ampiamente descritto in atti. L'unica sua colpa era quella di essere il padre del figlio Bruno (Cimitero il nome di battaglia), partigiano, al quale ultimo hanno ucciso, dopo efferate sevizie, anche la giovanissima fidanzata. Tutto questo orrore va portato a conoscenza dell'intera collettività, perché si rifletta; perché non si perda la memoria di un passato tragico; perché non cadano mai le barriere antifasciste.

Il 21 febbraio u.s. davanti al Tribunale Militare di Torino, competente territorialmente, ha avuto inizio il processo a carico del nazista Gerhard Dosse, imputato del *"reato continuato di violenza con omicidio da parte di militari nemici contro privati italiani [...] per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato, quale capitano delle Forze*

Armate tedesche, nemiche dello Stato Italiano, senza necessità e comunque senza giustificato motivo, ed agendo con crudeltà ed efferatezza verso le persone e con premeditazione, in concorso con altri soggetti successivamente deceduti, la morte di:

1. *Abbo Germana, di anni 28;*
 2. *Alessandri Luigi, di anni 43;*
 3. *Ferrari Alessandro, di anni 74;*
 4. *Ferrari Erminia, di anni 40;*
 5. *Lionelli Alice, di anni 18;*
 6. *Moresco Giuseppe, di anni 27;*
 7. *Navone Gerolamo, di anni 33;*
 8. *Rossella Leandro, di anni 18;*
 9. *Scrigna Bartolomeo, di anni 43;*
 10. *Tomatis Adolfo, di anni 31;*
 11. *Vasile Pietro, di anni 27;*
 12. *Viaggio Iginio, di anni 22;*
- il 12 Gennaio 1945 in Albenga, località Foce del Centa".*

Così testualmente recita il decreto che dispone il giudizio. Purtroppo questo processo si celebra a distanza di oltre 60 anni dagli eccidi perpetrati dai nazifascisti, perché le prove raccolte allora furono occultate nel famigerato "armadio della vergogna". È opportuno precisare che in questo processo il Tribunale Militare di Torino procede contro il comandante della Feldgendarmarie tedesca di Albenga solo per i delitti commessi nei confronti delle 12 persone indicate nel capo di imputazione sopra trascritto. A leggere le dichiarazioni rese da due sacerdoti come Don Bonavia e Don Baratta, rispettivamente parroci di Villanova e di Leca, che hanno assistito alle sevizie prima ed alle esecuzioni poi operate materialmente da alcuni tedeschi e da uomini delle Brigate Nere fasciste, c'è da rimanere allibiti!

Perché queste barbarie non si dimentichino, questi atti processuali, compresi quelli relativi a processi archiviati a seguito del decesso dei vari criminali (non si tratta, quindi di presunzioni di parte, ma di prove schiaccianti dell'efferatezza bestiale del nazismo e dei suoi fiancheggiatori fascisti) verranno raccolti e dati alle stampe.

Abbiamo sentito al processo come testimone alla seconda udienza Claudio Gandolfo, che ora vive a Borghetto. A Claudio Gandolfo sono stati prelevati e ammazzati il padre e lo zio: "Io ero un

bambino – riferisce il Gandolfo – si presentano in casa fascisti e tedeschi”. I Gandolfo erano una famiglia molto abbiente che viveva ad Ortovero, che aveva diversi beni ed attività e soldi in banca che la madre aveva prelevato il giorno precedente. Qualcuno dalla banca deve aver informato i fascisti o i tedeschi del fatto. Gli hanno portato via tutto compreso un camion che possedevano. E continua: “Io dalla finestra ho visto passare mio padre e mio zio legati, mentre il portavano via verso Albenga e verso al morte”. Una vera e propria rapina e due assassinii. È stato Gandolfo che ha detto che gli risultano emesse 111 sentenze di morte.

Questi atti di violenza gratuita provano che dietro c'era una regia fascista e locale, di gente che conosceva bene le situazioni e le persone del posto.

Poi abbiamo sentito come testimone una signora di Albenga che prima era amante del Boia, e poi la moglie. Questa tizia è venuta al processo a Torino negando tutto. Poi il pm gli ha tirato fuori una sua lettera in cui diceva “amore mio, mi manchi, nei nostri brevi incontri non abbiamo la possibilità e il tempo per parlare. Mi permetto di dirti che devi guardarti alle spalle perché non tutti nella Feldgendarmeria sono tuoi amici, stai attento. Ti amo, la tua mogliettina”».

Perché di una sentenza dopo 62 anni

«Infine è arrivata la sentenza che tutti auspicavamo: condanna all'ergastolo per Dosse con forti motivazioni anche sul piano della giustizia storica e della morale. Ora mi si chiede che senso ha a distanza di 62 anni condannare un uomo di 98 anni. Ve lo dico io. Ha un'importanza storica, perché nessuno di noi avvocati è talmente ingenuo o sprovveduto da poter ritenere che questa sentenza abbia una esecuzione pratica e che costui, a 98 anni, possa scontare un secondo di carcere o pagare un solo centesimo di risarcimento. ma il pericolo quale era per noi, avvocati di parte civile? Il pericolo era che questo delinquente potesse essere giudicato, non per i fatti compiuti quando aveva 36 anni, ma fosse giudicato come un uomo di 97. Nel qual caso il rischio quale era? Il rischio erano le attenuanti generiche che avrebbero eli-

minato l'ergastolo e fatto scendere la pena sotto i 22 anni e quindi la prescrizione del reato. Invece, la gravità dei fatti, ha portato ad una sentenza di ergastolo con una sentenza esemplare che si dilunga moltissimo sulle motivazioni storico-morali che dovrebbero essere conosciute e fare riflettere, soprattutto i giovani. Dosse, che, tornato in Germania, ha fatto per anni il maestro elementare, l'educatore, notate, morirà nel suo letto.

Noi abbiamo voluto questa sentenza anche perché possa essere stampata dagli Istituti storici, fatta girare nelle scuole e sia una pietra miliare nel cammino difficile della democrazia. E infine per un senso di rispetto di tutti i martiri, che non sono solo 12, ma che soltanto nell'albenganese sembra siano stati 111».

Una riflessione finale

«Ricordiamoci tutti che, quando noi parliamo di questi avvenimenti, di questi eccidi, noi ci riferiamo a fatti che sono la conseguenza di determinate cause politiche. Quali sono le cause politiche, quali sono state le cause politiche? L'Europa ha conosciuto il primo fascismo nel 1922 in Italia, 11 anni dopo Hitler lo ha copiato poi Franco e molti altri. Queste sono le cause: le tirannidi. Ed io non escludo neanche la tirannide comunista, tutto ciò che è tirannide è tirannide e basta. Queste sono le vere cause che producono quegli orribili effetti. I giovani queste cose le devono considerare devono riflettere: la peggiore delle democrazie, e la nostra credo che lo sia, è sempre da preferire a qualsiasi tirannide che per noi italiani è stata e resta quella fascista».

Brani da alcune interviste all'avvocato Claudio Bottelli, scelti e proposti da Riccardo Aicardi. Ricerche ed interviste di Mario Moscardini e Riccardo Aicardi.

Il Dosse, tra il novembre '44 e l'aprile '45, era responsabile delle truppe tedesche in Albenga. In Albenga in quel periodo ci sono state una serie di fucilazioni di civili, veramente tante, in date diverse tra queste, la maggior parte delle quali presso la foce del fiume Centa. Ho ritenuto di procedere, di chiedere rinvio a giudizio, di chiedere oggi la condanna del signor Dosse, esclusivamente per l'episodio nel quale abbiamo delle carte dell'epoca e delle dichiarazioni certe sulla circostanza che egli ha comminato la condanna o quantomeno partecipato a questo Tribunale farsa, formato per la circostanza. Agli imputati non

DALLA REQUISITORIA DEL PUBBLICO MINISTERO DOTT. PAOLO SCAFI, SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI TORINO

venivano neanche tradotte le accuse nei loro confronti, e sommo della beffa, agli imputati si faceva credere, dopo la condanna pronunciata nei loro confronti, che dovevano semplicemente essere avviati presso un campo di concentramento, o una prigione comune di altre città.

Devo dire che io mi sono trovato in difficoltà con uno dei testi, il signor Gandolfo qua sentito, mi ha all'inizio quasi aggredito, sempre nei limiti della civiltà, dicendo: "Ma lei perché non ha proceduto contro gli altri? Mio padre e mio zio chi li ha ammazzati? Perché il Dosse non deve pagare per mio padre e per mio zio?". E ci ha raccontato qui la triste vicenda del padre e dello zio. Io gli ho

spiegato: "Signor Gandolfo, il mezzo della prova è quello. Lei lo sa che la responsabilità, quantomeno indiretta del Dosse, anche nei confronti di suo padre c'era. Lei questo lo sa, ma io non ho proceduto perché io ho delle norme che ovviamente devono garantire tutte le parti coinvolte. Non siamo noi un Tribunale sommario, come quello che facevano i tedeschi, non possiamo condannare Dosse solo perché sta in quel periodo, con la divisa tedesca, da quelle parti".

Non chiederò la condanna di Dosse solo perché era lui il comandante, non poteva non sapere. Attenzione! Abbiamo delle dichiarazioni che per quanto riguarda l'episodio del 12 gennaio del 1945 il Dosse era lì, il Dosse non stava in licenza quel giorno, non era andato a fare un viaggetto, il Dosse stava lì e ha partecipato a quel processo quel giorno. I fatti per cui procediamo sono avvenuti in posti precisi che noi conosciamo.

Ad Albenga c'è il fiume, sul lato sinistro del fiume, arrivando verso il mare, c'è ancora il fortino dove avvenivano queste fucilazioni. Subito prima, lungo la strada, ci stanno i due edifici che erano teatro di tutte queste vicende: l'asilo, la palazzina ex Incis, dove c'era praticamente il comando tedesco e dove questi processi avvenivano, stanno lì, stanno a poche centinaia di metri dalle foci del Centa, quindi stiamo parlando di una cosa reale. Foce del Centa dove, nel giugno del '45, sono stati rinvenuti i cadaveri di tutte queste persone, dei 12 per cui si procede oggi e di tutti gli altri. Stiamo parlando di qualcosa di concreto e devo dire che dopo aver visto il fortino mi stava venendo voglia di contestare anche gli altri episodi.

C'è una nota del 9 settembre '46, sempre della Stazione carabinieri di Albenga, dove si parla della strage di 59 civili. Non stiamo parlando di cose che si raccontano ad Albenga. Non è solo la voce del popolo di Albenga che ci porta a Dosse, ci sono le dichiarazioni del Panizza, le dichiarazioni del parroco Bonavia, che ci racconta il funzionamento del Tribunale con un capitano, con il capitano Dosse, che vanno oltre quindi le ricostruzioni storiche fatte oggi. C'è una nota del Procuratore Generale Militare, 8 febbraio '47, che già dava per certa la responsabilità del Dosse. Poi ci sono i verbali di riconoscimento dei cadaveri, che ovviamente non riconducono direttamente a

Dosse, ma parlano di qualcosa di concreto. I cadaveri stavano lì nelle fosse ed erano anche mal ridotti, al punto da giustificare una delle aggravanti che viene contestata.

Ci è stato ricostruito nel corso dell'istruttoria dibattimentale qual era la situazione, c'era un rapporto di collaborazione, di collaborazione tra il Luberti e i tedeschi, Luberti figura veramente disgustosa.

Andando adesso ai documenti del processo nei confronti di Luberti e Ghio, abbiamo la sentenza del luglio '46, vicinissimo ai fatti, dove sono stati ricostruiti i fatti e le responsabilità, anche del Dosse.

Abbiamo la consulenza tecnica, abbiamo una nota della Stazione di Albenga, 30 marzo '46, dove il maresciallo dei carabinieri Luigi Chierbi conferma che era Dosse che firmava la sentenza. Il dottor Gentile ci ha ben spiegato in che senso erano irregolari questi processi, oltre al fatto mancava del tutto la traduzione e quindi sostanzialmente gli imputati non capivano nulla di quello che succedeva, non avevano un difensore, se non così, un fantoccio e non capivano né la contestazione né la condanna. Ma questi processi erano irregolari soprattutto perché quel tipo di procedura era prevista, anche dalla normativa tedesca, solo per i partigiani presi con le mani nel sacco, mentre qui indiscutibilmente si tratta di soggetti che, nella migliore delle ipotesi o forse nella peggiore, erano solo sospettati di aver collaborato in qualche modo con la Resistenza, ma non si trattava assolutamente di soggetti presi con le armi in mano, quindi per queste persone non si poteva procedere con questa procedura.

Con specifico riferimento all'istruttoria dibattimentale certo, non posso che rinviarvi alle dichiarazioni del Chiarlone, che ci racconta esattamente che il capitano Dosse era inquadrato nella Divisione, ci racconta esattamente qual era il ruolo del capitano Dosse; ci racconta il suo rapporto con Luberti, la figura del Luberti; ci racconta del ruolo di Dosse, che aveva sede ad Alassio, ma veniva periodicamente ad Albenga proprio per questi processi. Ci racconta che il capitano Dosse aveva sede nella palazzina Incis; ci racconta dove avvenivano questi processi; ci riferisce che Dosse ha sempre presieduto questo Tribunale, anche

negli episodi precedenti.

Ci racconta come funzionavano questi processi, ci racconta che Strupp era il Pubblico Ministero, che il Luberti faceva da interprete e che sostanzialmente il Dosse era lui che pronunciava la condanna.

Ci racconta che questa Corte Marziale, quella che lui chiama la Ester Siccardi, era l'ex asilo, all'epoca c'era un asilo che era stato occupato dai tedeschi, mentre che nella palazzina Incis c'erano gli altri uffici dei tedeschi e venivano tenuti i detenuti. Ci ha riferito anche lui, di nuovo, del ruolo particolare di Dosse, che era lui il comandante della piazza, era lui, ci riferiva qualcun altro, che poteva garantire, per esempio, che ad Alassio non succedesse niente, solo perché lui aveva la residenza presso una gentil donna di Alassio.

Ci racconta di questi crateri e delle bombe alla foce del Centa, dove venivano passati per le armi e seppellite queste persone.

La popolazione neanche sapeva, i cadaveri sono stati ritrovati parecchi mesi dopo e solo per questo episodio del 12 gennaio, per delle circostanze accidentali che emergono dagli atti, abbiamo qualcuno che ce l'ha raccontato, per cui per gli altri episodi sono avvenuti senza la testimonianza di nessuno, per cui per gli altri episodi non abbiamo ritenuto di esercitare l'azione penale. Ci racconta di come avveniva il fatto del bigliettino, veniva messo un bigliettino con il nome di una città, dopo la sentenza, in maniera che il condannato a morte pensasse che era stato condannato solamente a una pena detentiva da scontare in un carcere, Savona nella fattispecie.

Poi è stato richiamato Chiarlone, che ha parlato del Comando del Feldgendarmarie e ci ha rispiegato di nuovo che la palazzina Incis era il comando dei tedeschi, invece i processi venivano fatti in una sede diversa, dove avevano sede "Le camicie nere", cioè all'asilo.

Ha parlato di Villafranca Silvia, cioè della Silvia, la quale aveva una relazione sentimentale con il Dosse e in quel contesto il Dosse era ad Alassio e da quanto appreso, al termine del conflitto, fu arrestata dalla Resistenza. E questa qua si vantò presso i resistenti di aver salvato Alassio da eventuali atrocità e altro, grazie al suo flirt con il Dosse.

Da ultimo, devo ricordare l'escussione del dottor Gentile, il quale ci ha raccontato appunto che: *“Il reparto era il 1° battaglione Reggimento Granatieri, numero 80, l'80° Reggimento Granatieri, che faceva parte della 34ª Divisione e che teneva il settore compreso tra la zona delle Alpi Marittime, da Colle dell'Abisso all'incirca, fino a Imperia. Successivamente, a partire dal dicembre del '44 anche il settore di territorio fino a Ceriale, c'era questa divisione e il battaglione era comandato dal capitano Dosse”*.

Quando leggo queste cose mi viene anche lo scrupolo di non aver esercitato l'azione penale per gli altri, perché mi pare estremamente credibile che il signor Dosse fosse al corrente anche di quello che era successo la settimana prima o la settimana dopo, fucilazioni avvenute, buona parte delle quali a pochi metri dal comando che dipendeva da lui.

Il Gentile ci ricorda questa relazione del Questore di Savona: *“Il Tribunale è costituito dal capitano Dosse, comandante del settore – che ha fama di essere elemento di spietata ferocia – da un tenente e da un soldato e si precisa nessun difensore. La Feldgendarmarie di Albenga gerarchicamente dipendeva dal Comando del capitano Dosse”*.

Vorrei ricordare da ultimo come il Dosse è stato, benché come testimone su altra cosa, sentito dall'autorità giudiziaria tedesca, come al Dosse sia stata data la possibilità di essere interrogato con tutte le garanzie, a casa sua, “casa sua” intendo dire nel suo Paese, e quindi senza rischiare ovviamente di trovarsi in un carcere italiano.

In questo caso gli abbiamo dato la possibilità di difendersi, il signor Dosse ha ritenuto di non difendersi. È chiaro che anche questo non è né una prova, né un indizio di colpevolezza, però è un elemento di contorno che mi aiuta a valutare, in senso gravatorio per l'imputato, le dichiarazioni, quelle dichiarazioni raccolte nelle situazioni più diverse e che, tra l'altro, non sono contrastanti tra loro per nulla.

Abbiamo delle testimonianze de relato che coinvolgono il Dosse in questo episodio e che coinvolgono il Dosse in una serie di episodi; abbiamo la ricostruzione storica sul ruolo del Dosse in quel periodo, in quel momento, in quella zona, rico-

struzione storica che costituisce indizio, perché quella sì costituisce indizio a carico del Dosse, perché il fatto di comandare un esercito tedesco di occupazione nei momenti in cui questo esercito sistematicamente passa per le armi dei cittadini italiani innocenti, costituisce quantomeno indizio a carico del comandante di essere coinvolto.

Quindi in questa situazione io credo che abbiamo la ragionevole certezza, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, come dice il testo vigente, che il Dosse sia stato responsabile con il Luberti corresponsabile, ma nonostante tutto l'odio e l'antipatia che possiamo avere per il Luberti, da un certo punto di vista più responsabile perché lui era il comandante, cioè Luberti senza lui non poteva fare nulla, lui senza Luberti sì, è chiaro che Luberti era un utile... però lui era il capo, poteva dire a Luberti: “Qua non si fa, non mi rompere”. Quindi a questo punto io credo che ci sia la prova che queste esecuzioni, queste del 12 gennaio, siano state non solo direttamente ordinate dal Dosse, ma il Dosse ha addirittura partecipato, nel senso che la stessa celebrazione di questo processo farsa non era altro che il primo pezzo dell'esecuzione. Lui è direttamente responsabile sia perché comandante di coloro che hanno sparato, sia perché lui aveva pronunciato queste sentenze in questa situazione.

La crudeltà nei confronti delle persone mi pare abbastanza certa, già nel vedere le condizioni, come sono stati lasciati i cadaveri. Credo e penso che anche la premeditazione sia proprio nella organizzazione di tutta questa esecuzione.

Credo che al Dosse non possano essere concesse le attenuanti generiche. Stiamo parlando di una persona che, comandante di una truppa di occupazione, ha effettuato una serie... o quantomeno in questo caso, ha fatto uccidere 12 cittadini inermi, non ha mostrato nessun segno di respicenza.

Quindi io chiedo che l'imputato venga dichiarato responsabile dei fatti che gli sono contestati, quindi violenze con omicidio nei confronti di cittadini stranieri inermi, o italiani, ai sensi dell'Art. 185 Codice Penale Militare di Guerra; chiedo, con le aggravanti che gli vengono contestate, che venga condannato alla pena dell'ergastolo e alle altre conseguenze di legge.

Pubblichiamo le parti più rilevanti della Sentenza del Tribunale Militare con cui Dosse Gerhard è stato condannato all'ergastolo.

CONTUMACE

N. 03/07 Reg. Sent.
Data del deposito
19 GEN. 2007



TRIBUNALE MILITARE DI TORINO

Proc. N. 620/03 R.G.N.R.
Proc.N. 99/2005 R.G.U.D.

Il Tribunale militare di Torino, composto dai Signori :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dott. Giancarlo Roberto BELLELLI | Presidente |
| 2. Dott. Andrea CRUCIANI | Giudice |
| 3. Cap. E.L. Dario RANIERI | Giudice militare |

con l'intervento del P.M. in persona del dott. Paolo SCAFI
e con l'assistenza dell'Assistente giudiziario Dott.ssa Monica DE PALMAS;

all'udienza dibattimentale 13 novembre 2006 nel processo n. 99/2005 R.G.U.D. nei confronti di **DOSSE Gerhard**, nato il 22.3.1909 a Fuerstenberg (Germania) e residente in Hasenkamp 6, 22880 WEDEL (Germania), **contumace**,

IMPUTATO

del REATO CONTINUATO DI VIOLENZA CON OMICIDIO DA PARTE DI MILITARI NEMICI CONTRO PRIVATI ITALIANI (artt. 13 e 185 comma 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 575 e 577 n. 2, 3 e 4, 61 n. 4 e 81 cpv, c.p.) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso cagionato, quale Capitano delle Forze Armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo ed agendo con crudeltà ed efferatezza verso le persone e con premeditazione, in concorso con altri soggetti successivamente deceduti, la morte di : 1. ABBO Germana; 2. ALESSANDRI Luigi; 3. FERRARI Alessandro, di anni 74; 4. FERRARI Erminia, di anni 40; 5. LEONELLI Alice, di anni 18; 6. MORESCO Giuseppe, di anni 27; 7. NAVONE Gerolamo, di anni 33; 8. ROSSELLA Leandro, di anni 18; 9. SCRIGNA Bartolomeo, di anni 43; 10. TOMATIS Adolfo, di anni 31; 11. VASILE Pietro, di anni 27; 12. VIAGGIO Iginio, di anni 22.

Il 12 gennaio 1945, in Albenga (SV) - località Foce del Centa.

difeso ed assistito di ufficio dall'Avvocato Tiziana SQUIZZATO, del foro di Torino;

con l'intervento delle costituite parti civili :

COMUNE di ALBENGA (SV), rappresentato dall'Avv. Gian Carlo SALOMONE;
COMUNE di ARNASCO (SV), rappresentato dall'Avv. Nazzareno SICCARDI;
COMUNE di VILLANOVA D'ALBENGA (SV), rappresentato dall'Avv. Claudio BOTTELLI;
Emma RAVERA ed Alessandro TOMATIS, rispettivamente vedova ed orfano di Adolfo TOMATIS, rappresentati dall'Avv. Carlo MANTI.

Tutti, difensori del Foro di Savona;

LA CONTUMACIA

[omissis]

4. L'imputato

L'imputato DOSSE veniva dichiarato contumace all'udienza del 21.2.2006 e rimaneva in tale posizione durante tutto il processo.

5. Infruttuoso restava anche il tentativo di esperire una rogatoria internazionale disposta dal collegio ai sensi dell'art. 507 c.p.p. al fine di acquisirne la difesa personale dell'imputato in merito al quadro probatorio emerso al termine dell'istruttoria dibattimentale.

In proposito, la richiesta di rogatoria indirizzata all'autorità tedesca ha anche offerto alla difesa di DOSSE una dettagliata ricostruzione del processo e degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, mediante un lungo documento, al termine del quale e sulla base delle fonti di prova acquisite, sono state formulate n. 78 articolate domande.

6. L'imputato è stato rappresentato per il presente processo da un difensore nominato di ufficio dal Tribunale militare di Torino ed aveva la facoltà, in qualsiasi momento, di nominare un proprio difensore di fiducia.

7. Lo studio di Avvocati STANGE & KOLLEGEN (Johannes-Brahms-Platz 9 - 20355 HAMBURG) ha fatto pervenire al difensore d'ufficio (Avvocato Tiziana SQUIZZATO, del foro di Torino) un documento nel quale si dichiara di aver assunto la difesa di DOSSE in base ad una allegata procura, sottoscritta dall'imputato il 27 marzo 2006.

8. Peraltro, la nomina del difensore di fiducia nelle predette forme, anche a prescindere da un apparente mancato riferimento del mandato difensivo conferito alle imputazioni contestate davanti all'autorità giudiziaria militare italiana, non è ammissibile. Infatti, la legge 9 febbraio 1982, n. 31, ha dato attuazione alla "Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (*Richthlinie 77/249/*

EWG des Rates vom 22 März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte) ed, in particolare, per la parte che qui interessa, all'articolo 5 della Direttiva. L'art. 9 della legge n. 31/1982 richiede, per l'abilitazione di un legale che sia cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'assistenza difensiva in un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria italiana, una formale comunicazione (che manca nel caso del presente processo) diretta al Presidente dell'Ordine degli Avvocati nella cui circoscrizione l'attività deve essere svolta. In mancanza di tale comunicazione, il professionista, anche se nominato difensore dell'imputato, non è abilitato a svolgere attività difensiva in Italia (Cassazione, Sezione 6, sentenza n. 5143 del 3.2.1998). Gli articoli 6 e 9 della legge n. 31 del 1982 prevedono, tra l'altro, che il difensore, oltre alle comunicazioni in questione, possa svolgere la sua attività in Italia soltanto "di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita".

9. Con il predetto documento, l'avvocato STANGE segnalava anche che Gerhard DOSSE non avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza di un processo a suo carico in Italia.

10. Il Tribunale militare di Torino ha proceduto in contumacia di DOSSE avendo accertato che al suo indirizzo attuale (Hasenkamp 6, 22880 Wedel) – già indicato nell'interrogatorio reso, in qualità di testimone ed in altro procedimento, davanti all'autorità giudiziaria tedesca nel 2003 e confermato successivamente non solo dalla Procura di Itzehoe ma anche nel documento proveniente dall'Avvocato STANGE – è stato notificato per due volte nel 2004 il plico postale contenente l'invito, tradotto in lingua tedesca, ad eleggere domicilio in Italia. Il plico è stato, tuttavia, sempre restituito dal servizio postale tedesco con dicitura "Da respektieren al mittente... nicht abgeholt" ("*Zuruch... nicht abgeholt*") il 14.2.2004 ed il 21.5.2004.

Per tale ragione, gli atti successivi sono stati notificati all'imputato DOSSE mediante consegna al difensore di ufficio nominato in Italia.

11. Al termine dell'istruttoria dibattimentale

(udienza del 3.4.2006) il Tribunale militare constatava che dalla documentazione proveniente dall'imputato, residente all'estero e rimasto contumace, risultava il suo interesse a difendersi personalmente.

Poiché tutte le parti avevano chiesto l'esame dell'imputato, il Collegio riteneva necessario accertare se l'imputato medesimo intendesse sottoporvisi, allo scopo disponendo con ordinanza procedersi per rogatoria all'incumbente.

12. La rogatoria internazionale per ottenere assistenza giudiziaria internazionale veniva richiesta in via di urgenza [ai sensi dell'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959) e dell'art. IV dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione ed inteso a facilitarne l'applicazione tra Italia e Germania (Roma, 24 ottobre 1979)], in relazione alla necessità di definire il primo grado di giudizio nei confronti di un imputato in età avanzata.

La rogatoria veniva, quindi, trasmessa (12.5.2006) in lingua italiana corredata da traduzione in lingua tedesca direttamente all'autorità giudiziaria competente per territorio (Tribunale di Itzehoe, del *Land* Schleswig-Holstein), dandone comunicazione al Ministero della Giustizia, DGAP-Uff. II ed al rappresentante italiano in EUROJUST, al fine di accelerare la cooperazione internazionale richiesta.

13. Con nota del 13.7.2006, il Presidente del Tribunale di Itzehoe trasmetteva comunicazione datata 28.3.2006 proveniente dal difensore nominato da DOSSE, Avv. STANGE (con studio in Johannes-Brahms-Platz 9 – 20355 Hamburg – Germania), il quale affermava che il suo assistito:

(a) non aveva mai ricevuto alcuna notizia di imputazione ovvero altra precedente comunicazione dal Tribunale militare;

(b) aveva ricevuto notizia del procedimento a suo carico soltanto dall'Avv. di ufficio Tiziana Squizzato, che il 19.3.2006 gli aveva indirizzato (al domicilio di 6 Hasenkamp – 22880 Wedel – Germania) un invito a contattarla;

(c) rifiutava l'assistenza dell'Avv. Squizzato, nei cui confronti mancava qualsiasi rapporto di fiducia;

(d) "non è disposto a dare qualsiasi tipo di informazione al tribunale finché non ha preso visione di tutti gli atti giudiziari, ai fini di potersi eventualmente difendere come si conviene".

14. Lo stesso difensore tedesco lamentava anche che l'istruttoria svolta nel presente processo non corrisponderebbe ai requisiti minimi richiesti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e certamente neppure a quelli della giustizia italiana per lo svolgimento di un'azione responsabile da parte di un difensore di ufficio.

Il difensore Avv. STANGE, che allegava copia della procura rilasciata da DOSSE in suo favore, peraltro, non faceva pervenire alcuna indicazione sulla sua abilitazione al patrocinio davanti al Tribunale militare di Torino, ai sensi indicati della sopraindicata disciplina contenuta nell'art. 9 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in attuazione dell'art. 5 della Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977.

[omissis]

16. Circa la ipotizzata violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU):

(a) è ammissibile il processo in contumacia nei confronti di un imputato che ha rinunciato al suo diritto di comparire e di difendersi, purché tale rinuncia sia esplicita od implicita e fondata su di una base fattuale sufficiente, che escluda l'esistenza di un caso di forza maggiore;

(b) esiste una presunzione di conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato che ha in modo univoco rinunciato al suo diritto a comparire in dibattimento.

Sulla ripartizione degli oneri probatori, inoltre, la Cassazione ha affermato che spetti al PM la dimostrazione della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti da parte dell'imputato, mentre la mancata conoscenza del procedimento a proprio carico è onere probatorio per l'imputato.

17. Nel caso di specie, l'imputato DOSSE è stato messo in condizione di conoscere l'esistenza del procedimento a suo carico e di esercitare i suoi diritti di difesa ma non ha inteso ritirare la corrispondenza trasmessagli al riguardo dall'autorità giudiziaria italiana a mezzo postale.

Si deve escludere che il plico raccomandato non sia pervenuto al corretto indirizzo postale dell'imputato, non solo perché ripetutamente accertato

dalla competente polizia tedesca ma perché l'imputato vi ha ricevuto anche le successive comunicazioni del difensore di ufficio italiano.

Neppure vi è elemento alcuno per ritenere che il plico postale possa non essere stato ritirato per causa di forza maggiore, dal momento che tali circostanze non sono state neppure allegate dall'interessato, così come nessuna circostanza è stata allegata od altrimenti acquisita agli atti per fornire almeno un inizio di prova dell'esistenza di circostanze che sfuggano alla capacità di controllo dell'imputato ed abbiano potuto determinare la sua assenza al processo.

L'imputato ha anche interloquito con il suo difensore d'ufficio in merito al processo a suo carico pendente, sia pure rifiutandone gli uffici.

18. Il diritto di difesa dell'imputato si esercita nelle forme previste dal codice di procedura penale e, nel caso contestato, della legge n. 31/1982 sopra richiamata, la cui legittimità costituzionale e conformità ai principi rilevanti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non è contestabile per le ragioni sopra indicate.

Pertanto, una volta escluso ogni ragionevole dubbio sul fatto che l'imputato sia stato messo in grado di acquisire una effettiva conoscenza del processo a suo carico, non è più esigibile un'ulteriore attività di verifica da parte dell'autorità giudiziaria precedente.

19. Il Tribunale non può esimersi dall'osservare la singolarità della situazione per la quale la difesa di un imputato accusato dei più efferati crimini commessi sotto le mentite spoglie della giustizia militare di guerra si dolga oggi di un processo penale regolato secondo il codice di rito comune in conseguenza delle forme ordinarie di una giustizia militare di pace che ampiamente soddisfa i parametri stabiliti dalla CEDU.

20. Ed invero, avrebbero piuttosto dovuto ragionevolmente dolersi le altre parti processuali in punto di osservanza dei diritti dell'uomo, tenuto conto del decorso di oltre sessanta anni dal fatto, che non può rendere ragione del diritto delle vittime ad ottenere riparazione per i danni subiti, così come non può soddisfare l'interesse pubblico ad assicurare tempestivamente alla giustizia i prin-

cipali responsabili per i fatti del massimo allarme sociale previsti dalla legge penale.

Le ragioni storiche di tale ritardo sono, tuttavia, estranee all'esercizio della funzione giurisdizionale ed ampiamente ricostruite, da un lato, nella relazione del Consiglio della Magistratura Militare del 23.3.1999 e nel documento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 6.3.2001 (XIII legislatura), che lo hanno riferito a scelte politiche; d'altro lato, le ralizzazioni della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti" dell'8.2.2006 (XIV legislatura), hanno attribuito il ritardo in questione alla condotta di taluni magistrati militari.

21. Il giudice militare di merito è stato adito nelle forme di legge ed in osservanza al principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost), unitamente al quale va tenuto conto della natura imprescindibile dei più gravi crimini di guerra previsti dalla legge penale militare di guerra.

Sotto tale profilo, pertanto, nessun sindacato è dato al giudice sull'opportunità od inopportunità di esercitare l'azione penale negli anni duemila anziché negli anni quaranta, così come sulle ragioni per le quali i provvedimenti di clemenza adottati dal legislatore italiano per facilitare la riconciliazione nazionale nel dopoguerra abbiano generalmente escluso dal loro campo di applicazione i cittadini stranieri, con la conseguenza che, invece, di tali benefici abbiano usufruito i concorrenti italiani di DOSSE nel medesimo reato.

[omissis]

LE PROVE

26. La tardività del processo rispetto alla vicenda contestata all'imputato ha condizionato la natura e la specie delle prove di cui è stata possibile la produzione e l'acquisizione durante la fase dibattimentale.

27. Il decorso del tempo ha necessariamente, per la sopravvenuta morte di tutti i testimoni diretti dell'evento, limitato la prova testimoniale

orale ad elementi di riscontro ed a vicende di contorno idonee, comunque, a dare atto del contesto in cui si svolsero i fatti in imputazione.

28. La prova documentale non può giovare di atti che sarebbero stati importanti per la ricostruzione della vicenda, come eventuali verbali e sentenze dello *Standgericht* presieduto dall'imputato in Albenga od altri documenti relativi all'imputato medesimo ed ai suoi concorrenti, tutti atti verosimilmente distrutti nel 1945 dalle Forze Armate tedesche in ritirata, in conformità agli ordini ricevuti.

La copiosa documentazione prodotta dal PM e dal CT, peraltro, si compone di elementi di valore storico atti a circostanziare i fatti e qualificarli giuridicamente in relazione agli elementi costitutivi dell'offesa militare in tempo di guerra; verbali di prove testimoniali assunti in altri procedimenti e processi; una sentenza resa in altro processo a carico di correi; deposizioni rese alla polizia giudiziaria; lettere ed altri documenti provenienti dalle autorità italiane e straniere dell'epoca dei fatti.

[omissis]

91. All'epoca dei fatti, Gerhard DOSSE, Capitano di complemento della Wehrmacht iscritto al Distretto Militare di Rostock, comandava il I Battaglione del *Grenadier Regiment 80* della *34 Infanterie-Division* (detta "Rheinische", perché reclutava nel territorio di Wiesbaden), comandata dal generale Theobald Hehnut LIEB.

La grande unità tedesca, assegnata alla zona in previsione di uno sbarco degli Alleati, a partire dalla tarda estate 1944 e fino alla Liberazione era insediata ad Alassio, da dove controllava la Liguria occidentale e parte della provincia di Cuneo. Tra l'autunno e l'inverno del 1944, la Divisione intraprese una serie di operazioni di rastrellamento di ampio respiro, allo scopo di eliminare la presenza delle formazioni partigiane attive nelle sue retrovie.

Il Reggimento, comandato dal Colonnello Nikolaus STANGE (cl. 1903) era, invece, insediato nella Villa Grock di Oneglia - Imperia.

92. Tra novembre 1944 ed aprile 1945, il Battaglione comandato da DOSSE era dislocato nel territorio di Albenga, ove operava con larga autonomia ed aveva vari distaccamenti, tra l'altro ad

Alassio, dove DOSSE risiedeva.

93. In qualità di comandante militare del territorio in questione, alle dipendenze di DOSSE operavano sia la *Ortskommandatur* che la *Feldgendarmerie* di Albenga.

Quest'ultima svolgeva operazioni di rastrellamento che coinvolgevano la popolazione civile sulla base delle liste di sospetti di attività anti-tedesca che venivano preparate grazie ad una rete di una quindicina di informatori.

I sospetti [identificati da Luciano GHIO] venivano, quindi, catturati da appartenenti alla *Feldgendarmerie* (GANDOLFO, CHIARLONE) e torturati per ottenere informazioni sui partigiani.

Spesso, i componenti della *Feldgendarmerie* si davano ad atti di saccheggio ed estorsioni.

94. La *Feldgendarmerie*, il cui Comandante era il maresciallo Fritz Friedrich STRUPP, ma agiva alle dirette dipendenze di DOSSE ("capo della gendarmeria da campo era... DOSSE", riferisce la polizia militare americana - f.620/1013), aveva sede in Albenga (al primo piano della Palazzina INCIS di via Trieste) e provvedeva agli interrogatori dei prigionieri custoditi nelle celle al piano interrato.

Al secondo piano dello stesso edificio si trovava il comando militare territoriale, la *Ortskommandatur* della *Wehrmacht*.

95. Le tecniche di interrogatorio comprendevano sevizie e torture di ogni genere, inferte sino allo svenimento dei prigionieri: calci, pugni, percosse con armi, bruciate con fiammiferi accesi inseriti anche nel naso e nelle orecchie, sigarette spente sul corpo, frustate a sangue con nerbo di bue, fratture di braccia e gambe (NANTE, CHIARLONE, GANDOLFO), strangolamenti ripetuti fino allo svenimento (CANEPA e RAVETTA), bruciamento dei baffi (SAPELLO), percosse sulla testa con un bastone (GERINI).

Alcune delle torture più gravi riferite nelle testimonianze agli atti sono:

- l'estirpazione di tutti i denti e delle unghie subito da Giovanni SCHIVO, padre del capo partigiano Bruno SCHIVO (detto "Cimitero"), ad opera di LUBERTI e STRUPP;
- l'amputazione dei seni e la violenza sessuale con una bottiglia perpetrata su Giovanna

VIALE (di anni 23), fidanzata dello stesso “Cimitero”;

- l'asportazione di entrambi gli occhi al partigiano COLOMBO;

- l'inserimento di una baionetta tra il cranio ed il cuoio capelluto;

- l'inserimento di legnetti attraverso il naso e fino al cervello;

- l'amputazione di pezzi di naso e di orecchie a morsi.

Tutti i detenuti venivano torturati e quasi tutti uccisi (ASCHERO) e la teste MARCO riferisce di essersi salvata soltanto accettando di sposarsi con LUBERTI.

Le prolungate torture praticate provocavano sofferenze gravi ed acute e, anche dopo l'eventuale fortunata liberazione, la morte seguiva nel giro di poche ore (MONTANI).

Segni evidenti di torture (fratture degli arti superiori ed inferiori) furono rinvenuti anche sulle salme delle vittime massacrate alla foce del Centa, alcune delle quali erano state ammanettate con il filo spinato (NANTE, GANDOLFO).

La gravità delle sofferenze inflitte nei locali della Feldegendarmerie provocava “urla strazianti” ed induceva le donne al tentativo di suicidio per sottrarsi alle torture (VIVERI).

96. Con la *Feldgendarmerie* collaboravano anche cittadini italiani, tra i quali elementi della Brigata Nera di Savona “Felice Briatore”, Luciano LUBERTI, che aveva studiato il tedesco presso la *Deutsche Schule* di Roma e dopo lo sbandamento seguito all'8.9.1943 si era arruolato con il grado di caporal maggiore nella Marina costiera tedesca, nonché tale Luciano GHIO, il quale ebbe un ruolo determinante nella cattura delle vittime del 12.1.1945. Dopo la guerra, LUBERTI e GHIO furono condannati dalla Corte di Assise di Savona per i fatti di Albenga.

97. Agli interrogatori procedevano membri della *Feldegendarmerie* e della *Ortskommandatur* ma anche collaborazionisti e, tra gli altri, Luciano LUBERTI, Luciano GHIO, il maresciallo Frits Friedrich STRUPP ed i Sergenti Johann Hans NÜS-SLEIN, Alfred FUCHS e Hugo VIEL.

98. STRUPP e LUBERTI sono ritratti in-

sieme, entrambi nella divisa dell'esercito tedesco, in una fotografia allegata agli atti (udienza 3.4.2006, f.319/15) e nella quale sono stati univocamente riconosciuti (ANDREIS, SALIMBENE).

D'altra parte, la stessa fotografia è chiaramente visibile, appesa alle spalle di LUBERTI, nel corso delle interviste registrate durante il programma della RAI “I vinti” (trasmesso in n. 4 puntate televisive nel marzo del 1997 ed acquisito nelle n. 2 videocassette agli atti, visionate dal Tribunale militare all'udienza del 3.4.2006).

nella fotografia, la persona ritratta in alto a sinistra è stata identificata nel maresciallo STRUPP, la cui mano destra è coperta da un guanto in maglia di ferro, del tipo usato dai macellai ed il cui impiego nei fatti in questione può soltanto essere agevolmente supposto.

In un'altra fotografia compaiono in identica posa LUBERTI e NÜS-SLEIN.

Alfred FUCHS, pur partecipando agli interrogatori, non faceva parte della *Feldegendarmerie* ma del Comando territoriale.

100. I processi ai prigionieri detenuti presso la *Feldgendarmerie* venivano celebrati dallo *Standgericht*, tribunale militare straordinario istituito in base agli ordini di guerra impartiti dagli alti comandi tedeschi ma che risulta aver funzionato sostanzialmente come giudice unico, poiché composto soltanto da un ufficiale (DOSSE), da un sottufficiale (STRUPP) che svolgeva le funzioni di pubblico ministero, nonché da un soldato della *Feldgendarmerie* in qualità di cancelliere.

LUBERTI ed il sergente FUCHS erano presenti come interpreti.

Lo *Standgericht* di Albenga si riuniva nell'“Asilo Ester Siccardi” (all'inizio di Viale Martiri fascisti) ove avevano sede anche le Brigate Nere e che si trovava a circa 100 metri dalla *Feldgendarmerie*. L'istruttoria era esclusivamente fondata sulle delazioni degli informatori dei tedeschi, sulle informazioni ottenute con le torture inflitte nei locali della *Feldgendarmerie*.

Gli imputati non avrebbero dovuto essere processati, perché non erano “appartenenti alle bande catturate in combattimento o dei quali è provata la partecipazione attiva al combattimento” e, ove ne

fosse stata accertata la collaborazione con i partigiani, avrebbero soltanto potuto essere adibiti al lavoro forzato.

Davanti allo *Standgericht* di Albenga i giudizi venivano condotti senza sentire testimoni, senza che gli imputati potessero seguirli conscientemente, senza la presenza del pubblico, senza l'assistenza di difensori ed esclusivamente in lingua tedesca (Sentenza Assise Savona).

L'interprete presente (LUBERTI o FUCHS), infatti, si limitava a tradurre le domande rivolte agli imputati e le loro risposte.

I processi duravano normalmente non più di 2-3 minuti per ogni imputato e le sentenze erano quasi sempre di condanna a morte. D'altra parte, uno *Standgericht*, in caso riconoscesse la responsabilità dell'imputato per attività partigiana, non poteva infliggere una pena detentiva ma soltanto una condanna a morte.

Invece, dopo il processo, ai condannati - ed ai loro parenti che successivamente chiedevano informazioni - era tenuto nascosto il reale contenuto della sentenza e veniva, invece, detto che sarebbero stati trasferiti a Savona per espriare brevi pene detentive ovvero che sarebbero stati avviati al lavoro in Germania.

Per rendere più credibile tale versione, prima di avviarli verso il luogo dell'esecuzione, ai condannati veniva infilato in tasca un biglietto con una scritta in tedesco, dicendo loro che si trattava del biglietto del treno per Savona.

A tarda sera i condannati, in gruppi di 10-15, venivano avviati in fila per due verso la foce del fiume Centa dove, dopo essere stati rinchiusi in un bunker, le sentenze venivano ivi eseguite personalmente da STRUPP, LUBERTI ("il boia di Albenga") e ZAMBIANCHI ("il vice-boia") con un colpo di pistola esploso alla nuca, appositamente illuminata da una torcia, dei condannati a morte e sui corpi ancora agonizzanti che erano caduti od erano stati trascinati od anche spinti a calci nelle fosse comuni venivano successivamente dirette raffiche di mitra, prima che le fosse fossero riempite. Altre esecuzioni avevano avuto luogo in diverse località ma con le stesse modalità.

Mentre n. 59 salme furono riesumate dalle n. 7 fosse comuni della foce del Centa tra il 6 e l'8 giugno 1945, nello stesso modo sarebbero state giustiziate un numero di persone di cui esistono stime diverse, che vanno sino alle non meno di

duecento riferite, per l'intera zona, dalle Autorità Alleate.

101. Risulta, quindi, che lo *Standgericht* di Albenga, sotto l'autorità di DOSSE, funzionasse sempre in violazione anche delle disposizioni normative tedesche vigenti e fosse normalmente presieduto dallo stesso DOSSE.

[omissis]

103. È stato, invece, direttamente provato che le n. 12 persone di cui all'imputazione furono giustiziate in seguito ad un sentenza pronunciata da DOSSE in qualità di Presidente, all'esito di un processo cui avevano preso parte anche STRUPP, LUBERTI e FUCHS (PANIZZA, BONAVIA e CHIARLONE).

È anche provato che DOSSE ebbe il ruolo di ideatore ed organizzatore del sistema di processi-farsa che, di fatto, consentivano di evitare l'intervento del generale LIEB, che risulta in precedenza non abbia consentito talune esecuzioni. Restavano, così, virtualmente possibili soltanto un ricorso al più lontano 75° Corpo di Armata (stanziato a Novi Ligure) ovvero la concessione di una grazia, provvedimenti, peraltro, resi impossibili dalla mancata comunicazione del reale tenore della decisione di condanna.

DOSSE conservava, inoltre, il controllo ed assumeva la responsabilità per tutte le esecuzioni delle pseudo-sentenze pronunciate.

[omissis]

105. Il 12 gennaio 1945, anziché essere condotti alla stazione ferroviaria per prendere il treno per Savona, come gli era stato fatto credere, vennero condotti alla foce del fiume Centa da militari tedeschi e collaborazionisti, tra i quali vi erano LUBERTI, ZAMBIANCHI, STRUPP e FUCHS.

La foce del Centa era interdetta alla popolazione civile perché allestita con difese necessarie a prevenire uno sbarco alleato. Qui le vittime erano stato dapprima rinchiusi in un bunker e poi, fatte uscire una per volta, prima le donne, erano state uccise con un colpo di pistola alla nuca e sepolte in una delle n. 7 fosse comuni situate in prossimità del bunker.

In realtà, i civili giudicati e condannati a morte

da DOSSE in quella occasione erano stati n. 14 ma, mentre il parroco BONAVIA era stato successivamente graziato dal generale LIEB, PANIZZA era riuscito ad uscire di soppiatto dal bunker e, fortunatamente attraversato un campo di mine anticarro, a far perdere le proprie tracce. Entrambi hanno, così, potuto fornire testimonianze dirette del processo subito e delle drammatiche fasi dell'esecuzione degli altri condannati.

106. La "condanna" e l'esecuzione dei civili in questione non era stata un'azione condotta a titolo di rappresaglia.

Non risulta, infatti, che azioni partigiane siano state compiute nei giorni antecedenti la strage né fino a due giorni dopo la stessa.

D'altra parte, le stesse disposizioni superiori vigenti consentivano la presa di ostaggi solo per prevenire il compimento di atti di violenza contro le Forze Armate tedesche e non per reprimerli ("Ordine per la lotta alle bande" dell'Armata Liguria, in data 13.9.1944, §3 e §6; Ordine del Comandante in capo della 14^a Armata, in data 7.11.1944, §7).

107. Almeno n. 59 civili vennero passati per le armi in località "Marina", sulla riva sinistra della foce del fiume Centa sul mare Tirreno. Le vittime, tra le quali le n. 12 di cui al presente processo, furono dissotterrate ed identificate tra il 6 e l'8.6.1945 a seguito dell'apertura delle n. 7 fosse comuni scavate ad alcuni metri di profondità utilizzando i crateri aperti nel suolo dai bombardamenti aerei diretti contro la vicina ferrovia. di forma quadrata e dimensioni varianti tra i 3 ed i 6 metri di lato, disposte come dalla planimetria allegata al verbale delle operazioni di riesumazione.

108. Per i fatti di Albenga nel dopoguerra sono stati processati davanti ai tribunali ordinari soltanto taluni dei correi di nazionalità italiana (LUBERTI, GHIO, ZAMBIANCHI) le cui severe condanne vennero in parte eseguite.

DOSSE aveva, tuttavia, il completo comando e controllo sulle attività dei militari tedeschi e dei collaborazionisti nel territorio e, quindi, il suo ruolo è quello di maggiore responsabilità, perché: era Comandante militare del territorio di Albenga; da lui dipendeva la *Feldgendarmarie*, che aveva sede al piano inferiore dello stesso edificio della

Ortskommandatur; la durevole fedeltà di LUBERTI è sintomatica del rapporto di stretta subordinazione agli ordini diretti di DOSSE; aveva il controllo disciplinare sulle attività dei membri della *Feldgendarmarie* e risulta aver coperto le attività del correo STRUPP, Comandante della *Feldgendarmarie*; presiedeva lo *Standgericht* di Albenga.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

(a) La giurisdizione militare

109. La contestazione dell'imputazione ed il conseguente radicamento della giurisdizione penale militare richiedono in primo luogo l'accertamento dell'applicabilità della legge penale militare di guerra.

Le disposizioni rilevanti all'individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di codice penale militare contenute nel Libro I ("Della legge penale militare di guerra, in generale") del codice penale militare di guerra (c.p.m.g.), per le quali la legge penale militare di guerra è applicabile ai fatti commessi durante lo stato di guerra (art. 3 c.p.m.g.) e, generalmente, "nei luoghi che sono in stato di guerra" (art. 4 c.p.m.g.), anche nei confronti ai militari delle forze armate nemiche, quando uno dei reati contro le leggi e gli usi della guerra (artt.165-230 c.m.p.g.) sia commesso in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano (art. 13 c.m.p.g.) ed anche se il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra (art. 23 c.m.p.g.).

(a) L'esistenza di uno stato di guerra

110. A seguito dell'armistizio stipulato tra il Regno d'Italia e le Potenze Alleate il 3 settembre 1943 a Cassibile ed annunciato dal Maresciallo Pietro BADOGLIO il seguente 8 settembre del 1943, le forze armate tedesche presenti sul territorio italiano assunsero il controllo di fatto del territorio nazionale e vinsero con l'uso delle armi la sporadica resi-

stenza che, in mancanza di chiari ordini superiori, le poche forze armate del Regno d'Italia che non si erano sbandate avevano potuto loro opporre in Italia ed all'estero.

111. La presenza tedesca in Italia si trasformò, pertanto, da soggiorno autorizzato di truppe di uno Stato alleato ad occupazione militare da parte di uno Stato nemico, protrattasi sino alle date della liberazione progressiva ad opera delle forze della Resistenza e delle truppe Alleate, culminata nell'insurrezione generale dell'Italia settentrionale iniziata il 25 aprile 1945 e con la capitolazione delle forze tedesche e della Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.) il successivo 29 aprile.

112. In tale contesto, l'uso della forza militare tedesca, quantomeno dall'8.9.1943 al 25.4.1945, nei confronti tanto delle forze regolari italiane quanto delle formazioni armate della Resistenza, assunse il carattere di un conflitto armato internazionale.

Come generalmente avviene in occasione di conflitti armati internazionali in situazioni di occupazione, al conflitto internazionale si associò un conflitto interno, non-internazionale, derivante dal sostegno dato dalla Potenza occupante ad una delle parti politiche interne.

113. Il 25 luglio 1943 il Re d'Italia aveva fatto arrestare Mussolini ma con singolare scelta ne era stata disposta la detenzione sulla cima del Gran Sasso, da dove era stato fatto evadere già il 12 settembre da un commando aereo tedesco, in un'atmosfera di cameratismo con gli stessi presunti carcerieri.

Così Mussolini, con l'appoggio tedesco, aveva potuto costituire nel Nord Italia la R.S.I. (cd. Repubblica di Salò) che, tuttavia, non assunse mai il carattere di uno Stato indipendente e sovrano.

Infatti, da un lato, il governo fantoccio di Salò non fu mai riconosciuto dalla comunità internazionale e, dall'altro, non ebbe neppure la sovranità interna, dal momento che il controllo del territorio della R.S.I. non fu mai effettivo, sia per lo stato di guerra civile che per l'effettivo potere esercitato dalle truppe di occupazione tedesca e la subordinazione alle stesse delle autorità fasciste (in questo senso, anche il Tribunale militare di La Spezia, sentenza n. 45 del 22.6.2005, strage di Sant'Anna di Stazzema, p. 173).

114. Da un punto di vista storiografico, le date di inizio della guerra civile non coincidono con i momenti più significativi della caduta del regime fascista, quali il voto di sfiducia a Mussolini contenuto nell'ordine del giorno Grandi approvato dal Gran Consiglio del fascismo, l'arresto di Mussolini e l'instaurazione del Governo BADOGLIO (24-25 luglio 1943), l'annuncio dell'Armistizio tra il Regno d'Italia e gli Alleati (8 settembre 1943) ma, piuttosto, con la formale costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale (9 settembre 1943) ovvero della R.S.I. (annunciata da Mussolini già il 18 settembre del 1943 da Radio Monaco, fu fondata il 14 novembre 1943 dal Congresso del Partito Fascista Repubblicano con il "manifesto di Verona").

115. L'esistenza giuridica di un conflitto armato interno è, peraltro, oggetto di una consuetudine internazionale che è stata codificata nei termini previsti dal II Protocollo addizionale (Ginevra, 8.6.1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, che stabilisce la "protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali", integrando l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni del 1949. Per l'art. 1 del II Protocollo, sussiste un conflitto interno quando sul territorio di uno Stato sia in atto un conflitto armato tra "le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concentrate". Non bastano, pertanto, a dar luogo ad un conflitto rilevante per il diritto internazionale umanitario le "situazioni di tensioni interne... disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati come conflitti armati".

116. Indipendenti dalle sue date di inizio e di termine, pertanto, il conflitto armato interno tra le formazioni armate della Repubblica di Salò e quelle partigiane (nelle quali erano confluite anche parte delle truppe regolari sbandate del regno d'Italia) esisteva con certezza al momento del fatto (12 gennaio 1945), come nel processo è emerso attraverso la documentazione delle attività spionistiche e militari condotte da appartenenti a formazioni armate della R.S.I. ai danni delle formazioni partigiane (quantomeno da considerarsi "gruppi armati

organizzati”, quando non costituite da appartenenti alle sbandate Forze Armate del Regno d’Italia).

(a) I fatti contestati

117. L’imputazione contestata e la conseguente, del tutto condivisibile, prudenziale strategia processuale del PM hanno circoscritto l’oggetto della prova ad un unico evento, in cui hanno trovato la morte tutte le 12 vittime condotte alla foce del fiume Centa il 12 gennaio 1945.

118. Le altre uccisioni che hanno avuto luogo nella stesso contesto storico di oppressione della popolazione civile nel territorio interessato dai fatti e nelle quali i protagonisti della vicenda processuale sono stati anche verosimilmente implicati, non hanno avuto accesso in contestazione ed attraverso la produzione di materiale probatorio, se non mediante informazioni atte a fornire un contesto ed una ragione all’ideazione dei processi-farsa ed alle modalità esecutive del delitto contestato.

119. Lo stesso può dirsi anche per gli ulteriori gravissimi reati che sono stati commessi nella *Feldgendarmarie* di Albenga (ad es., torture, trattamenti inumani, amputazioni) in violazione di norme imperative del diritto internazionale umanitario vigente anche prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949, in base alla Convenzione de L’Aja del 18.10.1907.

120. Nessuna differenza in punto di diritto consegue nel presente processo dal fatto che nei rapporti tra la Germania e l’Italia fosse all’epoca dei fatti applicabile la precedente “Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre” stipulata a L’Aja il 29.7.1899, che entrambi gli Stati avevano ratificato il 4.9.1900 (autorizzazione alla ratifica italiana con R.D. 9.12.1900, n. 504), non avendo mai l’Italia fatto seguire alla firma (18.10.1907) della Convenzione del 1907 la sua ratifica.

La Convenzione del 1899, infatti, vincolava le parti contraenti ed impartire alle proprie Forze Armate istruzioni conformi (art. 1) al “Regolamento concernente le leggi ed i costumi della guerra terrestre” annesso alla Convenzione e che prevedeva espressamente che “nessuna pena collettiva... potrà essere decretata contro le popolazioni per

fatti individuali di cui esse non potrebbero essere considerate come solidalmente responsabili” (art. 50).

Ne consegue che la Germania fosse tenuta ad osservare, anche indipendentemente dalla natura consuetudinaria delle norme di diritto internazionale umanitario, le disposizioni in questione per effetto della natura obbligatoria del Trattato stipulato a L’Aja nel 1899.

[omissis]

123. Sono stati processualmente accertati tutti gli elementi costitutivi che definiscono l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice contestata e di cui all’art. 185 c.p.m.g.

124. Il fatto è stato commesso da un militare che, ancorché appartenente a Forze Armate straniere, è soggetto all’applicazione delle norme penali che sanzionano i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi contro lo Stato italiano od i suoi cittadini (art. 13 c.p.m.g.).

La qualità di militare, il grado ed il comando dell’imputato al momento del fatto sono state ricostruite nella relazione del CT e documenti allegati (parte dei quali acquisiti all’udienza del 3.4.2006).

125. Soggetti passivi sono stati degli inermi civili, che per lo Stato tedesco e le sue Forze Armate si qualificavano come “privati nemici... che non prendono parte alle operazioni militari (art. 185, co. 1, c.p.m.g.): “nemici”, dunque, nel solo senso di cittadini di altro Stato con il quale esiste un conflitto armato e non di “combattenti” o “belligeranti”, la cui nozione consuetudinaria richiederebbe requisiti di organizzazione, direzione, visibilità e reciprocità ovvero almeno (condizioni, peraltro, diverse da quelle di un’occupazione già in corso) che siano portate le armi (identico art. 1 dei regolamenti allegati alle Convenzioni de L’Aja del 1899 e 1907; vd. ora, art. 44 del I Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949).

Nessun elemento di prova è stato acquisito per corroborare un eventuale coinvolgimento delle vittime in operazioni belliche delle formazioni partigiane che, peraltro, nel periodo e in luoghi in cui sono ambientati i fatti non sono risultate attive.

Operazioni partigiane non sono state rilevate nella zona né in date prossime antecedenti né, tanto meno successivamente, a titolo di rappresaglia per l'eccidio commesso dai tedeschi.

Dal processo è soltanto emerso che alcune delle vittime furono sospettate di fornire vitto ai partigiani ovvero di essere agli stessi vicini per ragioni di parentela od altra relazione affettuosa. Nessuna di tali relazioni od attività, peraltro, è in grado di modificare la qualificazione giuridica della posizione di protezione goduta dai civili in tempo di guerra e di corrispondente responsabilità penale per chi aggredisca il bene protetto dalla norma spaziale.

126. Il fatto, inoltre, è stato commesso “per cause non estranee alla guerra”, tenuto conto che anche la semplice ed illecita eliminazione fisica delle vittime civili ha avuto luogo nel contesto di operazioni militari ed allo scopo di opprimere la popolazione civile per mantenere più agevolmente lo stato di occupazione del territorio ovvero per soddisfare la malvagia indole persecutoria sia dei collaborazionisti italiani (in particolare, di LUBERTI, GHIO ed altri) che dei concorrenti militari tedeschi (DOSSE, FUCHS, STRUPP, NÜSSLEIN, VIEL ed altri rimasti ignoti).

127. Neppure il processo ha consentito di ritenere integrati gli elementi negativi della fattispecie astratta.

Non sussisteva al momento del fatto alcuna condizione di “necessità militare”, dal momento che nessuna rilevante attività partigiana era segnalata nella zona e le vittime non rappresentavano esse stesse un pericolo grave ed attuale per l'imputato e per le forze sotto il suo comando (TSM, 25.10.1952, Kappler), non potendosi ritenere a tal fine sufficiente una generica convenienza dell'eliminazione dei civili per le operazioni militari della Potenza occupante (CMA, 7.3.1998, Priebke).

Un “giustificato motivo”, inoltre, non potrebbe essere individuato in una generica ipotesi di rappresaglia, dal momento che di questa mancavano tutti i presupposti, per non essere seguito il fatto da alcuna azione dello Stato italiano in violazione del diritto internazionale e per difettare i requisiti della necessità e proporzione (in proposito, nel nostro ordinamento, art. 8 del R.D. 8.7.1938, n. 1415 – “legge di guerra”). Nè potevano gli ante-

cedenti del fatto essere configurati in termini di “presa di ostaggi” (essendo mancata qualsiasi pubblica offerta di rimmetterli in libertà a determinate condizioni) e neppure, il fatto stesso, quale lecita “punizione collettiva” nei termini di cui alla Convenzione de L'Aja del 1907 (art. 50), in difetto di una dimostrata responsabilità quantomeno solidale dei civili per fatti anche individuali.

D'altra parte, nessuna norma del diritto bellico tedesco avrebbe, comunque, autorizzato attività di rappresaglia a livello di un reparto inferiore alla Divisione (Tribunale militare di La Spezia, sentenza 22.6.2005, n. 45, Sant'Anna di Stazzema, p. 180s).

128. Il comportamento di DOSSE ha realizzato la condotta tipica, consistente nell'aver cagionato la morte delle n. 12 persone indicate in imputazione.

La circostanza che l'evento sia seguito ad una condotta complessa nella quale hanno necessariamente partecipato più concorrenti, non impedisce di ricondurre all'imputato la responsabilità principale per la verifica dell'evento.

Ed invero, senza l'attività di ideazione, organizzazione, direzione, comando, controllo e copertura assicurata da DOSSE non sarebbe stato possibile per nessuno degli altri compartecipi determinare l'evento, tenuto conto del contesto di rigida organizzazione e disciplina militare caratterizzante l'operazione delle forze militari e di polizia coinvolte.

129. È stato, altresì, provato che l'ordine criminoso eseguito alla foce del centa il 12 gennaio 1945 sia stato impartito personalmente dall'imputato nelle forme di una pseudo-sentenza di morte, pronunciata in qualità di Presidente dello *Standgericht* di Albenga.

Il contributo causale di DOSSE all'evento è stato, pertanto, determinante e condizionale della mera esecuzione della decisione di mettere a morte le vittime.

La mancanza della prova documentale rappresentata da verbali o da provvedimenti pronunciati dallo *Standgericht* è del tutto spiegabile con le contingenze belliche ed è, comunque, irrilevante di fronte al puntuale quadro probatorio altrimenti acquisito agli atti.

130. In mancanza di qualsiasi prova documen-

tale sull'attività dello *Standgericht* di Albenga, neppure nulla è risultato sulla eventuale conferma delle sentenze da parte del Comandante di reggimento convocante (Colonnello Nikolaus STANGE).

D'altra parte, l'immediata esecutività delle sentenze degli *Standgericht* poteva seguire alla loro deliberazione anche senza la conferma. Ed invero, il collegio giudicante godeva di un'ampia discrezionalità per sottrarre le proprie sentenze all'intervento od al controllo dell'autorità militare convocante, sostanzialmente sul semplice presupposto di una decisione unanime del collegio in tal senso (Decreto dell'Alto Comando dell'Esercito del 4.11.1939).

Tnuto conto della natura *de facto* monocratica del giudizio in Albenga, DOSSE poteva liberamente sottrarre le sentenze da lui pronunciate al controllo del superiore.

131. Ove, tuttavia, le sentenze in questione fossero state effettivamente confermate dal Colonnello STANGE, avrebbe potuto porsi al più un problema di concorso di quest'ultimo con DOSSE, in caso di consapevolezza del progetto criminoso complessivo.

La conferma della sentenza, invece, atto integrativo di efficacia della stessa, sarebbe inidoneo ad incidere negativamente sulla fattispecie contestata a DOSSE, dal momento che la decisione di conferma sarebbe stata erroneamente adottata sulla base della sentenza dolosamente preordinata da DOSSE.

Pertanto, una eventuale conferma resa da STANGE sull'erroneo presupposto di un regolare svolgimento del processo da parte di DOSSE, mentre non sarebbe stata perseguibile in difetto dell'elemento soggettivo, non avrebbe comunque potuto dare una patente di legittimità alla condotta dell'imputato.

132. Il rapporto causale tra l'esplosione di colpi di arma da fuoco che ha determinato la morte delle vittime e l'ordine criminoso impartito da DOSSE non è ragionevolmente dubitabile, attese le modalità con le quali è avvenuta la preparazione dell'esecuzione stessa: pur avendo condannato a morte gli imputati, DOSSE li aveva congedati sorridendo e, coerentemente con tale simulazione, il giorno dopo era stata comunicata alle vittime una

falsa sentenza per la cui inesistente esecuzione era stata anche simulata la traduzione alla stazione ferroviaria anziché al luogo di esecuzione della decisione criminosa.

133. Il concorso di persone, sotto il profilo oggettivo, è provato dal coinvolgimento nella condotta contestata dei diretti subordinati militari dell'imputato (Luciano LUBERTI, il maresciallo Fritz Friedrich STRUPP, i Sergenti Johann Hans NÜSSLEIN, Alfred FUCHS, Hugo VIEL) e di altri rimasti ignoti.

Per quanto connotate da autonomi tratti di brutale e disumana ferocia, le condotte dei militari tedeschi e dei collaborazionisti che operavano alle dipendenze dirette di DOSSE nella Palazzina INCIS e, tra tutte, quelle di STRUPP e di LUBERTI, come ricostruite nelle coerenti ed attendibili deposizioni in atti, non possono essere separate da quella del Capitano ("*Hauptmann*") DOSSE.

Ed invero, le azioni dei subordinati avevano luogo con modalità drammatiche e non occultabili per tutti i militari tedeschi che facevano capo al Comando di zona sito nella Palazzina INCIS, che erano testimoni quotidiani delle torture praticate e delle frequenti esecuzioni che erano dirette, conosciute e approvate da DOSSE, che nella sua qualità assicurava a se stesso ed ai correi l'impunità.

134. Le circostanze che i concorrenti di DOSSE siano stati giudicati in precedenza, siano deceduti ovvero siano rimasti ignoti, non incide in alcun modo sulla responsabilità individuale dell'imputato a titolo di concorso nel reato contestatogli e sulla conseguente riferibilità allo stesso dell'intera condotta complessivamente realizzata dai compartecipi.

135. La peculiarità della fattispecie concreta richiede un chiarimento sulla qualificazione giuridica dell'esercizio da parte di DOSSE del potere di amministrare la giustizia militare.

136. L'istituzione degli *Standgericht* era prevista da precisi ordini impartiti dalla superiore autorità militare tedesca per motivi identificati nell'esigenza, almeno parziale, di rispondere alle lamentele delle autorità della R.S.I. per gli abusi in precedenza commessi dalle truppe di occupazione. Lo stesso DOSSE avrebbe compiuto abusi di ogni

genere ai danni della popolazione civile sottoposta ed avrebbe agevolmente occultato le sue pregresse responsabilità, godendo della fiducia del Comandante della Divisione.

Con l'istituzione ed il funzionamento dello *Standgericht* di Albenga, l'imputato ha perfezionato ed ammantato di un velo di fittizia legalità le sue illecite modalità di oppressione della popolazione civile inerme, destinataria della protezione umanitaria secondo il diritto internazionale ed il diritto bellico tedesco ed italiano vigente.

137. È bene, peraltro, chiarire che nessun addebito viene mosso all'imputato per la sola istituzione del e partecipazione al tribunale di guerra che presiedeva.

Tale istituzione era, infatti, sicuramente necessitata dall'esistenza di un ordine non criminoso, emesso dalla competente autorità militare e nei presupposti della legge militare tedesca di guerra. DOSSE, inoltre, risulta aver avuto il grado e comando per partecipare con le funzioni di Presidente allo *Standgericht* di Albenga.

138. È, invece, il concreto funzionamento di tale tribunale nella vicenda in atti ad essere oggetto di censura, in quanto strumento e passaggio obbligato per l'esecuzione del piano criminoso dell'agente.

In termini causali, infatti, senza la copertura dell'attività dello *Standgericht*, DOSSE avrebbe dovuto (continuare a) direttamente mettere a morte le vittime predestinate, dovendo poi verosimilmente rispondere ai suoi superiori sia del crimine di guerra di omicidio di civili che di disobbedienza all'ordine di procedere mediante il tribunale di guerra.

L'istruttoria dibattimentale non ha lasciato residuare alcun dubbio sul fatto che quantomeno il processo militare di guerra a carico delle vittime in imputazione indicate abbia avuto luogo in violazione di norme essenziali di costituzione del giudice e di difesa.

Tali violazioni, inoltre, non hanno valore neutrale e, cioè, non possono essere in alcun modo lette come negligenza, anche grave, nell'osservanza delle forme processuali.

139. La disapplicazione di norme imperative regolanti, tra l'altro, la composizione del giudice, la presenza di un difensore, la lingua del processo,

la lettura e traduzione della sentenza, deve essere interpretata alla luce di tutte le altre circostanze del fatto.

Al riguardo, le condizioni e modalità del sequestro, della detenzione, della tortura, e della esecuzione dei civili, unitamente agli artifici decettivi ideati ed attuati (mancata comunicazione ai condannati ed a familiari e concittadini sul reale destino delle vittime), rendono univoco il significato del rito applicato da DOSSE nello *Standgericht* da egli presieduto, in termini strumentalmente dolosi rispetto all'evento oggi contestatogli.

140. È appena il caso di osservare che le modalità esecutive richiamate, con esclusione del processo-farsa, sono esattamente quelle che ricorrono nelle ipotesi di "sparizione forzata" che, anche in altri contesti storici ed anche in tempo di pace, hanno consentito, attraverso la catena causale sequestro-tortura-omicidio-mancata informazione, la eliminazione fisica delle vittime e la prolungata impunità degli autori di tali condotte, che ora sono divenute oggetto di specifica norma incriminatrice nell'art. 7, §1 (i) e §2 (i) dello Statuto di Roma della CPI ed anche negli artt. 2 e 6 della "Convenzione per la protezione delle persone dalle sparizioni forzate" (New York, 20.12.2006).

141. Se questa era la funzione dello *Standgericht* nel caso concreto e, cioè, di commettere crimini di guerra ed assicurarsene l'impunità, nulla poteva avere a che fare con l'esercizio del potere pubblico.

Lo *Standgericht*, quindi, non ha esercitato una funzione giurisdizionale e DOSSE non amministrava giustizia ma, piuttosto, dirigeva un'attività in veste di privato e, quindi, come tale e non come giudice deve essere chiamato a risponderne.

In altri termini, l'esercizio della funzione di giurisdizione penale militare di guerra al di fuori dei limiti della norma attributiva del potere al giudice penale, realizza una ipotesi di inesistenza dell'attività svolta per carenza di potere in concerto, spostando la prospettiva funzionale dal pubblico al privato e dal lecito all'illecito.

Non si vuole, peraltro, affermare che di per sé costituisca reato qualunque attività apparentemente giudiziaria ma giuridicamente inesistente, dal momento che, al fine di qualificare l'antigiuridicità del fatto in termini penali, occorrerà sempre

verificare che la condotta realizzata dal “giudice” che ha posto in essere l’atto inesistente corrisponda ad una fattispecie incriminatrice astratta, così come sarà necessario dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla stessa norma penale.

142. In conclusione, l’imputato non deve rispondere del delitto ascrittogli perché ha presieduto un tribunale militare di guerra che ha pronunciato una sentenza di condanna a morte a seguito di un processo regolato dal diritto vigente. DOSSE viene oggi giudicato come un militare che ha reso occasionale l’istituzione di un organo di giustizia per attuare un piano criminoso, compiendo atti *iure privatorum*, in nessun modo riferibili alla funzione pubblica che gli era stata affidata.

Rimossa la stessa esistenza di un atto giuridico degli effetti mortali verificatisi, deve ritenersi che nello *Standgericht* di Albenga DOSSE non abbia pronunciato una sentenza ma, invece, deliberato formalmente una risoluzione criminosa, così impartendo a suoi subordinati non un ordine di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ma un ordine criminoso di giustiziare dei civili innocenti, la cui morte ne è conseguenza diretta.

DOSSE è, pertanto, tenuto a rispondere in sede penale ed a titolo individuale non di atti pubblici ma di atti illeciti compiuti personalmente.

(4) (c) L’elemento soggettivo

143. Il dolo intenzionale di produrre l’eventomorte si desume direttamente da tutte le modalità di macchinazione e preparazione della strage in contestazione.

La figura, peraltro, più sintomatica dell’elemento soggettivo dell’agente può agevolmente essere individuata nell’aver DOSSE regolato il funzionamento dello *Standgericht* in modo totalmente difforme dal diritto penale militare tedesco e tale da impedire la celebrazione di processi equi, sopprimendo anche ogni documentazione dell’attività “processuale” condotta in Albenga.

(4) (d) Il dolo di concorso

144. La compartecipazione a titolo di dolo degli altri concorrenti nel reato, con ruoli e contributi

causali diversi tra loro, è dimostrata dalla quantomeno entusiastica condivisione delle indicibili sofferenze fisiche e psichiche inflitte alle vittime in tutte le fasi della vicenda e sino al suo tragico epilogo ma anche dalla partecipazione di LUBERTI, STRUPP e FUCHS.

[omissis]

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

146. Nessuna causa di giustificazione può essere riconosciuta all’imputato.

147. L’adempimento di un dovere imposto da ordini superiori deve essere escluso, in primo luogo perché la circostanza è priva di rilievo di fronte alla natura criminosa dell’ordine.

Il principio dell’irrelevanza come scusante dell’ordine criminoso superiore, codificato negli atti istitutivi dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, è stato coerentemente affermato nella giurisprudenza dei Tribunali alleati stessi, codificato nei “Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga” e ribadito negli Statuti dei Tribunali internazionali attuali, nei quali l’esecuzione dell’ordine può costituire al massimo circostanza diminvente della responsabilità.

148. Infatti, l’art. 8 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga [annesso all’Accordo tra le Potenze alleate per il perseguimento dei grandi criminali di guerra delle Potenze europee dell’Asse (Londra, 8.8.1945)] prevedeva il valore soltanto (eventualmente) diminvente ma non scusante dell’ordine superiore, sottraendo al giudice qualsiasi sindacato sulla manifesta illiceità dell’ordine, che era oggetto di una presunzione assoluta di manifesta criminalità per i crimini di guerra. Identicamente disponeva l’art. 6 della Carta del Tribunale internazionale per l’estremo oriente (Approvazione del Comandante supremo delle forze alleate in estremo oriente, 19.1.1946). Diviene, sotto questa luce, superflua ogni prova della consapevolezza nell’agente della manifesta criminalità dell’ordine e, quindi, è irrilevante an-

che l'insindacabilità putativa.

149. I Principî vennero, poi, adottati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nel 1950, dopo essere stati oggetto di conferma all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Principio IV prevede che: "Il fatto che una persona abbia agito per eseguire un ordine del proprio governo o di un superiore non la esime da una responsabilità di diritto internazionale, purché essa abbia avuto la reale possibilità di effettuare una scelta morale".

Poiché i Principî sono stati adottati soltanto a livello politico, non possono considerarsi giuridicamente vincolanti per gli Stati.

150. Tuttavia, tutti i Principî, incluso il Principio IV citato e con esclusione della parte del Principio VI relativa alla punibilità del crimine contro la pace di aggressione, sono stati incorporati successivamente negli Statuti dei Tribunali internazionali penali *ad hoc* costituiti con risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite (NU) che, adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle N.U., hanno effetto obbligatorio *erga omnes*.

Così anche nello Statuto del "Tribunale internazionale per perseguire le persone responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex-Yugoslavia dal 1991" (ICTY - art. 7) ed in quello del "Tribunale internazionale per il giudizio dei responsabili del genocidio e delle altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Rwanda e dei cittadini del Rwanda responsabili per il genocidio ed altre violazioni analoghe commesse nel territorio degli Stati confinanti, tra il 1 gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994" (ICTR - art. 6, §4).

Analogamente, anche nella codificazione delle norme applicabili davanti alle altre forme di giustizia penale internazionale od internazionalizzata fondata su Trattati od Accordi ovvero comunque stabilite sulla base di risoluzioni del CdS, sono state riprodotte norme di irrilevanza dell'ordine superiore dal contenuto equivalente.

Così, infatti, in: Statuto della Corte Speciale per la Sierra Leone (SCSL - art. 6, §4.....) il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine

di un Governo o di un superiore (NON) esclude la responsabilità penale ma può essere considerato un'attenuante se la Corte Speciale ritiene che sia conforme a giustizia"); Regolamento n. 2000/15 dell'Amministrazione transitoria delle N.U. a Timor Est, che costituiva Collegi giudicati per reati gravi nella Corte distrettuale Dili, in vigore dal 6.6.2000 (UNTAET, Sezione 21: "Il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un Governo o di un superiore non esclude la sua responsabilità penale ma può essere considerato un'attenuante se un Collegio ritiene sia conforme a giustizia"); Camere straordinarie per il giudizio dei crimini commessi dai *Khmer Rossi* (Legge della Cambogia del 2.1.2001, art. 29: "il fatto che un sospettato abbia agito in esecuzione di un ordine del Governo della *Kampuchea* democratica o di un superiore non esclude la responsabilità penale individuale del sospettato").

151. Lo Statuto della Corte penale internazionale (Roma, 17.7.1998), tuttavia, non contiene una disposizione espressa al riguardo. L'articolo 31 dello Statuto di Roma (CPI) elenca le cause di giustificazione tipiche ma riserva alla Corte l'applicazione in giudizio di ulteriori circostanze desumibili dal diritto applicabile (art. 31, §3).

Per contro, lo Statuto del Tribunale Speciale per il Libano (in allegato al Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza, S/2006/893 del 15.11.2006) non prevede espressamente alcuna causa di giustificazione e fa rinvio al diritto sostanziale del codice penale libanese limitatamente alle fattispecie incriminatrici rientranti nella giurisdizione *ratione materiae* ed all'elemento soggettivo, alla partecipazione ed al reato associativo (art. 2). Peraltro, i giudici del TSL sono dotati di potere normativo, così come già quelli dell'ICTY e del ICTR (art. 15 ICTY ed art. 14 ICTR), potendo essi stessi introdurre sia in via originaria che derivata eventuali norme, anche di natura sostanziale, attraverso le Regole di procedura e prova (art. 28, §1): "adottare regole di procedura e prova per la condotta della fase preliminare dei procedimenti, i processi e gli appelli, l'ammissione della prova, la protezione dei testimoni, delle vittime ed *altre materie opportune*".

152. La violazione del principio di legalità, per la genericità dell'elemento assunto a fonda-

mento del potere normativo fu contestata, senza successo, davanti alla Camera di Appello ICTY nel caso *Tadic (Appeal Judgement on Allegations of Contempt Against Prior Counsel Milan Vujan* del 27.2.2001).

153. In tema di adempimento del dovere derivante dall'obbligo di obbedienza all'ordine superiore militare, trova applicazione l'art. 40 c.p.m.p., norma abrogata (art. 22, legge 11.7.1978, n. 378) ma più favorevole rispetto all'art. 51 c.p., che è oggi applicabile anche ai reati militari.

L'art. 40 c.p.m.p. stabiliva la regola dell'ordinaria irresponsabilità del militare che eseguisse un ordine costituente reato (co. 2), prevedendo in via eccezionale la responsabilità anche dell'esecutore, per il caso che la criminalità dell'ordine fosse manifesta (co. 4):

“1. Per i reati militari, in luogo dell'art. 51 del codice penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine di un superiore o di altra Autorità competente, esclude la punibilità.

3. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di alta Autorità, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato”.

154. La regola della normale scusabilità dell'ordine superiore vincolante si fondava sulla sostanziale inesigibilità giuridica di un comportamento diverso di fronte ad un conflitto di doveri (di obbedienza e di Liceità), con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo intenzionale. Rispetto alla regola generale, l'eccezionale responsabilità conseguiva alla violazione del limite di manifesta criminalità dell'ordine, la cui abietività riconoscibilità da parte dell'agente imponeva un dovere opposto a quello di obbedienza e, cioè, di astenersi dalla condotta richiesta dall'ordine, che si doveva ritenere avesse perso il carattere di vincolatività per contrasto con norme imperative di legge. Tale disciplina era, quindi, anche sostanzialmente identica alla norma speciale oggi vigente, per la quale “il militare al quale venga impartito un ordine... la cui esecuzione costituisca comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire

l'ordine” (art. 4, co. 4, l. 11.7.1978, n. 382; CMA del 7.3.1998, Pirebke e Hass, §3.3.3.).

In termini correnti, può rilevarsi che l'ordine manifestamente criminoso avrebbe dovuto ritenersi inesistente perché emesso dal superiore in carenza di potere in concreto, per violazione dei limiti intrinseci della norma attributiva del potere e, dunque, la sua esecuzione si pone come fatto illecito autonomo da quello di chi ha dato l'ordine, che risulta inidoneo a fornire un fondamento giuridico agli atti successivi.

Tale regolamento del rapporto tra dovere di obbedienza e di legalità è, sostanzialmente, identico a quello adottato dal §47 del codice penale militare tedesco applicabile all'epoca dei fatti ed anche a quello contenuto oggi nell'art. 51 c.p. che, all'epoca, costituiva *lex generalis*.

155. D'altra parte, neppure risulta esser stato impartito nella vicenda in questione alcun ordine superiore di giustiziare civili attraverso processi sostanzialmente inesistenti ma, anzi, è stato accertato processualmente che le vigenti disposizioni della legge penale militare tedesca avrebbero richiesto l'istituzione di uno *Standgericht* che assicurasse un nucleo minimo di diritti compatibili, per l'epoca e le circostanze, con un ragionevole esercizio della difesa.

DOSSE agì, pertanto, di propria iniziativa nell'ideazione ed esecuzione di un complesso piano criminoso, in totale deviazione dagli ordini ricevuti dietro i quali non può trovare, pertanto, alcun riparo.

156. La difesa ha chiesto il riconoscimento dell'esimente dell'adempimento del dovere imposto dall'ordine superiore, argomentando che le sentenze pronunciate da DOSSE sarebbero state soltanto firmate dall'imputato per poi essere confermate dai suoi superiori (pag. 65, trascrizione udienza 3.11.2006), secondo una scala gerarchica che gli sopraordinava il Generale LIEB (comandante della Divisione), il Feldmaresciallo KESSELRING (Comandante in Capo nell'Italia occupata) ed il *Führer* stesso.

Tuttavia, il codice penale militare di guerra tedesco prevedeva la possibilità che l'obbligo di conferma delle sentenze fosse derogato sostanzialmente a discrezione dello stesso *Standgericht* (§77). Inoltre, dal dibattito è emerso che nessuna neppure astratta possibilità di conferma delle sentenze da

una superiore autorità vi sarebbe stata, sia per la ravvicinata successione temporale dell'esecuzione rispetto alla condanna che per l'altrimenti non spiegabile condotta decettiva nei confronti dei condannati, ai quali neppure era possibile esercitare il diritto di appellarsi.

157. Al momento del fatto, gli ordini esistenti per DOSSE prevedevano che fosse costituito un Tribunale che doveva funzionare secondo le vigenti disposizioni di guerra.

L'assoluta mancanza di ordini conformi alla condotta criminosa tenuta dall'agente esclude ogni necessità di considerare la "manifesta criminalità" dell'ordine, poiché soltanto la condotta di DOSSE presentava caratteristiche illecite.

Neppure l'ulteriore argomentazione della difesa, econdo la quale l'imputato avrebbe esercitato atti comunque espressivi del potere sovrano del *Führer* e, per ciò stesso "di alto valore sociale" è degna di pregio.

Infatti, qualunque potesse essere il valore soggettivamente attribuito ad un crimine di guerra nella sfera volitiva dell'agente o del suo *Führer*, tale circostanza attiene soltanto ai motivi a delinquere ed è, quindi, irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, mentre potrebbe essere valutata in sede di riconoscimento delle circostanze.

Ciò che, invece, rileva in questa sede è l'oggettiva anti-giuridicità della condotta, derivante dalla sua assoluta e non controversa conflittualità con le norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio che, costituendo *jus cogens*, erano vincolanti anche per la Germania nazista e per i suoi agenti nella condotta delle ostilità, così come il conforme diritto penale militare di guerra tedesco ed italiano dell'epoca.

158. Per le modalità tutte di ideazione, preparazione ed esecuzione dei crimini in questione, non può neppure argomentarsi in favore di uno stato di necessità, ancorché putativo.

Non è stato, infatti, né acquisito né desunto da mezzi di prova né, tantomeno, riferita da alcuna parte l'esistenza di una situazione legittimante ad una reazione nei termini di cui all'art. 54 c.p.

DOSSE ha liberamente ideato e scelto di attuare il complesso piano criminoso accertato e nessun elemento di coercizione della sua volontà è emerso: nessun superiore lo ha minacciato di mali ingiusti per una diversa condotta, nessuna punizione risul-

ta essere stata comminata per condotte difformi da quella dell'imputato.

Per contro, le attività repressive concepite ed attuate da DOSSE prima dell'istituzione e del funzionamento dello *Standgericht* di Albenga pur essendo rimaste estranee al tema di prova in quanto non contestate, forniscono indizi valutabili ai fini delle condizioni soggettive in cui l'autore ha operato.

Al riguardo, è provato che DOSSE fosse stato incaricato dal superiore Generale LIEB di condurre indagini su abusi ed eccidi nei confronti della popolazione civile avvenuti nell'ambito della sua giurisdizione e che nessuna azione punitiva ne derivò.

Anche a prescindere dalla riferibilità soggettiva a DOSSE di tali fatti illeciti, che il comando di Divisione tedesco riteneva doversi accertare, nessun attuale pericolo di un danno grave alla propria od altrui persona avrebbe potuto essere ragionevolmente supposto, per la semplice richiesta ricevuta di accertare eventuali responsabilità, da parte di un agente modello in buona fede.

Ancor meno credibile appare una simile argomentazione se si tiene conto del fatto che, una reazione ad un eventuale timore per il mancato adempimento dell'ordine di accertare responsabilità di fatti progressi, avrebbe dovuto ragionevolmente indurre DOSSE ad astenersi dal compiere ulteriori abusi sulla popolazione civile, anziché ricercare mezzi più sofisticati per ammantare la sua condotta di legalità.

Non sarebbe, in definitiva, possibile espandere la portata di una norma eccezionale ad efficacia scriminante sino a farvi ricomprendere una minaccia putativa derivante da un generico timore fondato su un ipotetico ordine di giustiziare civili mediante processi-farsa: nessun ordine esisteva in tal senso ed esisteva, invece, un ordine di accertare violazioni delle leggi e degli usi di guerra commessi dalle truppe tedesche occupanti sotto il comando di DOSSE.

[omissis]

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

167. L'istruttoria dibattimentale ha accertato i fatti contestati che in sé e per le circostanze e modalità di commissione rivestono la massima gravità.

Tenuto conto delle caratteristiche tutte della vicenda storica e della qualificazione giuridica dei fatti, il concorso degli ordinari parametri di determinazione discrezionale della pena (art. 133 c.p.) è sottolineato nel contesto di una valutazione complessiva del fatto circostanziato, anche al fine di pervenire ad una valutazione ponderata della eventuale sussistenza di circostanze attenuanti.

(g) (i) Le circostanze aggravanti

168. È appena il caso di rilevare che il riconoscimento di anche soltanto una delle circostanze aggravanti contestate determina la pena dell'ergastolo in misura fissa, mentre il Tribunale ritiene pienamente raggiunta la prova dell'esistenza di tutte le aggravanti in questione.

169. La premeditazione (art. 577, co. 1 n. 3, c.p.).

Il piano criminoso dell'autore è stato particolarmente elaborato e di attuazione prolungata, essendo consistito in complessi ed articolati atti preparatori di natura informativa (rete di informatori), poliziesca (sparizione forzata, detenzione, trattamento inumano, tortura), para-giudiziaria (finti processi) ed escutivi (finti trasferimenti, esecuzioni ed interramenti).

Tutte le attività di accurata predisposizione dei mezzi e delle modalità esecutive da parte di DOSSE, hanno richiesto un intervallo prolungato tra la liberazione criminosa e la condotta, sia per il piano generale che per il fatto specifico contestato in imputazione (Cass. Sez. I, n. 201739/1995). Nel caso di specie, infatti, tra la sparizione forzata, il giudizio e l'esecuzione delle vittime, sono intercorse anche tre settimane.

La lunga mora, evidentemente indispensabile nel programma criminoso per assicurare la raccolta di informazioni con mezzi violenti ed accrescere lo stato di incertezza e terrore sia delle vittime che della popolazione civile dominata, avrebbe consentito a chiunque, pur nelle condizioni storiche concrete, di intervenire ovvero di omettere di portare ad ulteriori ed irreparabili conseguenze i primi atroci atti compiuti.

L'imputato, invece, denotando un'incrollabile risoluzione, ha mantenuto costante la decisione di assicurare l'evento morte attraverso il complesso meccanismo ideato, sino a realizzarlo appieno.

170. L'uso di mezzo insidioso (art. 577, co. 1 n. 2, c.p.)

La cricostanza è integrata dagli espedienti accertati in giudizio e messi in atto per assicurare la sparizione, la detenzione e l'esecuzione delle vittime, ingannando esse stesse, così come i loro familiari e concittadini.

171. Le sevizie e la crudeltà (art. 577, co. 1 n. 3 in relazione all'art. 61 n. 4 c.p.)

La condotta è stata costantemente caratterizzata da mezzi violenti, decettivi e malvagi, nei primi atti orientati ad estorcere informazioni attraverso maltrattamenti e torture consumati nei locali dalle *Feldgendarmarie*, per le modalità del processo-farsa e per gli artifici per sviare l'attenzione dei condannati e dei loro cari e concittadini dal destino reale. Alle vittime sono state, pertanto, inflitte "sofferenze che oltrepassano i limiti del normale sentimento di umanità" (Class. Sez. III, 5.6.1985, Lombardo, in Cass. Pen., 1986, 1930; Cass. Sez. I, 7.3.1996, Flore, m. 204.071), così sottraendo l'evento al suo normale processo di causazione (Cass. Sez. I, n. 196417/1993 e n. 145246/1980).

172. Considerata la determinazione in misura fissa della pena perpetua per effetto delle aggravanti di cui all'art. 577 c.p., anche ove fossero state contestate ed eventualmente riconosciute, le ulteriori circostanze aggravanti ipoteticamente ravvisabili nel fatto ma non contestate (art. 61 n. 1; 112, co. 1, 2 e 3, c.p.) e per le quali, dunque, opera per questo giudice la preclusione di cui all'art. 522 c.p.p. non avrebbero prodotto alcun effetto in sede di determinazione della pena ma, piuttosto, di ricostruzione storica e del disvalore del fatto.

(g) (ii) Le circostanze attenuanti

173. Le attenuanti comuni (art. 62 c.p.).

Nessuna circostanza attenuante comune è ravvisabile nel fatto storico accertato.

[*omissis*]

197. La sussistenza della responsabilità penale per il reato continuato circostanzito contestato e l'inapplicabilità di qualsiasi attenuante comune o generica vincola il giudice nella determinazione della pena nella misura edittale fissa dell'ergastolo

(artt. 575 e 577 c.p.).

198. Dal momento che l'applicazione di qualsiasi altra pena al caso concreto avrebbe comportato un erroneo riconoscimento, disriconoscimento o ponderazione di circostanze del reato, la pena concretamente applicabile all'imputato non può ritenersi sotto nessun profilo comminata per ragioni di esemplarità ma esclusivamente per motivi di legittimità e giustizia.

Infatti, poiché per la situazione di diritto in esame il legislatore stesso ha effettuato la valutazione sulla proporzionalità e la necessità della sanzione, anche ai fini di prevenzione generale e speciale, è sottratto al giudice il giudizio sull'equità della pena che è chiamato ad applicare, con riferimento ad ipoteticamente ammissibili pene sia inferiori che superiori.

È da ritenersi, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non possa avere applicazione al reato continuato l'istituto dell'aggravamento della pena perpetua con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni, previsto soltanto per l'ipotesi di concorso formale di reati (art. 72, co. 1, c.p.), anche a voler prescindere dalla giurisprudenza di merito che ritiene la specialità dell'art. 54 c.p.m.p. rispetto all'art. 72 c.p. con la conseguenza che, per i reati militari in precedenza puniti con la pena di morte (art. 1, legge 13 ottobre 1994, n. 589), si applica ora la pena fissa dell'ergastolo (Corte militare di Appello, Sent. 7.3.1998, Priecke, §3.3.15).

199. I crimini di guerra sono normalmente ritenuti imprescrittibili in diritto internazionale, anche se non può dirsi formata in proposito una norma consuetudinaria per difetto di una prassi univoca degli Stati come, a titolo meramente esemplificativo, è dimostrato dalla legislazione penale militare di guerra italiana (che oltre ai casi di reati punibili con l'ergastolo continua a prevedere il regime di prescrizione) e, soprattutto, dal ridotto numero di ratifiche e dalla conseguente mancata entrata in vigore delle Convenzioni sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità delle Nazioni Unite (New York, 26 novembre 1968) e del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 25 gennaio 1974).

200. Tuttavia, l'art. 29 dello Statuto della Corte penale internazionale riconosce l'imprescrittibilità dei crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte (art. 5 Statuto) e, quindi, per quello che qui interessa, delle gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

Sotto tale profilo, la riconducibilità del reato accertato in questa sede nell'ambito del crimine di guerra di cui all'art. 8, §2 (a) (i) ("omicidio volontario") dello Statuto di Roma avrebbe, comunque, reso imprescrittibile il reato per effetto dell'ordine di esecuzione contenuto nella legge italiana di ratifica dello Statuto (legge 12 luglio 1999, n. 232).

201. Nel nostro ordinamento, tuttavia, l'applicazione della pena dell'ergastolo rende sempre



1.

Albenga. Le salme dei patrioti caduti alla foce del Centa riesumate e composte nelle bare in piazza San Michele il 10 giugno 1945, giorno del funerale celebrato dal Vescovo di Albenga, mons. Angelo Cambiaso.

imprescrittibile il reato, sottraendolo al regime estintivo per effetto del decorso del tempo, previsto dall'art. 157 c.p. soltanto per i reati puniti con la pena della reclusione.

Né, in contrario, potrebbe argomentarsi che per la fattispecie-base contestata (art. 575 c.p.) è prevista la pena temporanea della reclusione e che all'applicazione dell'ergastolo il giudice perviene soltanto per effetto del riconoscimento delle aggravanti contestate. Infatti, l'art. 157, co. 2, c.p. espressamente regola la fattispecie concreta che si definisce in

sentenza, stabilendo che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto dell'aumento massimo stabilito per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, così diventando indeterminato nel massimo il tempo necessario a maturare la prescrizione (conforme, Corte militare di Appello, Sent. 7.3.1998, Priebke, §3.3.15, conf. da Cass Sez. I, Sent. 16.11.1998).

[omissis]

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 ss c.p.p., 539 c.p.p.; 29 c.p.; 28 e 32 c.p.m.p.

DICHIARA

DOSSE Gerhard responsabile del reato continuato aggravato in rubrica ascrittogli e lo

CONDANNA

- (a) alla pena dell'ergastolo nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla degradazione, oltre alle spese ed alle ulteriori conseguenze di legge;
- (b) al risarcimento del danno derivante da reato, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili;
- (c) al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna delle vittime del reato, da pagarsi alle parti civili che rappresentano le persone offese;
- (d) al pagamento delle spese ed onorari in favore delle costituite parti civili, che liquida complessivamente, in favore di ciascuna parte civile, nella misura di Euro 2.500 (duemilacinquecento), IVA e CPA compresi;

ORDINA

la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto ed una sola volta, mediante affissione nei comuni di Torino ed Albenga nonché sul quotidiano "Il Corriere della Sera" ed altro quotidiano a maggiore diffusione nella Regione Liguria;

RISERVA

in giorni novanta il termine di deposito della motivazione.

Così deciso in Torino, 13/11/2006

Il Presidente estensore
Dott. G. Roberto BELLELLI

Accanto a Dosse e ai suoi scherani tedeschi operò nell'azione criminale di persecuzione, torture e assassinio di partigiani ma anche di civili innocenti, Luciano Luberti, tristemente noto come il "Boia di Albenga".

I tratti caratterizzanti il personaggio emergono dalla sentenza della Corte di Assise, Sezione Speciale, di Savona del 24 luglio 1946 con la quale il Luberti veniva condannato "alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena". Con essa i giudici hanno accertato come il Luberti, arruolatosi in precedenza nella Marina tedesca, dal novembre del 1944 al 25 aprile dell'anno seguente, abbia "tenuto intelligenza con il tedesco invasore al fine di favorirlo asservendosi alla Feldgendarmerie di Albenga,

Non solo Dosse

IL BOIA DI ALBENGA LUCIANO LUBERTI

di cui diveniva il "boia" ed in tale qualità partecipando ad arresti arbitrari, rastrellamenti, sevizie e massacri di numerosi partigiani e di come nelle circostanze predette, abbia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di numerosi cittadini tra cui Andreino Bruno, Adolfo Tomatis, Amato De Giorgi".

La Corte, prima di dichiarare la colpevolezza del Luberti, osserva che egli prestava il suo servizio in un organismo che aveva per compito precipuo quello di ricercare e reprimere le forze ostili al nazifascismo e al quale egli servì da strumento efficace e necessario, collaborando alla raccolta delle informazioni, all'interrogatorio degli arrestati e allo svolgimento dei giudizi sommari. Essi si concludevano quasi sempre con la condanna alla pena capitale degli accusati i quali "dopo gli interrogatori, condotti per lo più con brutali sevizie, se ritenuto del caso, erano deferiti ad un tribunale da campo" in cui "non era ammessa l'assistenza di



difensori". In esito al giudizio "che durava normalmente non più di due o tre minuti, le frequentissime pronunce di condanna, venivano eseguite a tarda sera, alla foce del fiume Centa, in gruppi di 10-15 o anche più condannati che erano poi seppelliti in fosse comuni nella stessa località".

Secondo la Sezione speciale della Corte d'Assise di Savona il Luberti non si limitava a prestare opera di interprete bensì, insieme al marescallo Strupp, "egli fu l'animatore e il principale responsabile delle operazioni della gendarmeria di Albenga" nota per la sua efferatezza. "Resta quindi stabilito, senza possibilità di dubbio, che l'imputato non solo assisteva alle esecuzioni, ma vi prendeva parte attiva, ben meritandosi il titolo di "boia" e sono provati i delitti di omicidio in danno ai predetti arrestati, e di tentato omicidio nei confronti di Bartolomeo Panizza", testimone oculare dell'efferatezza del Luberti, fuggito roccambollescamente dal bunker del Centa presso il quale, dopo la Liberazione, furono riesumate le salme



2.

Albenga. La riesumazione (avvenuta nei giorni seguenti la Liberazione) delle salme dei patrioti fucilati dai nazifascisti presso il bunker alla foce del fiume Centa.

di 59 patrioti: giovani, donne e uomini di diversa età, condizione sociale e ispirazione ideale. Dopo il 25 aprile del 1945, la storia del Luberti è quella di tanti fascisti e collaborazionisti del tempo. Fugge con documenti falsi al seguito della 34^a divisione tedesca che lascia la Liguria verso il Piemonte.

Dall'ospedale di Torino, dove era stato ricoverato per una scheggia di mina fugge a Napoli-Portici e da lì, l'anno seguente, si arruola nella Legione straniera. In viaggio verso la Francia, al valico di Ventimiglia, viene riconosciuto dal partigiano Bruno Mantero, fratello di una delle vittime della Feldgendarmerie di Albenga. Arrestato, il Luberti, viene, come già detto, processato e condannato a morte il 24 luglio del 1946. Sentenza mai applicata, però!

La Corte suprema di Cassazione, in data 22 novembre 1947, rigetta il ricorso dell'imputato ma successivamente la Corte d'Appello di Genova, con ordinanza del 13 dicembre del 1950, commuta l'ergastolo in 30 anni di reclusione, ridotti poi a 20 e in seguito a 19. In realtà il Luberti, dopo appena 7 anni di carcere tra Savona, Porto Azzurro e Civitavecchia, viene liberato il 23 dicembre 1953.

Nei decenni seguenti la sua vita è costellata da

fatti gravi di cronaca nera che lo riportano in carcere e nel manicomio criminale di Aversa per l'omicidio di una sua amante.

Nel 1987 si laurea in Scienze politiche all'Università di Padova, relatore il prof. Sabino Acquaviva, con una tesi sui manicomi criminali. Nel giugno del 1996 viene intervistato da Sergio Tau per un programma TV in quattro puntate, andato in onda su RAIUNO nello scorso febbraio, dal titolo: "I vinti". Nel corso di questa trasmissione il Luberti, al riparo da ogni conseguenza giudiziaria, ha esibito, vantato e giustificato con dovizia di particolari le sue gesta nefande.

Del resto ancora nel dicembre dell'89 nella premessa di una sua pubblicazione intitolata "I camerati", affermava testualmente con spavalda vanteria: "ricordo che i tre sottufficiali: un sardo, un contadino e me, costituimmo, a un certo momento, in seno alla trentaquattresima divisione di fanteria, tutto l'apparato di repressione anti-partigiana... e in quattro mesi con lo scarso ingegno e con i pochi mezzi a disposizione, sgominammo bande, comitati, uccidemmo più di duecento ribelli e altrettanti ne catturammo" ed aggiunge che in questa azione furono ben superiori alle stesse Waffen SS.

Il bunker

Sotto un ontano fra i salici e la menta
serenamente vive il MERLO ACQUAIUOLO
che primo fu nei tuffi e terzo al volo
e 'n corsa quinto per 'na partenza lenta.

E scivola sull'acqua l'anima sgomenta
del CIGNO REAL che fu lasciato solo
da la crudele fionda d'un mariolo.
"Ancora sangue sugli argini del Centa!"

Eppur di pace pareva 'na stazione
un'oasi felice un paradiso in gioia.
"Straziaron qui l'Alice coi Navone

nel bunker grigio con stretta feritoia
ed i Fugassa col figlio del Simone.
Luberti fu 'l carnefice torturatore e boia".


Maurizio Calvo

da "Dalla Contrada al Cielo"



3.

Albenga. La lapide posta sulla parete esterna del bunker per ricordare i 59 albeganesi caduti.



4.

Albenga. Il bunker alla foce del Centa, presso il quale il Luberti e i tedeschi della Feldgendarmaria assassinarono 59 partigiani: uomini, donne, giovani.

Il territorio del Comune di Albenga è “segnato” da numerosi monumenti e targhe dedicati ai caduti durante la Resistenza.

Su di essi sono incisi i nomi di quanti hanno immolato la loro vita per la libertà.

Crediamo opportuno, in questa circostanza, pubblicare la documentazione tratta dal volume “Memoria nella pietra. Monumenti alla Resistenza ligure, 1945-95” edito dall’Istituto della Resistenza in Liguria di Genova.

I CADUTI ALBENGANESI DURANTE LA RESISTENZA

Albenga, foce del Centa.

Lapide in marmo

Iscrizione: Le acque del Lerrone, dell’Arroscia / del Pennavaire, del Neva confuse nel Centa / ricordano i sanguinosi combattimenti / sostenuti dalle Brigate Garibaldine / della “Cascione” e della “Bonfante” / contro le arroganti forze nazifasciste / così come testimoniano il tenace / e fiero sostegno / delle Popolazioni di queste valli / stragi, persecuzioni, distruzioni / che gli Abitanti subirono / su questa riva / l’amore per la Libertà e la Giustizia / nell’ombra bieca del bunker hitleriano / fu offeso con vile e cieca rappresaglia / dai nazifascisti che martirizzarono / cinquantanove persone / Nel quarantennale della Resistenza / vivo come nell’ora della tragedia / rimane il ricordo di quei giorni / Albenga, 3 marzo 1985 / L’Amministrazione / Comunale / Il Comitato Unitario Antifascista / per la difesa delle / istituzioni Democratiche.

Inaugurazione: 3 marzo 1985.

Albenga, foce del Centa.

Lapide in marmo riferita alla fucilazione (collocata sul sito di un bunker tedesco accanto ad altra lapide alle brigate “Cascione” e “Bonfante”)

Iscrizione: L’Unione Donne Italiane / ai Martiri della Libertà / Aschero Attilio / Abbo Germana / Alessandri Luigi / Bertoglio Antonio / Colombo Alessandro / Cavallera Severino / Porcella Ernesto / Carlo Emilio / Cristofori Vittorio / Calmarini Giuseppe / De Lorenzi Piero / Epolone Pio / Fugassa Giovanni / Ferrari Erminia / Ferrari Giovanni / Gandolfo Amerigo / Gandolfo Angelo / Gandolfo Silvestro / Isoleri Gino / Leoncelli Alice / Merlino Mario / Mosso Ennio / Moresco Giuseppe / Mantero Agostino / Manfro Mario / Nano Francesco / Navone Pietro / Navone Annibale / Navone Alfredo / Navone Gerolamo

/ Ottonello Adelfo / Casanova Maria / Faroppa Pasquale / Fugassa Emilio / Fugassa Emilio Domenico / Pastorino Vittorio / Parolo Cirillo / Parolo Leonido / Rossella Leandro / Roveraro Angelo / Roveraro Prospero / Schivo Giovanni / Simone Esirido / Siffredi Marcello / Seme-ria Giuseppe / Sapello G. Batta / Scrigna Bartolomeo / Siccardi Arterio / Tomati Andrea / Tomati Francesco / Tomatis Adolfo / Viale Giovanna / Vasile Pietro / Vignola Luigi / Vignola Settimio / Viaggio Iginio / Zunino Gino / Ignoto / Ignoto.

Committente: Unione Donne Italiane.

Albenga, frazione Bastia, località Rocce del Gatto.

Lapide in marmo riferita a rappresaglia.

Iscrizione: Il 1° giugno 1944 / furono barbaramente trucidati / da nazi fascisti / Girlando Mandracchi / Giovanni Gallo / Augusto Massabò / In memoria / Reduci e Partigiani di Leca / posero.

Committenti: A.N.P.I. di Leca d’Albenga, Associazione Reduci e Partigiani di Leca d’Albenga.

Albenga, frazione Leca d’Albenga, cimitero (località Campastro).

Sacrario: scultura in marmo, bassorilievo in marmo, croce, lapidi in marmo.

Iscrizione: Piangano le donne Ricordino gli uomini. // Caduti per la Libertà / col conforto della loro fede in-crollabile / nei destini d’Italia / Di Ferro Roberto / Abbo Germana / Zunino Gino / Pastorino Vittorio / Casanova Giovanna / Priolo Giuseppe / Massabò Augusto / Massilia Santo / Ghiglieri Francesco / Rossella Leandro / Riva Annibale / Isnardi Piero / Ascheri Attilio / Gallo Giovanni / Amato Antonino / Bolla Ezio / Mantero Agostino / Ferrua Gino / Viale Giovanna / Vasile Pietro / Ottonello Adolfo / Marzacchi Girlando / De Pascali Francesco / Botto Italo / Moresco Giuseppe.

Committente: A.N.P.I. di Albenga.

Autore: Ferdinando Maragliano, scultore.



5.

Albenga. Il monumento alla Resistenza di Adriano Bimbi inaugurato il 10 maggio 1992.

Albenga, frazione Leca d'Albenga, cimitero, muro di cinta (località Campastro).

Lapide in marmo riferita a fucilazione

Iscrizione: Martire della Libertà / Bonifazio Giacomo / di anni 22 / fucilato dai nazi-fascisti / il 30-8-1944.

Committente: A.N.P.I. di Albenga..

Albenga, frazione Leca d'Albenga, piazza Torino.

Lapide in marmo, bassorilievo in marmo (collocata accanto a lapidi e bassorilievo ai caduti del 1915-18 e del 1940-45).

Iscrizione: Perché sia scolpito nei cuori / come in questo marmo / il nome di coloro che per la / Libertà e la Giustizia / offrirono la vita / 1945-1965 / A.N.P.I. Leca / Abbo Germana / Ansaldo Eugenio / Casanova Giovanna / Dolla Ezio / Ferrua Gino / Isnardi Pietro / Moresco Giuseppe / Massabò Augusto / Ottonello Adelfo / Rossella Leandro / Vasile Pietro / La Città di Albenga memore e riconoscente.

Committenti: A.N.P.I. di Leca d'Albenga, Comune di Albenga.

Inaugurazione: 1965.

Albenga, località Regione Mare, via Amalfi.

Stele in pietra e marmo riferita a fucilazione.

Iscrizione: Vittime della nequizia umana / nazifascista / Giovanni Schivo 4-4-1891 / Antonio Bertolio 29-6-1896 / Giovanna Casanova 17-7-1912 / Adelfo Ottonello 4-11-1912 / Silvestro Gandolfo 12-5-1905 / Amerigo Gandolfo 29-11-1908 / Gino Zunino 6-11-1926 / 8-9-1943 - 25-4-1945.

Albenga, piazza F. Petrarca.

Sculture in bronzo, lapide in bronzo.

Iscrizione: Fu la stagione del coraggio / La Gente di Albenga / e dei suoi dintorni / non si arrese alla prepotenza / nazista e fascista. / Lungo le coste / e sulle montagne / il Popolo / organizzò la Resistenza: / le madri, / le spose, le fidanzate / non trattennero gli uomini. / Così si compì il generoso riscatto / della Patria / salvandone l'onore / ieri per oggi. / Albenga 10-5-92.

Committenti: Comitato unitario antifascista per la difesa delle Istituzioni democratiche. Comune di Albenga.

Autore: Adriano Bimbi, scultore.

Inaugurazione: 10 maggio 1992.

Albenga, via Fiume.

Lapide in marmo riferita a tortura (collocata su una parete dell'edificio che fu sede della gendarmeria della Gestapo).

Iscrizione: Questo edificio / tana della Gestapo nel 1943-45, / occupanti i nazi-fascisti. / Vide carcere e sevizie per coloro che, / sospetti di amare la Libertà o rivendicarla, / andarono incontro a martirio alla foce del Centa. / Tu che passi ricorda: / la strada della Libertà e della Democrazia ha / conosciuto martirio, dolore, lutto. / Non abbia più a ripetersi. / Albenga, XXV aprile 1945 - XXV

aprile 1984 / A.N.P.I. - F.I.V.L. L'Amministrazione Comunale.

Committenti: A.N.P.I. di Albenga, F.I.V.L. di Albenga, Comune di Albenga.

Inaugurazione: 25 aprile 1984.

Albenga, via Trieste. Chiesa del Sacro Cuore, cappella laterale.

Lapide in marmo riferita a combattimento e fucilazione (collocata presso altre lapidi ai "Caduti per la Patria", ai "Combattenti superstiti alla Guerra 1940-1945", agli "Avieri caduti per la Patria", ai "Marinai caduti per la Patria", ai "Caduti della Guerra 1915-1918").

Iscrizione: [...] Martiri per la Libertà / Isnardi Ambrogio / Massaglia Santo / Parolo Leonido / Riva Annibale / Parolo Cirillo / Abbo Germana / Cristofori Vittorio / Amoretti Mario / Siffredi Aldo / Denegri Lino / Rossello Leandro / Casanova Giovanna / Manfro Mario / Gaggino Francesco / [fotografia senza nome] / Vignola Luigi / Carinci Giacomo / Chiesa Mirco / Terrera Giovanni / Poggi Costantino / Schivo Giovanni / Aschero Attilio / Massabò Augusto / Podestà Nicolò / Vasile Pietro / Pastorino Vittorio / Tornati Francesco / Semeria Giuseppe / Epolone Pio / Fugassa Gino / Vignola Settimio / Obbia Giuseppe / Amerigo Gandolfo / Perondi Aldo / Enrico Pietro / Botto Italo / Dolla Ezio / Bruno Andreino / Mantero Mario / Salvi Paolo / Merlino Mario / Denegri Nino / Roveraro Prospero / Tomati Andrea / Riolo Giuseppe / Foroppia Pasquale / De Pascali Francesco / Baletti Emilio / Danni Stefano / Viale Giovanna / Ferrua Gino / Pastorino Vittorio / Moresco Giuseppe / Denegri Antonio / Claro Emilio / Ottonello Adolfo / Zunino Gino / Fugassa Giovanni / Marco Lucrezio / Marasso Giovanni / Ten. Montani Giuseppe / Calmarini Giuseppe.

Albenga, viale Martiri della Libertà.

Museo della Resistenza (nell'edificio che fu sede del tribunale fascista).

Albenga, viale Martiri della Libertà, Museo della Resistenza.

Lapide in marmo.

Iscrizione: In questo edificio / ove per cento e più anni fiorirono e risuonarono vocianti / allegrie di fanciulli, / in una tragica parentesi storica, / tra il 1944 ed il 1945, / ebbero sede di comando ed azione le famigerate Brigate Nere / fasciste della Repubblica di Salò. / Non scordarne la cruenta presenza. / Medita / affinché la violenza, l'odio che degradano non possa più / trovare accoglimento in una libera Democrazia. / Giustizia, Uguaglianza, Libertà, Pace, / siano la nostra via. / Albenga, XXV aprile 1945 - XXV aprile 1984 / A.N.P.I. - F.I.V.L. L'Amministrazione Comunale.

Committenti: A.N.P.I. di Albenga, F.I.V.L. di Albenga, Comune di Albenga.

Inaugurazione: 25 aprile 1984.

CAMERA DEI DEPUTATI

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RINVENIMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZI-FASCISTI

Documento conclusivo

- a) Obiettivi dell'indagine conoscitiva
- b) Audizioni svolte
- c) Conclusioni
- d) Interventi proposti

Obiettivi dell'indagine conoscitiva

In data 18 gennaio 2001 la Commissione Giustizia ha deliberato una indagine conoscitiva sulla archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denuncia di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime.

L'indagine è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già da un primo esame, risultano essere anomale in ragione sia del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti sia della modalità della loro conservazione. Questi, infatti, sono stati ritrovati – anziché nell'archivio degli atti dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato – a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, in un armadio, con le porte sigillate e rivolto verso la parete, situato in uno stanzino, chiuso da un cancello di ferro.

La circostanza che tali documenti sembrerebbero essere stati occultati, piuttosto che archiviati, ha indotto il Consiglio della magistratura militare a deliberare, in data 7 maggio 1996, una indagine conoscitiva per stabilire «le dimensioni, le cause e le modalità della «provvisoria archiviazione»

e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di procedimenti per crimini di guerra». L'indagine si è conclusa con la deliberazione di una relazione conclusiva.

La circostanza, che ha indotto, prima, il Consiglio della magistratura militare e, poi, la Commissione Giustizia a deliberare una indagine conoscitiva, risale all'estate del 1994, quando in un locale di palazzo Cesi in via degli Acquasparta 2 in Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Nella relazione dell'organo di autonomia della magistratura militare si riporta che il carteggio era suddiviso in fascicoli, a loro volta raccolti in faldoni. Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa. Il materiale rinvenuto era in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di Commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra, che risultavano essere raccolti e trattenuti in un archivio, invece di essere inviati, ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale. Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, sui fascicoli figurava la *provvisoria archiviazione* adottata dalla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura generale Militare presso la Corte di Cassazione.

L'obiettivo dell'indagine del Consiglio della magistratura militare era naturalmente strettamente connesso ai compiti istituzionali di tale organo, per cui l'indagine mirava a verificare se vi fossero responsabilità di magistrati militari ancora in vita nell'occultamento delle pratiche rinvenute. Nonostante che questo fosse l'obiettivo, dalla relazione risulta che in occasione delle indagini emersero dei fatti estremamente importanti per la ricostruzione della vicenda, che si è andata sempre più prefigurando di carattere politico,

piuttosto che giuridico.

I gravi dubbi che la relazione suscita circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazi-fasciste e l'insistente disperata ricerca della verità da parte di associazioni dei partigiani, dei parenti delle vittime di tali stragi, dei comuni che ne sono stati tragici teatri ed, in particolare, del Comitato per la verità e giustizia hanno indotto la Commissione Giustizia a deliberare una indagine conoscitiva che chiarisca i termini complessivi della vicenda, che oramai assume una valenza sempre più politica. La delimitazione dell'ambito dell'indagine non ha potuto non risentire dello ristretto margine di tempo a disposizione della Commissione, in ragione dell'imminente conclusione della legislatura. L'indagine è stata deliberata infatti non tanto per verificare se da una analitica lettura dei fascicoli rinvenuti possano emergere nomi e responsabilità degli autori dei crimini, ma soprattutto per comprendere quali siano stati – se vi siano stati – i condizionamenti subiti dalla magistratura militare e se sarebbe stato quindi possibile, a tempo debito, perseguire i colpevoli. Individuare le responsabilità penali dei militari che hanno compiuto i crimini in questione dopo cinquant'anni di ritardo è difficile se non impossibile, poiché molti di essi, così come pure molti dei testimoni, sono deceduti. È possibile invece capire se le diverse Procure militari dei luoghi dove si svolsero i fatti avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei reati scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi, a tempo debito, i fascicoli. È parsa, pertanto, necessaria e urgente una valutazione parlamentare, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, al fine di verificare se vi sia stato un occultamento durato cinquant'anni, e poi valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, che verifichi gli ambiti delle eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche.

Audizioni svolte

Il programma delle audizioni è stato predisposto tenendo conto della indagine svolta dal Consiglio della magistratura militare, per cui sono stati sentiti la professoressa Paola Severino e il dottor Giuseppe Rosin, quali, rispettivamente, Vicepresidente e membro elettivo, oltre che relatore per

l'indagine svolta, dell'organo di autogoverno della magistratura militare, e il dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dalla cui richiesta di documenti necessari per il processo Priebeke è scaturito poi il ritrovamento dei fascicoli nascosti. Nel corso dell'indagine è emersa l'esigenza di sentire anche il senatore Emilio Paolo Taviani, quale ministro della difesa nel 1956 (data che vedremo essere particolarmente rilevante nel quadro di ricostruzione della vicenda storica oggetto di indagine), ed il professore Paolo Pezzino, Direttore del Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell'università degli studi di Pisa e studioso delle vicende storiche relative all'accertamento giudiziario dei crimini di guerra. Tuttavia, proprio in ragione della ravvicinata scadenza della legislatura, la Commissione non è riuscita a sentire il senatore Paolo Emilio Taviani, la cui testimonianza sarebbe stata sicuramente utile per meglio comprendere se la mancata trasmissione agli organi giurisdizionali competenti dei fascicoli relativi a stragi nazi-fasciste debba dipendere, almeno negli anni cinquanta, da "ragion di Stato". Come vedremo, la posizione del senatore Paolo Emilio Taviani, riguardo a tale questione, emerge, comunque, in tutta chiarezza dalle interviste da lui rilasciate ultimamente alla stampa.

Dalle audizioni effettuate risulta che, almeno dal 1947 fino al 1974, la magistratura militare ha seguito una linea unitaria e conforme in ordine al trattamento da riservare ai fascicoli in esame. Tre diversi procuratori generali sono intervenuti in momenti importanti di questa vicenda: Borsari per il periodo 1944-1954, Mirabella dal 1954 al 1958 (periodo in cui si colloca un significativo scambio di note tra il Ministero della difesa e quello degli esteri) e Santacroce per il periodo dal 1958 al 1974 (in cui rientrano le archiviazioni del 1960 e i cosiddetti "inoltri selezionati"). La professoressa Paola Severino, ad esempio, ha espressamente affermato che "È ben strano – lo dice la logica – che tre persone che si sono succedute nel tempo abbiano seguito una linea assolutamente conforme: questo farebbe pensare a quella che abbiamo definito «ragion di Stato», ma che naturalmente non potevamo documentare nella nostra relazione perché non avevamo altri argomenti se non quelli derivanti da quei tre

documenti e dalla nostra logica, che peraltro mi sembra possa essere condivisa da molti”.

Tre date possono essere considerate i momenti fondamentali della vicenda al nostro esame: il 20 agosto 1945, il 10 ottobre 1956 ed il 14 gennaio 1960.

La prima è, quindi, il 20 agosto 1945. In tale data si svolse, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla presenza di funzionari dei vari ministeri interessati e del procuratore generale militare, che all'epoca era il dottor Umberto Borsari, una riunione con oggetto proprio le molteplici denunce di crimini di guerra, che nel frattempo stavano pervenendo alle autorità. È importante ricordare, ai fini della nostra indagine, che la riunione si tenne anche a seguito dell'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato americano di denunciare alle Nazioni Unite crimini di guerra commessi dai tedeschi. A tale proposito, il professor Pezzino ha opportunamente sottolineato che proprio un'accurata indagine storica sulle relazioni fra l'Italia e gli Alleati potrebbe fornire la chiave di lettura di una vicenda, come quella in esame, sulla quale, a tutt'oggi, gli elementi conoscitivi sono scarsi e confusi, qualora siano ricercati solamente in un ambito ristretto alla politica interna.

Dalla audizione del professor Pezzino è emerso che nel periodo febbraio-giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava il sostegno degli alleati. Proprio a tal fine, furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra Governo italiano e Quartier generale alleato. Solo nell'estate del 1945, comunque, si sono delineate linee di fondo in ordine alla politica da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati. Queste sono fondamentalmente due. Si decide che, per quanto riguarda i gradi più alti (i generali tedeschi), siano gli inglesi ad occuparsi della loro punizione in tribunale, ritenendo che l'Italia non abbia le risorse tecniche necessarie né – e questa la motivazione più interessante – l'energia per portare avanti un simile processo. L'idea di allora degli alleati, quindi, era di tenere un processo unico per quanto riguarda i comandanti di armata, di corpo e di divisione. Nell'agosto 1945, infatti, gli inglesi avevano acquisito prove sufficienti sul fatto che la condotta bellica dei tedeschi nei confronti delle popolazioni italiane

aveva configurato un atteggiamento ed una volontà terroristica nei confronti della popolazione civile tale da giustificare una vera e propria “No-rimberga italiana”. Accanto a questo processo generale per crimini di guerra si sarebbero dovuti svolgere gli altri processi, la cui competenza sarebbe stata conferita all'Italia. Si riteneva, infatti, che gli italiani avrebbero dovuto effettuare i processi per i responsabili dal grado di colonnello ed inferiori. Emergeva, in sostanza, il concetto di “reati localizzabili” e “non localizzabili”: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

La riunione del 20 agosto 1945, che nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi della intera vicenda, non poteva non risentire di tale suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli alleati. È da ritenere che la decisione di radunare, presso la procura generale del tribunale supremo militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie che pervenissero in relazione a crimini commessi durante la guerra, sia stata dettata dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazi-fasciste, per poi smistarli agli organi giurisdizionali competenti. Nel 1945 è presumibile che non vi era ancora la volontà di occultare tutti i documenti riuniti. Alla luce di quanto accaduto successivamente, si può comunque rilevare che la decisione del 1945 di accentrare presso la procura militare i fascicoli, ancorché fosse funzionale alla celebrazione dei processi o comunque alla ricognizione compiuta dei fatti che avrebbero potuto essere oggetto di quei processi, si dimostrò estremamente funzionale anche alla decisione opposta. È comunque da ritenere che inizialmente la volontà di perseguire i crimini di guerra non fosse di mera facciata, ma reale e concreta, risulta anche dalle vicende che immediatamente hanno seguito la riunione del 20 agosto. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il 2 ottobre 1945, ha emanato una nota con la quale venivano date informazioni presso la Procura generale militare che “provvederà ad esaminarli per estrarre le denunce del caso” e si invia alla stessa Procura il modello della scheda per denunciare i fatti che fossero di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite. Il 7 ottobre 1945 la Procura generale militare istituì un

archivio generale nel quale far confluire tutta la documentazione relativa ai crimini di guerra. Le riunioni e le note del 1945 testimoniano, piuttosto, il ruolo protagonista che gli organi di governo e, quindi, la politica assunsero sin dall'immediato dopo guerra in ordine all'accertamento dei crimini di guerra.

Indipendentemente dallo scopo che aveva la riunione dei provvedimenti, si deve rilevare l'illiceità della procedura seguita. Si tratta di illiceità dei comportamenti, piuttosto che di illegittimità degli atti compiuti dagli organi che non avevano il potere di assumerli. Le archiviazioni effettuate successivamente al 1945 dal Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare sono da considerarsi, pertanto, non illegittime, ma inesistenti. Tale situazione di illiceità inizia comunque a manifestarsi già nella riunione del 1945, poiché allora si decise di concentrare tutto il materiale presso un organo, quale la Procura generale militare, che non ha alcun potere di indagine.

Fino al 1951, data del processo Reder, sono stati comunque effettuati in Italia dei processi contro i criminali di guerra. Alcuni, fino al 1947, ad opera degli inglesi, altri effettuati dagli italiani. I processi effettuati da Corti militari britanniche in Italia, per i crimini di guerra, sono in tutto 49, tra i quali quelli di maggior interesse sono stati sicuramente quello celebrato nel 1946 nei confronti dei generali Mackensen e Maeltzer, in ordine alla strage delle Fosse ardeatine, e quello che si è tenuto nel 1947 contro Kesserling. Questi ultimi processi si sono tutti conclusi con condanne a morte successivamente trasformate in ergastolo, per cui ad un atteggiamento di rigore è seguito un altro di parziale clemenza. Riguardo ai processi effettuati dagli inglesi, è importante ricordare anche quello che si è celebrato nel 1947 contro Max Simon, anch'egli condannato a morte e successivamente graziato. Si tratta di un processo poiché si è tenuto proprio quando gli alleati stavano prendendo la decisione di non celebrare più alcun processo con corti militari britanniche in Italia per crimini di guerra. Tale decisione è stata assunta formalmente dal *Foreign Office* il 10 dicembre 1947. Come ha dichiarato nel corso dell'audizione il professor Pezzino, con il dicembre 1947 si chiude la stagione dei crimini di guerra almeno per quanto riguarda gli alleati. È importante dire che

tale decisione è stata presa solamente in ordine all'atteggiamento che gli alleati avrebbero dovuto tenere circa i crimini di guerra avvenuti in Italia, non essendo stata invece pregiudiziale alla volontà dell'Italia di celebrare i processi sui crimini di guerra. Anzi è da ritenere che gli italiani furono incoraggiati a svolgere tali processi, come testimonia la trasmissione da parte degli alleati dei dati relativi a una serie di criminali di guerra, come ad esempio Reder, il quale, nel settembre del 1951, è stato processato dagli italiani.

Il mutamento della politica degli alleati non è stato comunque senza conseguenze per l'Italia, come si evince dagli eventi che si sono successivamente susseguiti. Sembrerebbe infatti che la "ragion di Stato", alla quale si è fatto riferimento come comune denominatore della vicenda in esame, trovi la sua giustificazione in quelle stesse esigenze, che hanno portato gli alleati ad abbandonare l'idea di una "Norimberga italiana". Questo mutamento di rotta avrebbe la sua giustificazione nella "guerra fredda" – La "dottrina Truman", sui due blocchi di Stati contrapposti, diventa, infatti, la linea guida della politica occidentale dal marzo del 1947. In questo contesto politico la Germania, seppure divisa, diventa il tassello di una mosaico importante, assumendo un ruolo difensivo antisovietico, per cui agli Stati Uniti d'America ed all'Inghilterra non conviene insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi. Occorre una Germania forte con un efficiente esercito da contrapporre al blocco orientale. In questa ottica devono essere valutate le conversioni della pena di morte in ergastolo delle quali hanno beneficiato molti generali tedeschi.

In piena "guerra fredda" si colloca l'altra data di fondamentale importanza per la nostra indagine: il 10 ottobre 1956. A questa data è legato un documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume per la vicenda in esame. Si tratta di una nota inerente ad un carteggio tra il Ministero degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, relativo ad una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al Ministero degli esteri. Questi, con nota del 10 ottobre 1956, diretta al ministro della difesa e riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'espone i vari argomenti contrari all'iniziativa, si è soffermato

su alcune circostanze di notevole interesse. Martino, in particolare, ha evidenziato gli “interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l’allestimento”. La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 era pienamente adesiva. Per la costituzione dell’Alleanza atlantica si ritenne che fosse politicamente inopportuno iniziare processi per crimini di guerra che avrebbero messo in crisi l’immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese. La “ragion di Stato”, come ha confermato ultimamente il senatore Taviani in un’intervista rilasciata all’*Espresso*, ha condizionato, in negativo, l’accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra.

Data importante è anche quella del 14 gennaio 1960, quando il dottor Santacroce, procuratore generale militare, dispose l’archiviazione provvisoria dei fascicoli conservati a Palazzo Cesi. È sintomatica di una vera e propria deviazione dalla legalità la circostanza che l’archiviazione dei fascicoli si accompagnò ad una accurata selezione degli stessi, alla quale seguì, negli anni dal 1965 al 1968, la trasmissione alle procure di circa 1.300 fascicoli. In realtà, si trattava solo di quelli nei confronti di soggetti non noti o supportati da prove di spessore poco rilevante, che comunque non potevano dar luogo all’istruttoria di processi destinati a conclusione. Pertanto, alla concentrazione del 1945, seguì l’archiviazione degli anni sessanta e la successiva selezione dei fascicoli meno rilevanti. L’archiviazione del gennaio 1960, comunque, non è solo un atto adottato da un organo non competente, ma anche un’iniziativa assolutamente discutibile nel merito, in quanto non ricorrevano gli estremi per l’archiviazione dal momento che i fascicoli contenevano indicazioni di nomi, fatti e circostanze. Non si tratta, quindi, di un’archiviazione, ma di un mero occultamento. In ciascuna delle pratiche è impressa la dicitura di “archiviazione provvisoria”, facendo riferimento ad un istituto che

non trova riscontro nell’ordinamento. In Commissione si è sostenuto che il dottor Santacroce abbia utilizzato tale formulazione non perché ne ignorasse la sua non correttezza, sotto il profilo giuridico, ma in quanto intendeva dare corso politico – e non giuridico – ad un orientamento che risponde ad esigenze di mera opportunità politica.

Vi è un’altra data di rilievo: il 1965. In quell’anno scadevano i termini di prescrizione per quella tipologia di crimini. vari Governi, tra cui anche quello tedesco, formularono un richiamo affinché tutto ciò che, non essendo ancora caduto in prescrizione, potesse essere portato all’attenzione delle magistrature venisse raccolto. Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che “l’autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione” per questi reati e che “la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati della documentazione, si comunicava che dal reame del materiale dell’archivio emergevano “casi – peraltro non numerosi – di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione”. Questi casi si rivelarono essere venti, accuratamente selezionati e trasmessi, non si sa con quale esito, all’autorità tedesca.

Dalla metà degli anni sessanta fino al 1994 non accaddero eventi direttamente rilevanti per l’indagine conoscitiva.

Nel 1994 vi fu poi il ritrovamento dell’“armadio della vergogna”. Si è innanzitutto provveduto a dissolvere l’archivio, perché esso non doveva trovarsi in quel luogo, che cinquant’anni prima doveva essere stato distribuito alle procure militari. Come vi ha già detto la professoressa Severino, i fascicoli sono risultati essere circa 700 (per la precisione 695) e sono stati distribuiti secondo il criterio della competenza territoriale: 2 a Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino e 87 a Padova. Sinora tale trasmissione ha determinato tre condanne all’ergastolo per tre stragi di grande rilievo: due sono del tribunale di Torino e una del tribunale di Verona. Tutti e tre i condannati sono contumaci (due sono tuttora in Germania

ed un terzo è in Canada), per cui è stata chiesta, ma non ancora ottenuta, l'extradizione. Un altro processo è ancora in fase istruttoria. Si tratta forse di quello più rilevante, relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema, più di 100 dei quali bambini. Naturalmente il tempo trascorso rende molto difficili gli accertamenti, ma la magistratura militare ha svolto compiutamente il suo lavoro dopo il ritrovamento dei fascicoli.

Conclusioni

Dalle audizioni svolte e dal materiale raccolto nel corso della indagine conoscitiva, in primo luogo, risulta evidente la responsabilità della magistratura militare ed, in particolare, dei Procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974. L'illegalità ha avuto inizio dal primo dopo guerra, quando, anziché trasmettere i fascicoli alle procure militari competenti per territorio, si è preferito accentrarli presso un organo, quale la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, che non aveva competenza al riguardo, non avendo alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale. Come si è detto, l'esito della riunione del 20 agosto 1945 molto probabilmente non è stato quello di occultare i fascicoli, ma di accentrarli per poi smistarli, secondo il disegno tracciato dagli Alleati: la competenza per l'accertamento dei crimini di guerra si doveva suddividere tra l'Italia e gli Alleati, secondo criteri legati alla localizzazione del fatto incriminato od al grado dei militari coinvolti. Occorreva quindi una operazione di smistamento dei fascicoli. Tuttavia, neanche dopo il 1954, quando al dottor Borsari era succeduto il dottor Mirabella, i fascicoli vennero distribuiti alle procure competenti, così come peraltro non avvenne quando nel 1958 al dottor Mirabella subentrò il dottor Santacroce, il quale, anzi, adottò dei provvedimenti formali di "archiviazione provvisoria". In realtà, da nessun documento risulta che vi sia stata una volontà diretta, da parte dei magistrati militari, ad insabbiare i fascicoli relativi ai crimini di guerra. Tuttavia la costante violazione della legge a causa della mancata trasmissione dei fascicoli alle procure competenti, da parte di tre diversi soggetti, non può non far pensare ad un disegno unitario volto ad impedire la celebrazione di processi sui

crimini di guerra. È da ritenere che i magistrati militari furono in realtà uno strumento in mano ai politici ed, in particolare, al governo. A tale proposito è opportuno ricordare che, sino alla riforma del 1981, la magistratura militare non godeva delle garanzie della indipendenza, terzietà ed imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali. Prima di tale data, la magistratura militare era organizzata verticalmente, per cui i magistrati dipendevano dal Procuratore generale militare, il quale veniva nominato dal Consiglio dei Ministri, che costituiva, nella persona del Presidente del Consiglio, il vero ed ultimo vertice della piramide. Solo con una direttiva politica dal vertice la vicenda in esame, con tutta l'illegalità che la caratterizza, può essere spiegata. Alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la "ragion di Stato", la quale, come abbiamo visto, dovrebbe essere stata determinata dalla "guerra fredda" che caratterizzava negli anni '50 e '60 non solo la politica internazionale degli Stati, ma anche quella interna. È da chiedersi se la scelta politica di non procedere all'accertamento dei crimini di guerra sia stata condizionata anche dal timore che l'Italia venisse coinvolta per la condotta di guerra antecedente all'8 settembre soprattutto nei Balcani. Si tratta di una considerazione espressa dagli alleati nel 1946, che però non ha trovato alcun riscontro nella realtà dei fatti.

A circa cinquanta anni di distanza dall'accadimento dei fatti è quanto mai arduo raggiungere la verità processuale sugli stessi. Gran parte dei procedimenti scaturiti dalle denunce contenute nei fascicoli sono stati definiti con archiviazioni o sentenze di non luogo a procedere. Purtroppo la prescrizione dei reati, nei casi in cui operi, la dispersione negli anni delle fonti di prova, il decesso degli autori e l'impossibilità del loro riconoscimento sono tutti fattori che rischiano di lasciare impunte stragi naziste come, d'esempio, quelle di Cefalonia, di Fossali e di S. Anna di Stazzema. All'inerzia colpevole dello Stato, che per cinquanta anni non ha voluto cercare e perseguire i colpevoli, la magistratura militare sta cercando di porre oggi rimedio effettuando tutti quei processi, relativi ai crimini di guerra, che è ancora possibile svolgere. Vi è un debito morale di giustizia postuma nei confronti delle migliaia

di vittime delle stragi di guerra, che le istituzioni devono oggi pagare, assicurando loro giustizia e tenendo vivo il ricordo di quanti si sono sacrificati per il bene della Patria e delle vittime inermi di raccapriccianti e vigliacche rappresaglie, espressioni della ingiustificata e inaudita ferocia delle forze naziste alleate della dittatura fascista. Bellona, le Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazze-ma, Marzabotto, Boves e Fossoli sono solo alcuni dei luoghi in cui sono state compiute le atrocità nei confronti di bambini, donne, anziani e uomini inermi. Proprio in riferimento a tali stragi, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 23 febbraio 2001 una delegazione composta dai sindaci di Carpi e di S.Anna di Stazze-ma e dai presidenti delle Associazioni partigiane combattentistiche, realtà promotrici del Comitato per la verità e la giustizia, il cui scopo è fare piena luce sulle 695 stragi nazifasciste oggetto della indagine conoscitiva. In tale occasione il Presidente della Repubblica, come ha affermato il sindaco di Carpi, ha confermato il suo impegno affinché si ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute dai nazifascisti in tante parti d'Italia a partire dal 1944, facendo peraltro riferimento anche alla indagine conoscitiva in corso presso la Commissione giustizia della Camera dei Deputati.

Accanto alle stragi delle quali è stata vittima la popolazione civile vi sono poi gli eccidi dei soldati italiani e dei partigiani. Non si può non ricordare la strage di Cefalonia, nella quale 6.500 soldati italiani furono massacrati dalle truppe tedesche. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della commemorazione dei caduti italiani a Cefalonia tenuta il 1° marzo 2001, "l'inaudito eccidio di massa, di cui furono vittime migliaia di soldati italiani denota quanto profonda fosse la corruzione degli animi prodotta dalla ideologia nazista". Il debito che ogni cittadino italiano ha nei confronti di chi è morto per la libertà della Patria può essere pagato ricordando i sacrifici compiuti. A tale proposito è opportuno richiamare nuovamente quanto affermato dal Presidente della Repubblica ultimamente a Cefalonia. "Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile.

Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l'Italia, perché nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione europea, dico: non dimenticate".

Interventi proposti

Dalla indagine che la Commissione Giustizia ha svolto è emersa con tutta evidenza che l'inerzia in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata dalla "ragion di Stato", le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la "guerra fredda". Si tratta di un tema che merita di essere approfondito nella prossima legislatura, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti. Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l'inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

La Commissione d'inchiesta, della quale si auspica l'istituzione, non dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità delle stragi di guerra, il cui compito spetta alla magistratura militare, ma verificare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso, anche nominando un Comitato composto da storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. In tal senso, al termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione giustizia sottolinea l'esigenza che agli storici italiani, studiosi di quella vicenda, sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani, (Ministero degli esteri, della difesa, della giustizia, dell'Arma dei carabinieri, della Procura generale militare). Il lavoro di ricostruzione storica di quel periodo è stato sinora affidato alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi ed americani).

La desegregazione, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, appare oggi, da parte del Governo italiano, un atto concreto e affermativo di una volontà del paese di ricercare la verità storica di quei fatti, così facendo, insieme, una atto di giustizia.



Commissione bicamerale d'inchiesta
**CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE DELLA
MAGGIORANZA**
8 febbraio 2006

La Commissione ha appurato un comportamento di negligenza e superficialità da parte dei vertici della magistratura militare che si è prolungato per oltre un cinquantennio. Questo giudizio non riguarda l'Istituzione nel suo complesso, ma si riferisce alle responsabilità individuali di alcuni Procuratori generali militari specificamente quelli che hanno gestito l'archivio di

Palazzo Cesi senza inviare alle procure territorialmente competenti i fascicoli sui crimini di guerra.

Questo comportamento omissivo, che ha violato la direttiva assunta dal Governo Parri nella riunione tenuta presso la Presidenza del consiglio il 20 agosto 1945, infatti, ha impedito l'esercizio dell'azione penale in capo ai soggetti competenti secondo l'ordinamento vigente.

Infondata si è rivelata l'ipotesi di legare la mancata celebrazione dei processi ai criminali di guerra tedeschi, all'intenzione di tutelare le richieste speculari di estradizione e di perseguibilità giudiziaria gli italiani accusati di crimini di guerra, avanzate soprattutto dalla Jugoslavia. Infatti, sulla base della documentazione raccolta e delle audizioni svolte, la Commissione ha accertato l'esistenza di una linea politica condivisa da tutti i partiti politici antifascisti (compreso il partito comunista italiano, pure ideologicamente affine ed alleato

sul piano internazionale di Tito) contraria ad avallare richieste di estradizione di imputati, non supportate da elementi probanti e provenienti da un paese incapace di fornire qualsiasi garanzia giuridica agli stessi.

La Commissione invece ha ravvisato difficoltà oggettive nella possibilità di svolgere indagini ed istruire processi, relativamente alla ricostruzione politica della Germania occidentale come Repubblica Federale Tedesca, avvenuta nel 1949. Gli ostacoli giuridici posti, da quel momento, alle richieste di estradizione di cittadini tedeschi, avrebbero comunque consentito, nei casi di identificazione certa degli imputati, di istituire rapporti processuali in contumacia, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, ma questa scelta non è stata operata.

Inoltre, rispetto a questo quadro di grave inerzia, si registra l'antigiuridica ed abnorme archiviazione provvisoria, disposta dal Procuratore Generale Enrico Santacroce il 14 gennaio 1960, che tende a legittimare l'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra a Palazzo Cesi. A parziale spiegazione dell'archiviazione provvisoria decisa da Santacroce, nell'assenza di accertati input di natura politica legati alla "guerra fredda" e al riarmo tedesco, (ipotizzati invece nelle precedenti indagini del CMM e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella XIII legislatura) va ricordata la sua totale contrarietà alla celebrazione di processi in contumacia. È opportuno precisare peraltro che si rimane nel campo delle ipotesi e che comunque queste motivazioni non attenuano in alcun modo la gravità delle deliberazioni assunte dal Procuratore Generale Militare Santacroce.

Nonostante il successivo invio in Germania di una ventina di fascicoli (con gli abbinati 24) sollecitato da parte tedesca in relazione alla approssimarsi della scadenza del limite di prescrizione ventennale per la perseguibilità di crimini di guerra (1965) e la trasmissione e definizione di 1265 fascicoli contro ignoti alle procure territoriali competenti nel periodo 1965-68, centinaia di fascicoli rimangono a Palazzo Cesi fino al rinvenimento del 1994.

Dei "695 fascicoli" (ma, come visto in precedenza, in base al computo effettuato dalla Commissione, il numero dei fascicoli risulta pari a 709) oltre a circa un centinaio di carteggi vari, alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana.

I rimanenti, invece, sono relativi a militari identificati per lo più appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura molto marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.

Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli (che si è già trattato nel paragrafo 5.3 in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a

Palazzo Cesi) sembrerebbe che 68 (sessantotto) fossero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; 4 (quattro) sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66; 2 (due) fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati; 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria; 5 (cinque) fascicoli con il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria.

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono anche i suddetti 20 (con gli abbinati ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 – per il tramite del Ministero degli Esteri – all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e i 18 (diciotto) inviati – tramite il Ministero degli Affari Esteri – alle Nazioni Unite.

Di ulteriori 2 (due) fascicoli risulterebbe che per il fascicolo RG n. 536 la Repubblica della Germania avesse aperto un'inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965, e del fascicolo RG n. 1186 che la Procura di Osnabruck avesse processato i militari tedeschi responsabili della strage di Meina sul Lago Maggiore.

Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353 (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote).

Vi sono ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese, il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto ben 1265 erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti).

Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti re-sisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili.

Il fascicolo 21 a carico di un maggiore tedesco venne poi archiviato nel 1960 dal dott. Santacroce perché l'indiziato era deceduto, lo stesso dicasi per il fascicolo 2183.

Di queste carte, che nel 1971 sono contenute nell'armadio, si perde successivamente memoria nella documentazione della Procura Generale militare, fino al ritrovamento del 1994. I fascicoli, diversamente dalle incongruenti versioni fornite nell'ambito dell'indagine del CMM del 1996-99, sono stati rinvenuti in scaffalature (non in un armadio), nel piano rialzato di Palazzo Cesi, nell'ambito dei locali di pertinenza, dal 1991, della Corte militare d'appello. Questo dato, in precedenza tutt'altro che scontato è stato acquisito dalla Commissione d'inchiesta sia attraverso le numerose audizioni svolte, sia con un sopralluogo diretto in Palazzo Cesi. In questo modo, è stato appurato come i fascicoli si trovassero in un vero e proprio archivio (del quale del resto vi è traccia nella documentazione della Procura Generale almeno fino al 1971), situato in locali tutt'altro che inaccessibili o poco frequentati.

Peraltro, neanche in seguito al rinvenimento, il comportamento di alcuni esponenti della magistratura militare circa gli atti sui crimini di guerra, è risultato esente da ulteriori leggerezze e più gravi negligenze. È stato ampiamente certificato dall'inchiesta come la commissione mista formata in seno alla giustizia militare per vagliare il contenuto dell'archivio dei crimini di guerra abbia avuto una genesi che esulava da qualsiasi previsione procedurale e ordinamentale.

Il suo carattere anomalo è stato confermato del resto, dalle archiviazioni disposte dalla Procura ordinaria di Roma, sulla base dei doverosi rilievi mossi attraverso un esposto della Commissione parlamentare di inchiesta. Le motivazioni delle due archiviazioni, infatti, pur escludendo ogni ipotesi penalmente rilevante, hanno però chiaramente sottolineato l'anomalia della genesi e dell'operato della commissione mista. Su quest'ultimo profilo, del resto, è tornato anche il CMM con una delibera del 26 luglio 2005 a completamento dell'indagine del 1996-1999, statuendo le non secondarie incongruenze che hanno caratterizzato l'azione della commissione mista relativamente a 273 fascicoli, ed in

particolare alle cosiddette 71 "copertine vuote". Peraltro, l'indagine svolta ha rilevato l'impossibilità di individuare dietro alla complessiva vicenda dell'occultamento, un disegno preconstituito, una strategia complessiva o una regia sotterranea che consapevolmente avrebbe prodotto tali conseguenze.

In proposito la Commissione ha verificato l'assoluta estraneità da questa vicenda, diversamente dalle conclusioni formulate dal Consiglio della Magistratura militare nel 1999, delle forze politiche. Il riscontro puntuale delle fonti ha smontato qualsiasi ipotesi non solo di impulso, ma di consapevolezza da parte delle forze politiche, di governo e di opposizione, circa l'indebita perpetuazione dell'archivio di Palazzo Cesi. La mancanza di un intervento politico, al contrario, è testimoniata anche dal fatto che l'incuria palesata nel trattamento dei fascicoli da parte dei vertici della Procura militare è continuata anche successivamente alla riforma ordinamentale del 1981, che ha rescisso ogni ipotetico legame formale o sostanziale tra magistratura militare e potere politico, conferendo alla prima tutte le autonomie, costituzionalmente previste per le altre magistrature.

Anzi, la politica, ha dimostrato grande senso di responsabilità e coscienza del proprio ruolo di garante dell'impegno per una memoria storica condivisa, e delle sue responsabilità di salvaguardia della verità e della crescita civile del paese, nell'istituire e portare avanti fino al risultato conclusivo questa Commissione d'inchiesta. La Commissione ha cercato esclusivamente, durante l'intero arco dei lavori di comprendere cosa fosse realmente accaduto, evitando di aderire, aprioristicamente, a tesi preconstituite.

In questo modo, il potere politico – attraverso le risultanze pur provvisorie e parziali di un'ampia massa documentale – ha determinato le condizioni per illuminare una pagina tragica e dolorosa della nostra storia su cui il lungo tempo trascorso aveva addensato le ombre del sospetto.



Commissione bicamerale d'inchiesta **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA MINORANZA** 24 gennaio 2006

Dopo aver ripercorso nella presente relazione, in maniera compiuta ed analitica, l'attività istruttoria compiuta dalla Commissione e protrattasi per oltre due anni, appare opportuno tracciare un quadro d'insieme delle responsabilità, che a diversi livelli istituzionali, si sono potute dedurre con ragionevole certezza, così come le stesse sono venute enucleandosi nel corso della trattazione che precede. Ciò in ossequio al disposto della legge istitutiva

(legge 15 maggio 2003, n. 107), che demandava appunto alla Commissione il compito di indagare e verificare le cause che portarono all'occultamento di 695 fascicoli, riguardanti gravissimi fatti criminosi commessi dai nazifascisti.

Le risultanze del poderoso lavoro svolto permettono di evidenziare come l'obiettivo assegnato dal Legislatore a questo organismo parlamentare sia stato puntualmente perseguito, con esiti peraltro proficui che, se da un lato si innestano su una linea di continuità rispetto alle inchieste precedentemente svoltesi sulla vicenda, dall'altro evidenziano significativi elementi di novità, in relazione ad aspetti di notevole rilievo, sia sul piano storico che politico.

Ci si riferisce in particolare all'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare e conclusasi con delibera del 23 marzo 1999, nonché all'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati a conclusione della XIII legislatura, il cui documento finale fu votato all'unanimità in data 6 marzo 2001.

Inanzitutto, in linea generale, appare opportuno sottolineare come si

sia cercato – con esiti, almeno in parte positivi – di dare senso compiuto e storicamente fondato a termini del tutto generici, quali “*guerra fredda*”, “*ragion di Stato*”, “*situazione internazionale*”. In tale contesto è emersa una problematica di non secondario rilievo, finora mai affrontata in questa sede, ovvero l'ambiguità del diritto internazionale in merito alla punizione dei crimini di guerra e la contiguità fra la magistratura militare, che quei crimini doveva giudicare, ed i militari che li avevano commessi.

Detta contiguità – che peraltro è stata puntualmente evidenziata nella trattazione relativa alla normativa che disciplinava all'epoca l'ordinamento giudiziario militare (cfr. *supra* paragrafo 4) – si esplicava nella vicinanza delle strutture mentali e culturali, fortemente condizionate dal *tabù* dell'obbedienza agli ordini, che troppo spesso traspare dalle sentenze, anche solo attraverso la concessione di attenuanti, che contribuivano

ad addivenire alla prescrizione del reato. Si tratta, in sostanza, di una serie di cause per cui possiamo dire che hanno portato la magistratura militare italiana a rispondere con grande e convinta "volontarietà" agli impulsi politici, poiché questi andavano nella direzione dei suoi più radicati convincimenti.

Venendo ora più specificatamente alla vicenda di che trattasi, va detto che le valutazioni fatte dalle prime indagini del Consiglio della Magistratura Militare e della Camera dei Deputati individuano genericamente nella "ragione di Stato", ovvero nella necessità di evitare problemi alla Germania, che in quel periodo stava ricostruendo il proprio esercito e si sarebbe dovuta inserire in maniera forte nella Alleanza Atlantica, le cause che portarono all'occultamento dei fascicoli.

Il lavoro della Commissione d'inchiesta ha evidenziato contestualmente anche altre fondate motivazioni, sia sul piano interno, che internazionale. Innanzitutto vi era la problematica afferente al rifiuto del governo italiano di dare corso alla richiesta di estradizione da parte di altri Paesi (ad esempio Jugoslavia e Grecia, ma non solo) di militari italiani, quali presunti criminali di guerra, per celebrare i processi a carico di costoro (cfr. *supra* paragrafo 8). In tal senso, è particolarmente significativo il carteggio rinvenuto nell'archivio delle Nazioni Unite a New York (cfr. *supra* paragrafo 6).

Ed infatti il governo italiano si trovava nell'imbarazzante situazione, da un lato di negare l'estradizione di presunti criminali italiani, richiesta da altri paesi, e dall'altro di procedere alla richiesta, proveniente dalla magistratura militare italiana, per l'estradizione di militari e criminali di guerra tedeschi.

In tale ambito si inserisce anche la discussione a livello internazionale, afferente alla ricerca di uno strumento di tutela giuridica rispetto al problema della prescrizione dei reati, con riferimento a quei paesi che prevedevano tale causa di estinzione, anche in relazione a tali gravissimi delitti. È del tutto evidente come si tratti di aspetto che non può non avere influito sulla decisione di occultare le carte; significativa a tal proposito è la coincidenza temporale tra l'insorgere della problematica e la fase conclusiva di utilizzazione delle carte dell'archivio (cfr. *supra* paragrafo 23).

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il dato, oggettivamente emerso, relativo al fatto che alcuni personaggi di punta, appartenenti alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella

gestione dell'archivio – Magistrati e Zoppi, per quanto riguarda il MAE (cfr. *supra* paragrafo 17, nota 402); Mirabella (cfr. *supra* paragrafo 20, nota 470) e Santacroce (cfr. *supra* paragrafo 19) per quanto riguarda la Procura generale militare – abbiano ricoperto incarichi di rilievo nel corso del ventennio fascista. Ed infatti, Magistrati era a capo della Direzione Affari Politici, all'epoca dell'ormai noto carteggio Martino-Taviani, mentre Zoppi è il promemoria, chiosato da Giulio Andreotti per conto del presidente De Gasperi, riguardante la strategia politica per affrontare il tema dei criminali di guerra italiani (cfr. *supra* paragrafo 8).

Riprendendo, invece, il riferimento all'alleanza Atlantica, non si può non ripercorrere il progressivo accentuarsi della Guerra Fredda e la creazione, quindi, di due blocchi di influenza contrapposti, occidentale e sovietico, che in Europa particolarmente si fronteggiavano. In tale contesto non era ben vista la celebrazione dei processi a carico di militari tedeschi, ma anche di cittadini e militari italiani macchiatisi di gravi reati. In alcuni casi i servizi segreti statunitensi e italiani intervennero a favore di questi criminali, garantendo l'impunità, per poterli reclutare (cfr. *supra* paragrafo 16).

Non vi è dubbio, inoltre, che i governi italiani dell'immediato dopoguerra erano fortemente impegnati nella ricostruzione del Paese devastato dal conflitto e quindi, legittimamente e comprensibilmente, protesi alla ricerca di sostegni economici, in particolare dagli Stati Uniti, e di commesse militari all'industria italiana da parte della nuova Germania dell'Ovest (cfr. *supra* paragrafo 15).

In merito agli elementi da cui si può dedurre il coinvolgimento e la specifica responsabilità politica sulla vicenda, oltre alle già citate missive tra Taviani e Martino del 1956 (cfr. *supra* paragrafo 17), vi è un ulteriore e corposo carteggio, tra cui si può annoverare la corrispondenza di Andreotti, degli anni 1962-1963, relativa alla vicenda Liebrand (cfr. paragrafo 24) e quella del 1965 con Santacroce, relativa ai casi di crimi rimasti impuniti (cfr. *supra* paragrafo 22).

Va inoltre rilevato un dato di non secondario rilievo, ovvero il fatto che più governi, di diversa composizione, hanno affrontato, almeno fino alla metà degli anni '60, in maniera assolutamente conforme la questione, mentre successivamente fino al 22 gennaio 1971, data dell'ultima comunicazione agli atti della Commissione di inchie-

sta, tutte le compagini governative susseguites si sono scrupolosamente attenute alla consegna del silenzio, nonostante la conoscenza delle carte (cfr. *supra* paragrafo 24).

Del resto è evidente, così come è stato dichiarato da autorevoli esponenti politici dell'epoca, nonché da alcuni magistrati militari, nel corso delle audizioni, che non è verosimile attribuire la mancata celebrazione dei processi alla esclusiva responsabilità dei magistrati militari, tanto più in considerazione del fatto che, prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981, la Giustizia Militare non godeva della stessa indipendenza di quella ordinaria, priva come era anche, sino al 1988, di un organo di autogoverno e di controllo quale in seguito il CMM, la cui mancanza era stata fortemente stigmatizzata dalla Corte Costituzionale.

Si è peraltro già detto *supra* di questa sorta di contiguità tra il mondo politico e la giurisdizione militare, che appare ancor più netta sulla scorta di alcuni documenti particolarmente significativi, quali la lettera del Procuratore Mirabella, con la quale egli, già aderente alla repubblica di Salò, esterna in maniera del tutto inopportuna il suo plauso alla decisione di Taviani-Martino di non dare corso ad una richiesta del proprio ufficio; o ancora il documento, emblematico della posizione di Santacroce, nel quale egli dà conto del fatto di conoscere la giurisprudenza che escludeva dal novero dei reati politici, quelli contro gli usi di guerra (cfr. *supra* paragrafo 13, note 322-323); o infine l'ordine di servizio e l'attività successiva, riguardanti le cosiddette "archiviazioni in blocco" dei procedimenti nei confronti di ignoti, negli anni 1965-1968, dal quale si evince in maniera netta la subalternità dei sostituti e la determinazione del procuratore generale (cfr. *supra* paragrafo 20).

Per quanto riguarda il periodo successivo alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, è evidente che, se da un lato non può ritenersi che la Magistratura Militare possa andare esente da attribuzione di responsabilità per aver mantenuto occultati i fascicoli e non avere proceduto alla celebrazione dei processi, dall'altro detto atteggiamento di chiusura ed autoreferenzialità, va ricondotto ad una sorta di autotutela contro le conseguenze negative che, su vari piani, la riesumazione dei fascicoli dopo tanto tempo avrebbero certamente provocato (cfr. *supra* paragrafi 27-28).

Per quanto riguarda la vicenda relativamente al

periodo successivo al rinvenimento dei fascicoli nel 1994, è emerso indubitabilmente che nella gestione di detta attività, compiuta in assenza della necessaria attenzione e trasparenza, vi è stata una sottovalutazione burocratica, sia con riferimento alla mancata redazione di verbali di ricognizione dei luoghi e di rinvenimento del materiale, nonché alla mancata catalogazione, non solo dei fascicoli, ma anche del carteggio sparso, che la delicatezza del caso avrebbe imposto; sia per non aver avvertito la necessità di informare tempestivamente del ritrovamento il CMM, il Ministero della difesa e le Camere; sia ancora per non essersi posti il problema della ricerca delle responsabilità dell'omesso invio dei fascicoli alle competenti Autorità giudiziarie (cfr. *supra* paragrafo 30; 32).

Inoltre non può essere sottaciuto che nella stessa attività di disamina dei fascicoli si registrano ritardi e lentezze non facilmente giustificabili.

Ed infatti non vi è dubbio che essa avrebbe richiesto la massima tempestività per evitare che altro tempo venisse perduto: basti pensare che alcuni fascicoli, ritrovati nel giugno 1994, sono pervenuti alle competenti Procure Territoriali anche dopo un anno e mezzo, senza che la Procura Generale e la Procura presso la Corte d'Appello, informassero tali Uffici di sicura destinazione dei procedimenti, dell'emergenza cui potevano andare incontro e organizzassero incontri e riunioni tra i Capi degli Uffici, finalizzate anche a predisporre una adeguata richiesta al ministero di mezzi e uomini (quali ufficiali di p.g. ed interpreti), che avrebbero consentito di affrontare l'imprevisto afflusso dei fascicoli ed evitare ulteriori ritardi nella trattazione.

Emblematico sul punto è quanto riferito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Nicola Marvulli (cfr. *supra* paragrafo 31).

In ultima analisi si può concludere affermando che al lavoro della Commissione ad ai risultati conseguiti è possibile e doveroso attribuire non solo una valenza ricostruttiva – che ha consentito di fare piena luce su una vicenda tanto complessa e dolorosa – ma anche un più profondo significato di monito, finalizzato all'instancabile perseguimento nella ricerca della giustizia e della verità.

La democrazia, infatti si nutre, e si rafforza attraverso la capacità di dare risposte alle legittime richieste civili ed istituzionali di verità e di giustizia, al fine di scongiurare che fatti di questo tipo abbiano a ripetersi.

Pubblichiamo la parte essenziale dell'intervista concessa dal Sen. Paolo Emilio Taviani il 16.11.2000 al giornalista de "L'Espresso", Franco Giustolisi.

**Il senatore Taviani
e le stragi naziste impunte**

LA GUERRA FREDDA, L'INTERVENTO SOVIETICO IN UNGHERIA, IL NECESSARIO RIARMO DELLA GERMANIA

Senatore Taviani, lei il 20 ottobre del 1956 scrive a penna in calce alla lettera che le è stata inviata: "Concordo pienamente con il ministro Martino". Un sigla, sì, ma che consentì l'affossamento della giustizia.

«Non intendo minimizzare. Il mio consenso contribuì certamente a creare quella che lei definisce la sepoltura della giustizia. Dire che oggi lo rifarei, sarebbe una gratuita provocazione. E cercare di far capire che forse in quei momenti convulsi non compresi appieno il significato di quella decisione, sarebbe come cercare a posteriori delle giustificazioni impossibili. La verità è che la guerra fredda imponeva delle scelte ben precise, anche a costo di...»

Anche a costo di seppellire, una seconda volta, i 6.500 soldati che si erano valorosamente battuti, benché traditi da Vittorio Emanuele e dai suoi generali?

«In quei giorni, quando scrissi quella brevissima frase, l'Unione Sovietica stava invadendo l'Ungheria con tutte le ripercussioni che chi ha vissuto in quel periodo conosce bene... Aveva anche

ragione Martino a prevedere che un eventuale processo per l'orrendo crimine di Cefalonia, avrebbe colpito l'opinione pubblica impedendo forse per molti anni la possibilità per l'esercito tedesco di risorgere dalle ceneri del nazismo. Io sono stato uno dei precursori della necessità del riarmo della Germania. Sia ben chiaro che questo non lo dico ora che vengo chiamato in causa dopo la pubblicazione del carteggio tra me e Martino: lo testimoniano tanti articoli, tante dichiarazioni sin dal 1953».

Insomma, lei sembra voler dire che quella decisione, se non le fu quasi strappata, fu presa perlomeno senza matura riflessione. Ma lei il 12 febbraio del 1957, nemmeno quattro mesi dopo, a Martino che ribadiva la sua posizione al padre di una delle vittime, rispondeva: "...Ti comunico che condivido le tue valutazioni e l'atteggiamento del ministero degli Esteri nella questione". Errare umanum est, diabolicum perseverare, si potrebbe dire.

«Non cerco alibi o scusanti, dico come stanno le cose e a guidarmi fu la ragion di Stato. Quella seconda comunicazione non era altro che la logica conferma di un atteggiamento già assunto in quel clima di guerra fredda».

Questo per quel che riguarda Cefalonia. E per altri fascicoli dei crimini nazifascisti, da Sant'Anna di Stazzema a Barletta, da Fossoli a piazzale Loreto, chi diede l'ordine di soterrarli, di nasconderli? Il Consiglio della Magistratura Militare che ha condotto l'inchiesta sull'armadio della vergogna, non ha potuto accertarlo. Ma ha detto che l'ordine venne dal mondo della politica, i procuratori generali militari si limitarono a eseguire. Ne sa niente?

«Per carità: la tragedia di Cefalonia, orribile, feroce, inumana, era stata provocata dalla guerra, un qualcosa che era avvenuto tra militari. Ben diverso lo sterminio di civili, bambini, donne, vecchi, uomini, gente indifesa, uccisa spesso neanche per rappresaglia. No, io non detti quel-

l'ordine, non l'avrei mai dato neanche per ragioni di Stato».

Esaminando la documentazione del Consiglio della Magistratura Militare, si dovrebbe dedurre che a dare quell'ordine furono predecessori suoi e di Martino. Di sicuro non furono i componenti dei governi di liberazione nazionale: quasi sicuramente l'armadio della vergogna nasce con una delle compagini successive all'uscita dei comunisti e dei socialisti dalla maggioranza, a seguito dell'intensificarsi della guerra fredda. Chi, secondo lei, dette l'ordine ai procuratori generali militari Umberto Borsari, Arrigo Mirabella e Enrico Santacroce?

«A meno che non abbia un vuoto di memoria o, addirittura, che l'abbia improvvisamente rimosso, non ricordo di aver mai avuto a che fare con questi magistrati... Quale governo? Alcide De Gasperi era un'antifascista, come Mario Scelba, checché se ne dica. Scelba mise alla porta l'ambasciatrice Usa Clara Boothe Luce quando andò a proporgli di mettere fuori legge i comunisti. "Mica siamo in una repubblica sudamericana", le disse. Ma con Scelba andiamo troppo avanti: lui fu presidente del Consiglio tra il 1954 e il '55. La decisione di insabbiare i crimini nazifascisti dovrebbe essere stata presa prima. Torniamo a De Gasperi, ma sarei molto sorpreso se emergesse una sua responsabilità».

Non potrebbe essere che, come è accaduto per Cefalonia, anche per i crimini contro i civili fossero stati i ministri degli Esteri e della Difesa a decidere?


«Miei predecessori furono Mario Cingolani, dc, Cipriano Facchi-

netti, repubblicano, e poi Randolfo Pacciardi, anche lui repubblicano. Cingolani faceva tutto ciò che gli diceva De Gasperi che un giorno lo giustificò dicendo: "Lui e Giorgio Tupini sono le persone che mi sono state più vicine durante il periodo fascista". Cingolani e Facchinetti rimasero alla Difesa per pochi mesi; poi subentrò Pacciardi che restò in carica dal maggio del 1948 al luglio del 1953».

Lei pensa che Pacciardi...?

«Io non penso niente. So quel che tutti sanno: era un feroce anticomunista. E ministro degli Esteri più o meno dello stesso periodo fu Carlo Sforza, anche lui repubblicano e di comprovata fede atlantico-americana».

Franco Giustolisi



Le giornate ufficiali della memoria e del ricordo, al di là delle frasi di circostanza e di maniera, hanno senza dubbio il merito di impedire che troppa polvere si posi sulle tragedie e sui crimini che ancora oggi dividono, invece di riunire nel dolore per tanto sangue versato su tutti i fronti, i figli e i figli dei figli di chi ha combattuto contro, o è rimasto vittima dell'odio generato dai nemici dell'umanità, dai potenti criminali che hanno voluto (e qualcuno ancora vuole) i massacri e le stragi che ogni guerra porta con sé. È quindi un bene che vengano celebrate nelle scuole, negli enti locali e nei piani alti delle istituzioni repubblicane queste giornate che, rettamente intese, «dovrebbero, in un Paese civilmente maturo, chiudere e insieme aprire una stagione etico-politica, instaurare definitivamente una nuova co-

PRESENZA DELLA MEMORIA E PERDONO DEL PASSATO

scienza nazionale comune». (Claudio Magris, sul Corriere della Sera dell'11 febbraio, a proposito delle parole che il presidente Napolitano ha pronunciato sulla tragedia delle foibe). Ma può una celebrazione, può un discorso per quanto nobile e «riparatore», chiudere una stagione di odio e aprirne una di concordia e di memoria finalmente comune, condivisa, riconciliata? Qualche dubbio è legittimo se si considera lo stato attuale della ricerca e della discussione storiografica sul tema del fascismo e dell'antifascismo e l'uso spregiudicato che della memoria (ma sarebbe più corretto dire delle memorie) fa chi vorrebbe cancellare, in nome di un'interessata e opportunistica «riconciliazione nazionale» ogni differenza tra partigiani e «ragazzi di Salò».

Forse è ancora troppo presto per ricordare in modo equanime e senza risentimento; forse è troppo difficile non usare in funzione politica e di parte i silenzi colpevoli o il sangue dei vinti; forse l'oggettività storiografica è un mito, come una memoria del tutto imparziale, unica e stabilita una

volta per sempre. D'altra parte, se esistesse una sola memoria identica per tutti, la storia sarebbe già tutta scritta e agli storici non rimarrebbe che prenderne atto. Per questo il revisionismo, nel suo significato proprio di atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi *vulgata* storiografica, è parte integrante della metodologia degli storici di professione. Diverso è il caso di quei pubblicisti di pochi scrupoli che intendono il «revisionismo» come una sorte di rivalsa e di rivincita rispetto alla lunga «egemonia della sinistra» che avrebbe impedito alla verità di venire finalmente alla luce, verità funzionale a una nuova egemonia, questa volta «giusta» e più consona alla realtà di un Paese che dimentica presto e poco incline alle storie. A questo revisionismo peloso non mancano di prestare la loro opera discutibili personaggi mediatici pronti a lucrare sul dolore e sui lutti di tante famiglie colpite. Dunque non è tutto oro quello che traluce dai ricordi? E la memoria, in quanto tale, è un bene o un male? E l'oblio è sempre negativo? Certo è che la perdita della memoria significa anche la perdita della propria identità; ma è pur vero che solo una parte dei nostri ricordi è presente alla coscienza: agiscono in noi meccanismi consci e inconsci di difesa che escludono o deformano quelle rappresentazioni considerate inaccettabili dal nostro ego. La rimozione, secondo Freud, è appunto una difesa che serve a mantenere il nostro equilibrio psichico; quindi la dimenticanza ha anche i suoi vantaggi (quanto duraturi e reali è un altro discorso). Questo sul piano personale. Sul piano storico, abbiamo visto, la memoria serve a cementare il senso di appartenenza a una comunità, a una nazione o a una classe sociale. Però non è detto che debba essere necessariamente condivisa: come ha spiegato lo storico (di professione) Sergio Luzzatto, in una società adulta e civile possono convivere memorie diverse, e sarebbe sbagliata la pretesa di unificarle, magari dall'alto, nel tentativo di conciliare l'inconciliabile. nel capitolo intitolato «Elogio della memoria divisa» del volume *La crisi dell'antifascismo* (Einaudi, 2004) Luzzatto scrive: «Il caso Vivarelli (l'ex ragazzo di Salò autore di *La fine di una stagione. memoria 1943-1945*) è un esempio perfetto della confusione che oggi si fa tra memoria condivisa

e storia condivisa; più in generale, tra bisogno di memoria e bisogno di storia. Anziché mantenere studiamente l'equivoco, l'intelligenza italiana dovrebbe lavorare per scioglierlo, contribuendo a distinguere – nel rapporto necessario di una comunità con la sua storia – quanto pertiene alla reminiscenza individuale e quanto alla memoria plurale (...) occorrerebbe spiegare che la memoria *collettiva* non equivale necessariamente alla memoria *condivisa* (...) perché l'una rimanda a un unico passato, cui nessuno di noi può sottrarsi e che coincide appunto con la nostra storia; mentre l'altra sembra presumere un'operazione più o meno forzosa di azzeramento delle identità e di occultamento delle differenze". Il pericolo di una memoria condivisa *pro bono pacis* è dunque "una smemoratazza patteggiata, la comunione nella dimenticanza". E sul piano morale? In che senso si può parlare di un'etica della memoria? È la domanda a cui cerca di rispondere, tra gli altri, il professore israeliano Avishai Margalit, per il quale l'etica della memoria ha senso se comprende anche l'etica dell'oblio e del perdono. Ora, senza addentrarci nelle complesse argomentazioni e distinzioni terminologiche del discorso etico-politico di Margalit (*L'etica della memoria*, il Mulino, 2006), possiamo convenire sul fatto che ricordare i torti subiti e tramandarne la memoria ai figli e ai figli dei figli perché si perpetui l'odio e il "dovere" della vendetta contraddice alla massima kantiana di agire in modo da trattare l'umanità, tanto in noi stessi come negli altri, sempre come fine e mai come mezzo; e che quindi, in questo caso, la memoria è un male. Viceversa, se decidiamo di non tener conto dei torti e delle offese subite e vogliamo perdonare è allora necessario abbandonare la logica del risentimento e della vendetta per entrare in quella certamente nobile ma ardua del perdono. Tuttavia questo non significa dimenticare i torti e le ragioni: "Non esiste alcun dovere generale di dimenticare, neppure nel senso riduttivo di un dovere verso noi stessi, giacché quello che siamo dipende dal fatto che non dimentichiamo avvenimenti che ci sono successi e che sono determinanti per la nostra vita... Ritengo che ciò che occorre perché il perdono sua riscuoto non è che si dimentichi il torto subito, ma piuttosto che si vinca il risentimento

che lo accompagna. È come dimenticare un'emozione nel senso che non la si rivive quando la si ricorda". Perdonare, quindi, significa modificare il corso dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti e quindi delle nostre azioni; ma questo mutamento (o conversione) non può avvenire se non attraverso la volontà di vincere il nostro risentimento e il nostro desiderio di vendetta. Solo così è possibile, per Margalit, cominciare il percorso che ci porta verso il perdono. "Ma il risultato finale di tale percorso non è nelle nostre mani. Lo è solo il suo inizio". E un buon inizio potrebbe consistere nel riconoscerci tutti bisognosi di perdono in quanto siamo tutti debitori insolventi. Chi più chi meno. Riconoscere i propri debiti è quindi il primo passo per chiedere che ci vengano rimessi. E poi non c'è mai proporzione tra la colpa e il (per)dono: chi riesce a perdonare, pur non dimenticando, si pone indubbiamente su di un piano superiore a ogni contingenza storica o politica, in una dimensione che ha più a che fare con l'eternità che con il tempo presente. Saper perdonare significa – scrive Paul Ricoeur nel suo ultimo libro: *Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato* – "Accettare il debito non pagato, accettare di essere e rimanere un debitore insolvente, accettare che ci sia una perdita. fare sulla colpa stessa il lavoro del lutto". Ma in nessun caso, mai, dimenticare.

Fulvio (Furio) Sguerso

NOTE

1. Avishai Margalit è professore di Filosofia all'Università ebraica di Gerusalemme. Fra le sue opere tradotte in italiano ricordiamo: *La società decente* (Guerini e Associati, 1998); *Volti d'Israele* (Carrocci, 2002) e, con Ian Buruma: *Occidentalismo. L'Occidente agli occhi dei suoi nemici* (Einaudi, 2004).
2. Paul Ricoeur (1913-2003) è stato professore emerito di Filosofia alle Università di Nanterre e di Chicago. Tra i suoi libri in italiano: *Della interpretazione. Saggio su Sigmund Freud* (Il Saggiatore, 1965); *Finitudine e colpa* (Il Mulino, 1970); *La metafora viva* (Jaca Book, 1975); *Tempo e racconto* (Jaca Book, 1988); *La memoria, la storia, l'oblio* (Cortina, 2003).

"IL PANE, LE ROSE, LE SPINE"

*1945-1948: Passioni e speranze
del Dopoguerra*

Lo spettacolo ha debuttato al teatro Chiabrera il 5 maggio. È stato poi rappresentato nei Chiostri di Finalborgo e al cinema Ambra di Albenga. Altre rappresentazioni saranno possibili nella ripresa scolastica autunnale.

Gli allievi/attori

1. Giulia Apicella
2. Federica Barisone
3. Andrea Bellucci
4. Michela Calabrese
5. Alice Calero
6. Greta Canepa
7. Laura Carai
8. Marco Cazzola
9. Martina Cazzola
10. Fabrizio Core
11. Silvia Curatelli
12. Carla Della Vecchia
13. Elisa Ferro
14. Nicoletta Freccero
15. Vanessa Leoncini
16. Silvio Lugaro
17. Serena Minuto
18. Valeria Nicosia
19. Roberto Palermo
20. Roberta Parlascino
21. Gisella Prando
22. Filippo Putti
23. Valentina Rossi
24. Erica Sacchi
25. Adriano Servetti
26. Giulia Siri
27. Mavi Zaccarini

Presentazione

Lo spettacolo che il Liceo scientifico "Grassi" e l'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea di Savona hanno proposto lo scorso 5 maggio - con il patrocinio di Amministrazione comunale e provinciale- alle scuole e alla cittadinanza nasce dall'incontro di due distinti progetti che, nel corso dell'anno scolastico, si sono tuttavia intrecciati e reciprocamente rafforzati.

Il primo progetto, destinato agli studenti delle classi quinte, si è tradotto in un lavoro di approfondimento curricolare sul tema "Le origini dell'Italia Repubblicana: 1943-1948" (con particolare riferimento al periodo della lotta di Liberazione, al referendum istituzionale e all'emanazione della nostra Costituzione). Il percorso didattico ha compreso più di 30 ore fra lezioni, dibattiti in classe, proiezione di film e documentari, impegnando alunni e insegnanti dal mese di settembre a quello di aprile.

Il secondo progetto, destinato agli studenti di tutto il triennio (gruppi di lavoro su base elettiva), ha dato vita ad un laboratorio teatrale sul tema "L'Italia del secondo dopoguerra fra cinema e teatro", sotto la supervisione di Francesca Giacardi (Associazione culturale "Cattivi maestri").

Al laboratorio, che si è svolto fra settembre e aprile sotto la direzione di Raffaella Tagliabue, hanno partecipato 27 alunni, per un totale di 100 ore di lezione in orario pomeridiano.

La rappresentazione presso il Teatro comunale Chiabrera di "Il pane, le spine, le rose. Passioni e speranze del Dopoguerra" ha concluso questo doppio tragitto, contribuendo alle manifestazioni per il 62° anniversario della Liberazione.

Al centro dello spettacolo sta infatti la travagliata e complessa transizione da cui ha avuto origine la moderna Italia democratica e, più in particolare, i cruciali passaggi storici che scandirono il triennio 1945-1948: la Liberazione, la scelta repubblicana, il voto alle donne, le elezioni del 18 aprile, l'attentato a Togliatti. Il lavoro teatrale si chiude con una riflessione a più voci sulla attualità della nostra Costituzione svolta dagli stessi studenti-attori.

In fondo, è stato davvero questo il senso del percorso - didattico e civile- che ha impegnato per tutto l'anno scolastico 2006-2007 gli enti promotori e tutti i soggetti coinvolti: offrire alle giovani generazioni un'occasione per riflettere sui temi della nostra memoria e identità collettiva, sui sentimenti e le passioni pubbliche che per alcuni anni ci hanno, al tempo stesso, contrapposti e uniti, su quello che eravamo sessanta

anni fa e su quello che siamo diventati, sulle promesse mantenute e sulle promesse mancate della nostra democrazia repubblicana.

Angelo Maneschi

Responsabile "Progetto Storia del '900"
del Liceo Scientifico "O. Grassi" di Savona

Lo spettacolo

...sulla parte di muro che ha resistito alle bombe qualcuno a scritto "Viva l'Italia libera" e allora si riprende a sperare...

Da qui parte il nostro viaggio, il nostro racconto dell'Italia dell'immediato dopoguerra.

28 ragazzi, 28 adolescenti di oggi, si confrontano con il quotidiano sentire e sperare di quegli anni. Anni di grande cambiamento, di ritorno alla vita. Anni di speranza, di fame, di povertà, di voglia di gioco. Anni da dimenticare ed anni da ricordare.

Un susseguirsi di esperienze, di pezzi di vite, di momenti di intimità rubati alle storie per capire La Storia.

Un quadro che è un mosaico di immagini e racconti. Domande, risposte, giochi, confessioni, paure, speranze.

Accompagnano il nostro percorso nella Storia le immagini e i suoni di allora, in un gioco della memoria fra canzonette twist e ladri di biciclette, partigiani e strilloni, comizi di popolo e campioni a due ruote.

Un modo per capire un tempo che non ci appartiene, che è diventato per noi antica memoria.

Un modo per ri-appacificarci con un passato glorioso

e scomodo, un passato che ha messo le fondamenta del nostro presente.

Il laboratorio

Mi è stato chiesto di guidare un laboratorio teatrale che non fosse "solo" teatrale.

Il gioco, la scoperta, il lavoro sulle emozioni, l'uso della voce... questa volta dovevano essere non il fine ma il mezzo: avvicinare i ragazzi alla storia attraverso il teatro.

Un compito arduo e scomodo. Mi aspettavo dei sonori "Che palle! Ma dobbiamo sempre studiare!"

Invece la curiosità e l'impegno dei ragazzi dimostrano come si possa andare oltre "la storia".

Dentro la Storia.

Il teatro è un mezzo magico e complesso. Permette di indagare la realtà, di immergersi in essa, di dilatarla per meglio capirla, di dimenticarla, di riviverla. Di re-inventarla.

Per questo ho chiesto ai ragazzi di partire dal loro punto di vista. Dalle loro priorità.

Per parlare di Libertà bisognava indagare la propria idea di libertà. Respirarla, vederla.

Per parlare di Guerra, di Pace, di Diritti, bisognava domandarsi cosa significano per noi.

Per parlare di Scelta bisognava cominciare a fare delle scelte!

Da questo è partito il laboratorio e mi auguro che a questo non si fermi...

Raffaella Tagliabue

Responsabile del Laboratorio teatrale
e regista dello spettacolo



6.

Gli allievi-attori salutano il pubblico al termine dello spettacolo teatrale

PROLOGO

Buio. *Video*. Buio.

Si alza lenta una luce tenue.

Andrea entra e si guarda furtivamente attorno. Sicuro di non esser visto appende un telo con scritto "1945 VIVA L'ITALIA LIBERA!". Poi esce.

Buio.

Video

Le ragazze entrano in scena: Martina e Erica al tavolo tagliano il pane. Elisa lava al secchio, Gisella e Giulia stendono, Greta e Vanessa fanno la lana, Valeria sbatte le uova. Carla entra ed esce dalla scena

Salgono lentamente le luci sul palco.

Dal fondo Silvio comincia a fischiare "Bella ciao" poi si uniscono le altre voci, come in lontananza.

La luce si fa più forte Il canto prosegue.

Dalla sala avanzano i partigiani: Marco e Filippo, Andrea, Valentina, Silvia con la bici, Silvio, Adriano, Fabrizio. Tutti gli altri restano in fondo sala a cantare.

Le donne ricevono e si comunicano tra di loro una notizia. Fermento e felicità. Poi vanno in proskenio. Abbracci. Il canto si fa più forte. "...morto per la libertà...." Le coppie ritrovate vanno a fondo. Greta e Carla ricevono una lettera.

Tavolo dx

Greta - <Mia adorata, quando riceverai questa mia lettera io non sarò più. Mi preparo a morire. Muoio fucilato per la mia idea. Non piangere amore mio e sii fiera di me. Il mio sangue non si verserà invano e l'Italia sarà di nuovo libera. Addio. Addio Mamma, addio Papà, addio a tutti i miei cari; muoio per l'Italia. Ci rivedremo nella gloria celeste. Viva l'Italia libera! Achille>

Silvia va alla bici. Entra Silvio

Giovane - Ehi, ma tu quanti anni hai?

Tina - 17

G. - 17? E che sei "partigiana" anche tu?!

T. - Ho fatto la staffetta. Usavo la mia bicicletta.

G. - Ma non dovrete andare a scuola tu?

T. - A scuola ci vado. Ci sono sempre andata. La mia giornata era molto intensa. Cominciava alle cinque di mattina. Una volta mi han dato l'incarico di portare a 30 km di distanza una radio che pesava moltissimo. Per evitare i posti di blocco dei fascisti avrei dovuto

percorrere le strade di campagna ma così facendo rischiavo di fare tardi scuola. Così ho rischiato.

G. - E ti è andata bene!

T. - Già. Ho consegnato la radio e sono arrivata a tempo per le lezioni.

G. - Ma tuoi genitori non si preoccupavano?

T. - Erano convinti ch'io fossi a scuola.

Mia madre non mi ha mai dato neanche un pezzo di pane per il pranzo perché era convinta ch'io mangiassi alla mensa scolastica...

G. - e invece? Come hai fatto?

T. - Spesso mi toccava saltare il pasto. Il mio professore di latino se ne è accorto e un giorno mi ha chiamato alla cattedra per dirmi di andare a guardare nella tasca della sua giacca. C'era un pezzo di pane.

G. - tu sarai stata la più giovane? Non avevi paura?

T. - no, ce ne erano molti di giovani come me. E la paura... beh, quella passava, avevamo fiducia in ciò che facevamo. Quando la notte aspettavamo di far saltare un ponte o un locomotore conoscevamo i rischi che correvamo, sapevamo di agire in territorio occupato dai fascisti ma pensavamo solo al nostro compito. Bisognava impedire che altri compagni venissero deportati in Germania, valeva la pena di rischiare.

La vuoi sapere una cosa: in questi mesi di lotta ho fatto una grande scoperta: ho capito l'importanza della partecipazione... insomma.... cambiare il mondo si può, ma per farlo bisogna Esserci!

Escono a sx con la bici

Carla In piedi a sx

<Cara sorella, cara mamma, hanno deciso per me la condanna a morte:

Video

mi accusano d'aver protetto e nascosto dei partigiani. In coscienza non ho commesso delitti. Ho amministrato loro i sacramenti, ho cioè fatto il mio dovere di prete. State tranquille, sono sereno in quest'ora solenne. Lascio questa terra con la coscienza d'essere stato vicino ai giusti, a coloro che son disposti a dare la vita per una nobile causa: libertà e giustizia. Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio... io che ho vissuto in nome dell'amore! Io muoio ma non muore Dio. Non muore l'Amore! Non piangete per me perché il Signore mi ha concesso di seguirlo nel suo regno. Amatevi come fratelli e vivete in nome di Dio. Don Aldo>

Buio Il video prosegue

Musica "Brigata Garibaldi"

Salgono le luci in sala e in palco mentre gli attori invadono l'intero spazio.

Vengono tolti dalla scena i 2 catini, messe 2 sedie al tavolo e tolte le altre. Viene messa la bici.

Silvio Porta il pacco.

Via le luci di sala Stop musica. Stop video.

Entrano Martina e Gisella

Martina - Ciuingamme, cioccoleite, cigarett . tenchiù 'mericà. Questi americani sono assai gentili.

Oh! questi ci hanno salvato la vita! Noi stavamo con le pezze, stavamo sotto ai fasci e ai tedeschi che ci volevano ammazzare a tutti quanti. Sai quanti che se ne sono portati via... e chi li ha visti più! Quelli sono finiti chissà dove.

Se non arrivavano li americani a noi ci portavano via a tutti quanti. Ih, e che feste quando sono arrivati, stavano dentro a sti carri armati giganti, belli, puliti. E belli e puliti pure loro, i soldati. Vedessi che pezzi 'e bei ragazzi. Ci stanno pure quelli scuri. Neri. E se non arrivavano gli americani noi mò stavamo sotto una bomba o a morire di fame. Io tengo tre fratelli ma non teniamo niente da mangiare, la casa non ce l'abbiamo più che è tutta macerie, macerie la scuola, macerie il quartiere intero. Mò questi americani ci stanno aiutando, ci danno il "pacco". Pure li buttano dagli aerei. È uno spettacolo vedi sti pacchi che volano nel cielo. E tu sai che dentro ci sta la salvezza. Ci stanno un sacco di cose da mangiare dentro. E coperte. Ce sta la cioccolata e pane, e un sacco e cose. Li vediamo passare per le vie, ci regalano le sigarette luchistriche e noi li ringraziamo: Eevviva gli americaanii!

Escono con il pacco da sx

Buio

Filippo siede al tavolo con le carte

Luce

Entra Nicoletta con il giornale. Siede.

Entra Andrea da sx

A - amici oggi è un gran giorno. Sapevo che avremmo avuto da festeggiare prima o poi. E... guardate un po'! tira fuori una bottiglia di vino

B. - nooo!

C - il vino buono!

A. - avanti prendete i bicchieri

B. - ma da dove arriva questa bottiglia? Come hai fatto a procurartela?

A. - l'ho messa da parte appena è iniziata la guerra. Mi ero ripromesso di aprirla appena fosse finita. Certo non immaginavo sarebbe passato tanto tempo...

B. - già chi si immaginava che sarebbe durata così

C. - io ad un certo punto ho avuto paura che non finisse più. Che saremmo morti o che ci avrebbero portati chissà dove tutti quanti

A. - e invece siam qui! Avanti brindiamo e guardiamo al futuro.

C. - Alla salute (*Entra Marco e si mette alla Bici*)

....- Alla salute

....- Viva l'Italia!

....- Viva la libertà!

Escono da dx

Entra Vanessa da dx

Maria. - Gino dai, preparati che stasera c'è il ballo nella piazza..

Gino - stasera? Il ballo? E come si fa? Mica c'è luce.

Maria - no, la luce c'è. Dicono che da stasera i lampioni tornano a funzionare fino alle 10

Gino - fino alle 10?

Maria - sì, avanti dai mettiti una camicia.

Gino - una camicia...ma, non so, è un po' mal ridotta...

Maria - non fa niente. Magari provo a rammendarla un po'.

Gino - e tu che ti metti?

Maria - il vestito quello verde, sarà un po' largo... con tutto il digiuno di questi cinque anni... ma non mi importa e poi nessuno ci baderà. Gino....non mi sembra ancora vero che sia tutto finito...

Marco la prende in braccio e la porta fuori da sx

Silvana (*Giulia, entrando da dx*) - Anna, Lucia, sbrigatevi andiamo

Lucia - Arriviamo

Anna - Un attimo ancora sono quasi pronta

Lucia (*entrando*) - Credi che ci sarà anche Luciano? Il figlio del barbiere?

Silvana - Certo che ci sarà, ci saranno tutti... (*entra Michela*) forse mancheremo solo noi se ci mettete ancora tanto.

Anna - Ehi, Silvana, ma lo sai che Marco mi ha chiesto se c'eri anche tu stasera!

Silvana - davvero?!

Anna - Sì e secondo me ti inviterà a ballare

Silvana - Oddio... e se non fossi più capace di ballare?! Sono anni che non lo faccio più!

Lucia - Non ti preoccupare tanto quello è talmente imbranato... io sono pronta!

(entrano a spostare il tavolo, Valentina e Mavi spostano la bici)

Anna - Anch'io

Silvana - Sentila! Come se il suo Luciano avesse qualcosa di speciale.

Lucia - Almeno lui e' stato un giovane partigiano.

(esce)

(cominciano ad entrare con le sedie)

Silvana - Sai che ti dico: magari saprà stringere un'arma in mano ma la sa baciare una ragazza?!
Anna - Silvana... Andiamo!

Escono. Poi rientrano con una sedia. In scena: Mavi, Valentina, Elisa, Roberta, Fabrizio, Andrea, Filippo, Marco, Vanessa, Erica, Giulia S, Michela, Nicoletta, Giulia A, Valeria. Musica. Luce Ballo. Scambio di partner. Pausa sulle percussioni. Ballo. Sfuma la luce fino a buio. Escono tutti con le sedie. Stop musica.

INTERMEZZO

Luce

Silvia e Gisella entrano senza timori. Correggono la data scritta in 1946 e aggiungono con telo con la frase VIVA LA REPUBBLICA. Escono.

Buio

Luce

Le ragazze, qualcuna con fazzoletto rosso al collo, passano fra il pubblico a distribuire volantini.

Durante il pezzo viene messo il tavolo sulla dx, una sedia, un bicchiere, una bottiglia e giornale.

- Ragazze, donne, madri, lavoratrici... Il futuro è nelle nostre mani. Ricordatevi di votare.
- "Ma noi non possiamo votare! Siamo donne!"
- No, i tempi sono cambiati. Adesso anche noi abbiamo il diritto di decidere per il futuro dell'Italia. E il diritto al voto ce l'abbiamo tutte: ricche, povere, vecchie, giovani (purché 28enni), sposate, zitelle...
- Potete votare anche se non sapete scrivere. Basta saper fare una croce e conoscere i vari simboli.
- Votate!... votate! Fate valere i vostri diritti.
- "Ma come si fa? Io non l'ho mai fatto"
- Certo perché fino ad ora gli uomini erano convinti che non avessimo il cervello e la volontà di occuparci di politica. Pensavano che non fossimo in grado di decidere. Noi! Noi che prendiamo decisioni tutti i giorni!
- Chi decide come gestire quei pochi soldi che arrivano a casa?
- Chi decide per la casa e per i figli quando loro sono al lavoro?
- Eh ma c'è ancora qualcuno che dice che noi siamo "immature", che non abbiamo una "coscienza politica".
- "la guerra sta all'uomo come la maternità sta alla donna!" diceva Mussolini "Fabbrica figli, penso io a farli uccidere e tu ne custodirai le memorie!"

- Le donne italiane hanno affrontato i bombardamenti, la fame, gli sfollamenti. Le donne hanno sostituito i mariti assenti nel lavoro nei campi, in fabbrica, nei negozi.
- A noi è stata affidata la gestione della famiglia, dei figli che hanno visto i loro padri partire per la guerra.
- Noi abbiamo trovato le forze per farli crescere, le parole per dir loro che "papà è morto e non tornerà più!"
- Noi abbiamo assistito e nascosto i partigiani che rischiavano la fucilazione. Noi abbiamo pedalato fra le campagne per portare messaggi, conforto, armi, cibo agli uomini e alle DONNE che hanno lottato per la liberazione del nostro paese...
- E c'è ancora qualcuno che dice che noi non siamo "mature"?
- Tutte le persone di sesso femminile qui presenti alzino la mano. Lo vedete? Siamo la maggioranza. E c'è qualcuno che fino ad ora diceva "il vostro parere non ha importanza"
- La democrazia dell'Italia dev'essere inaugurata con un gesto democratico.
- DONNE: VOTATE!
- Votate quello che volete. Siete LIBERE DI SCEGLIERE. Potete farvi consigliare, potete discuterne ma poi dovete essere VOI a decidere. A scegliere.

Escono tutte tranne Roberta e Giulia A che danno i volantini a Silvio e Roberto che entrano.

Paolo (Silvio) - Sarà ma secondo me far votare le donne è un rischio! Quelle son tutte per la monarchia...

Marta (Roberta) - Non è vero! Mia madre voterà Repubblica.

Aldo (Roberto) - Vuol dire che tuo padre è riuscito a convincerla.

Marta - No, mio padre non ha convinto nessuno. E' lei che decide. Di testa sua

(risate dei ragazzi)

Sara (Giulia) - Beh, credete forse che noi donne non siamo in grado di prendere delle decisioni importanti, di parlare di politica e di pensare con la nostra testa?

Paolo - Voi dovete pensare solo a badare ai figli e a cucinare

Sara - Pensare a cucinare ci vuol poco, non c'è più niente da mangiare!

Marta - Già e tutto grazie a voi e alla vostra guerra da superuomini!

Sara - Se ci fossimo state noi a decidere forse non sarebbe nemmeno iniziata.

Marta - E adesso voteremo repubblica!

Aldo - Vedremo...

S. Vedremo!

Escono

Nel frattempo Mavi (C), Greta (B) si preparano a piegare un lenzuolo, Carla (D) ritira la biancheria,

A (**Serena, entrando**) - Oh, ragazze, ma lo sapete che i miei vicini di casa voteranno per la Monarchia? Li ho sentiti discutere nel cortile.

D - Qualcuno contro ci dovrà pur essere ma vedrai che la vittoria sarà schiacciante.

B - Perché la gente dovrebbe ancora volere il re?

C - Perché hanno paura. Anche Sara, la mia compagna di classe, sostiene che i suoi genitori voteranno monarchia

A - Ma loro non sono ebrei?

C - E' la stessa cosa che ho detto io! "Forse vi siete dimenticati che il re non ha fatto una piega quando sono state emanate le leggi razziali!?" e lei niente.

B - Ma dite che c'è il rischio che "Repubblica" perda?

D - Io non esagererei troppo. Ho fiducia nel buon senso della gente!

A - Sì, macchè! buonsenso! E' già tanto se siamo riusciti ad uscire dalla guerra!

Escono con i catini

Nel frattempo Andrea siede al tavolo.

Entra Filippo, sgombera e pulisce il tavolo

A (Filippo) - No, no io dico che la Repubblica è un rischio. Non sappiamo nemmeno cosa vuol dire.

B (Andrea) - Però io so cos'è la Monarchia e so che non la voglio!

A - Ricordati che chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa cosa lascia ma non sa quel che trova!

B - Ma arrivati a questo punto un po' bisogna anche rischiare

A - E se poi le cose peggiorano?

B - ...no, peggio di prima certo non potranno andare.

A - Se cominciamo a litigare tutti quanti senza nessuno che tiene le fila nel paese?

B - Ah perché il re le ha tenute? Quello prima ha sostenuto Mussolini e poi, appena le cose si son messe male se n'è scappato via

A - Sì vabbè ma quello era il padre adesso c'è il figlio, il giovane Umberto. (uscendo) Con lui sarà tutto diverso

B - Ah... (**uscendo**) chi lascia la strada vecchia per la nuova...

Buio

Radio Il gran giorno è arrivato. Oggi si vota. Questa del 2 giugno potrebbe anche diventare una data sto-

rica per l'Italia. Monarchia o Repubblica? La battaglia è aperta. Si combatte a suon di firme. Gli esperti dicono che l'affluenza degli italiani alle urne sarà altissima. Si potranno vedere molti uomini, giovani e meno giovani, ma soprattutto le donne! Emozionate e sicure le vedremo al loro debutto nella vita politica. Buona scelta a tutti dunque!

Luce

Entra Marco da sx e finisce di vestirsi

Marito - Cara mi raccomando, non mettere il rossetto!

Moglie - Perché? (**Serena spunta con la testa da sx**)

Marito - Il voto dove restare segreto. Quindi per una vera segretezza non deve esserci alcun segno, anche minimo.

Moglie - (**entrando con due gonne**) Che ne dici? Questa o questa? Come mi sta?

Marito - Un vestito vale l'altro non dobbiamo mica andare a una festa...

Moglie - E' un gran giorno...dobbiamo votare! (**poi esce**)

Marito - Ecco appunto. Tu arrivi a votare tutta elegante e con il rossetto, per chiudere la tua scheda dovrai leccarla come si fa con le lettere ed ecco, il segno del rossetto rimarrà lì per sempre come un misterioso segnale e addio voto segreto.

Quindi amore mio niente rossetto. Vedrai che nessuna donna lo metterà

Moglie - (**rientra**) E la cipria?! La posso mettere?! (**gli ruba la cravatta. Escono a sx**)

Nel frattempo entra Fabrizio da dx. Siede e legge il giornale

Madre - (**entrando con i vestiti**) Dai preparati che è tardi (**poi esce**)

Padre - Ma no, c'è ancora tempo

Figlia - (**entrando da sx**) Uscite?! Posso venire con voi?

Padre - No, non è roba da bambini.

Figlia - Io non sono una bambina!

Madre - (**rientrando**) Comunque non si può ci sarà un sacco di gente, dovresti stare fuori dal seggio. Ti annoieresti...

Figlia - Ma io ci voglio essere! Questo potrebbe essere un momento essenziale per la nostra vita, per il futuro del nostro paese; da domani le cose potrebbero cambiare per sempre e io voglio essere presente, vi voglio vedere mentre con un piccolo segno scrivete la storia futura...

Padre - Ma mica puoi vedere mentre votiamo, io voto è segreto!

Figlia - lo so, facevo per dire... insomma posso? Posso? Ti prego... Ti prego...

Padre - D'accordo!

Madre - Ma come! E se poi vogliono venire anche le sue sorelle? Non possiamo certo portarci tutta la famiglia...

Padre - Perché no! L'impegno politico è una cosa importante e se loro ce l'hanno non voglio certo essere io a fargliela passare!

Figlia - Allora mamma?

Madre - ...vatti a preparare.

Escono

Buio

SCENA QUARTA

La resa dei conti

Radio. Video.

<Trasmettiamo ora i risultati del referendum. L'affluenza alle urne è stata altissima. Per la Monarchia 10.719.285 voti, provenienti quasi interamente dal sud Italia. Per la Repubblica 12.717.903 voti. Dunque la maggioranza è repubblicana. Oggi il miracolo è avvenuto in Italia. Il popolo italiano, senza violenza e senz'ira ha manifestato la propria scelta. Ed ha scelto la forma più logica della democrazia, la soluzione pacificatrice. Da oggi l'Italia è una Repubblica.>

INTERMEZZO

Continuano musica e video

Entra Filippo in bicicletta. Cambia i teli. Si legge 1947 EVVIVA LA VITA.

Buio. Esce senza bici

Stop Video

Luce

Giulia S, Adriano e Elisa entrano da sx

Venditrice - ...ma non posso. Se i soldi non ce li hai...

Pietro - no guarda io ho pensato a tutto: **(si ferma alla bici)** mi compro la bicicletta e faccio il fattorino per la ditta di De Torri che stan cercando, me l'ha detto Marino, poi appena raccolgo un po' di soldi compro una macchina da cucire per Anna.

Anna - Io ci so fare, prima della guerra lavoravo da una sarta.

Pietro - In due riusciamo, con un po' di sacrifici a metter via un po' di soldi. Poi mi copro la stoffa e lei mi fa un vestito buono con la giacca, pantaloni senza toppe,

la camicia nuova...

Vendit - Tutto in regola insomma

Pietro - Poi mi presento agli uffici come contabile. I conti li so fare. Lì mi daranno uno stipendio più alto allora potrò pagarti quel che manca.

Anna - Poi cercheremo una stanza in affitto più grande

Pietro - Io e Anna vogliamo fare un bambino ma lì dove stiamo ora non ci sarebbe posto.

Anna - Me lo vedo già un maschietto bello paffuto...

Pietro - Quindi ora, tu capisci, bisogna solo che mi compri la bicicletta.

Vendit - Ma se i soldi non ce li hai io che posso fare?

Pietro - I soldi verranno. Ora io ti lascio in pegno le lenzuola.

Anna - Sono belle. Quasi nuove.

Pietro - Tanto io e Anna non ci badiamo l'importante è avere un letto per dormire... la bicicletta mi serve lo capisci?

Vendit - E va bene. Andiamo di là e vediamo queste lenzuola.

Escono

Nel frattempo entra Fabrizio e mette la tovaglia. Esce da sx. Mavi entra da dx

Laura - Marcello, questo è l'ultimo sacco di farina. **(rientrando con i bicchieri)** Bisognerà trovare il modo di comprarla. Stanno finendo anche le patate, **(esce)** la carne l'abbiamo finita tre giorni fa. Non so con che far da mangiare domani.

Marcello - **(rientrando con i piatti)** Laura non ti preoccupare. Oggi vado a chiedere se mi danno un anticipo e vedrai che qualcosa riusciamo a prendere.

Laura - Noi qualche sacrificio lo possiamo anche fare ma i bambini devono mangiare.

Marcello - No, nessun sacrificio Laura. Vedrai ce la faremo!

Entrano in due con il telo colorato "coprendo" Mavi e Fabrizio.

Musica. Luce special luna park

Video

Fabrizio e Filippo sistemano le luci. Marco e Andrea il tavolo con i barattoli. Vanessa e Greta alla Bici.

Entrano Gisella e Silvia. La musica si abbassa. Tutti abbassano il volume.

Gisella -

Silvia -

Musica full

Entra Giulia a vendere. Giostra.

Pausa musica. Tutti fermi.

Laura -

Musica. Tutto riprende.

Finisce la giostra

La musica si abbassa. Tutti abbassano il volume.

Nicoletta -

Alice -

Musica full

Pausa musica. Tutti fermi.

Vanessa -

Musica. Tutto riprende

La musica e le luci si abbassano. Tutti zitti e a rallentatore.

Roberta - Siciliana - Mi manca l'aria. Mi sento soffocare. Il paese nostro malato è. Un cancro, nero, nero ammalata la terra nostra. Voi non ve lo potete immaginare. Voi non ve lo volete immaginare.

Abbiamo sognato la fine della guerra. Abbiamo sperato di sostituire alla morte la vita. La libertà. Ma noi ora non abbiamo né vita né libertà. Qui manca l'aria. Viva l'Italia gridano tutti... ma l'Italia siamo anche noi. Eppure dimenticati siamo. Qui non c'è Stato, non c'è Repubblica, non c'è Democrazia. Quelli si prendono le vite nostre, il futuro nostro. Noi resistiamo. Cerchiamo di sopravvivere ma voi non dovete lasciarsi soli. Qui manca l'aria.

full musica. Tutto riprende

La musica si abbassa. Tutti abbassano il volume.

Michela -

Si abbassano le luci fino a buio. Sfuma la musica.

Escono tutti tranne Giulia A, Federica, Silvia, Michela, Erica, Roberta.

Carla consegna le candele alle ragazze

Greta e Fabrizio entrano con le candele accese e i fiammiferi

All'accensione delle candele le ragazze dicono l'incipit delle lettere

Entrano con le candele anche

Giulia - <Caro Gesù bambino, ti scrivo perché mi piacerebbe tanto poter ritrovare il mio cagnolino bianco, Luna, da quando la nostra casa è stata bombardata non l'abbiamo più visto. Mamma dice che tu dall'alto vedi tutto. Forse allora puoi farlo tornare da me.>

Federica - <Caro Babbo Natale, vorrei sapere se il mio papà è vivo.>

Silvia - <Per questo Natale ho un desiderio speciale: vorrei sentir parlare il mio gatto, anche se so che le bestie parlanti non esistono.>

Michela - <Caro Gesù Bambino, ti prego, fai passare in fretta questo freddo che non ci fa dormire la notte. O almeno portaci delle coperte calde.>

Erica - <Rivoglio il mio papà. Fallo tornare, la mam-

ma è sempre triste e piange da sola.>

Roberta - <Caro Babbo Natale, io e i miei fratelli non abbiamo le scarpe e siccome qui fa freddo e le strade sono brutte io ti voglio bene di più se ce le porti a tutti.>

Gisella (**entrando**) - <Caro Gesù, ma come hai fatto? Il mio regalo è arrivato prima ancora che io te lo chiedessi: il mio papà è tornato a casa dalla Germania. E' magro magro, quasi non lo riconoscevo ma è lui. La mamma ride e piange insieme. Adesso la guerra è davvero finita. Grazie per questo bel Natale.>

Spengono le candele.

(Buio)

Musica

Luce. Entrano Carla e Valeria con 1948 VIVA L'ITALIA BIANCA rossa e verde (Libertas)

Buio

Luce. Entrano Silvio e Greta 1948 VIVA L'ITALIA ROSSA bianca e verde (falce e martello)

Giulia e Martina mettono il tavolo al centro

Luce sx Entrano i "bianchi" con bicchieri e bottiglie. Sul tavolo

Luce dx Entrato i "rossi" con bicchieri e bottiglie. Sul tavolo

Ballo. Movimento

Rossi - Ma come siete composti, ballate un po', lasciatevi andare...>

Bianchi - Noi siamo qui per divertirci non per dare spettacolo.

Rossi - A te sembra che si divertano?

- Poverini, non possono: c'è Dio che li guarda!

Rischiano la scomunica! (*risate*)

Bianchi - Non vi smentite mai voi. Sempre pronti a colpire!

- Non lo sai che quelli girano sempre con la falce e il martello in tasca pronti a far fuori qualcuno?

(*risate*)

Rossi - Valà, valà che senza il nostro coraggio e le nostre armi eravate ancora lì ad aspettare i liberatori!

Bianchi - Ma sentili un po' hanno anche il coraggio di prendersi tutto il merito!

- Non dargli retta quelli hanno manie di grandezza

Rossi - Parlano loro che pregano il Dio onnipotente!

Bianchi - Attento a come parli sai...

Rossi - Perché cosa mi succede? Rischio l'inferno?

Bianchi - L'inferno voi lo sognate: rosso e comunista!

Rossi - Non parlar di quel che non conosci. Servo di preti

(*cominciano a litigare*)

Bianchi - Brigante

- Basta smettetela

- Maleducati

Rossi - Codardi

- Lasciate perdere

- Buffoni

Bianchi - Siamo qui per festeggiare

- Assassini

Rossi - Vigliacchi

- Non fate gli stupidi basta

Radio

Carla e Roberta richiamano l'attenzione

R/B - Ci siamo, ci siamo... Meno 10, 9, 8, (*i litiganti si calmano*) 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! Buon anno!...

Rossi - E che sia il nostro anno!

Bianchi - Al nostro anno!

Rossi - Alla vittoria!

Bianchi - Auguri!

Buio

Video. Luce

Uno dietro l'altro ad entrate/uscite. Silvio e Martina e Alice in sala.

DC - L'ora che stiamo attraversando è decisiva. Il 18 aprile deciderà se l'Italia dovrà diventare una delle nazioni bolsceviche, travolte dal compressore Russia. Una cosa è chiara chi vota comunista vota per i "Senza Dio", per i materialisti, per i rivoluzionari!

PC - Da oggi la sinistra è più forte e più solida. Il fronte democratico popolare andrà diritto alla vittoria. Comunisti e socialisti uniti per un' Italia migliore. Per una vittoria giusta e democratica.

DC - Il comunismo è nemico della religione, della morale, della famiglia, della piccola proprietà e dell'iniziativa privata.

PC - il capitalismo è una pressa che ci schiaccerà. Votate no! No alla politica del soldo! No alla politica targata U.S.A! No alla DC!

DC - perché si impedisce di far sapere come stanno davvero le cose? quanti milioni di russi sono scomparsi? Quante chiese sono ancora aperte in Russia? Quanti hanno la libertà di pregare Dio? Quanti vivono nella miseria? Cosa succede davvero nei campi della Siberia?

PC - *in due cantano Bandiera rossa*

DC - (*fermandoli*) Ricordate che c'è il quinto comandamento "non rubare" ebbene l'espropriazione della proprietà di cui parlano i comunisti sarebbe peccato! E poi bisogna anche stare attenti agli ultimi comandamenti "non desiderare la donna d'altri"... i comunisti non hanno morale e finiranno per sfasciare le famiglie e favorire la prostituzione.

PC - le elezioni non sono pro o contro Cristo, non pro

o contro l'America, non pro o contro la Russia ma per i consigli di gestione, per il diritto al lavoro, per la nazionalizzazione, per la libertà. La Chiesa non c'entra.

DC - Il vescovo di Reggio Emilia dice che - "Non si possono assolvere coloro che prestano cooperazione, specie mediante il voto, al comunismo o ad altri movimenti contrari alla professione cattolica. Inoltre si deve omettere la benedizione liturgica delle case dei promotori e dei propagandisti dei movimenti comunisti. Preghiamo perché la Madonna salvi l'Italia.

PC - se quello che vuoi è Pace, Lavoro e Libertà vota comunista!

DC -Se vince la sinistra ci aspettano miseria, deportazioni, schiavitù... ci aspetta la bomba atomica russa!

PC - Gli amici degli americani temono la bomba atomica!? Ma non sono forse stati gli americani gli unici ad averla usata?

- Le bombe maledette hanno spazzato via intere città. Il fungo bianco ha provocato oltre 200.000 vittime. Chilometri e chilometri di vita...

- E nonostante tutto questo noi vogliamo ancora essere "amici" e schiavi e degli americani assassini? Noi diciamo no!

DC - io non vorrei vedere il giorno in cui al governo andassero coloro che fanno lotta contro l'America, non vorrei vedere quel giorno perché temerei che il popolo italiano, attendendo alla riva le navi cariche di carbone e di grano, le vedrebbe allontanarsi e volgere la propria rotta verso altri lidi

PC - gli americani si stanno garantendo la nostra subordinazione. Vogliono comprare la nostra indipendenza e lo nostra libertà con qualche filone di pane

DC - anche oggi sono arrivate navi cariche di prodotti alimentari, anche oggi l'Italia intera è stata attraversata dai treni della salvezza. Anche oggi abbiamo ricevuto il generoso aiuto e sostegno dei nostri alleati. Il 70% del pane che mangiamo è fatto con farina americana!

PC - Pensa al tuo futuro. Al futuro di tuo figlio. Il 18 aprile vota comunista. Vota Fronte Popolare

DC - Pensa al tuo futuro. Al futuro di tuo figlio. Il 18 aprile vota con coscienza. Vota Democrazia Cristiana

Buio

Radio. Luce.

Entrano tutti ad ascoltare divisi nei due schieramenti.

<Interrompiano le trasmissioni per comunicare i risultati definitivi delle elezioni. Quelle degli ultimi giorni sono state ore di attesa. A tre anni dalla fine della guerra gli italiani sono stati chiamati ad esprimere il loro volere, la loro scelta per il futuro dell'Italia. La battaglia tra la Democrazia Cristiana e i partiti del Fronte democratico popolare, tra De

Gasperi e Togliatti, è stata intensa. Ma al di là degli schieramenti di parte e delle delusioni che molti proveranno, si può dire che il popolo italiano ha espresso un voto libero e democratico. Eccovi dunque i risultati: la DC vince con il 48,5% dei voti...

Reazione e uscita

Video. Luce

Primo strillone (**entrando in scena - poi in sala**) - "assassini al governo! Il compagno Togliatti ferito gravemente" - l'Unità. Comprate l'Unità "Il compagno Togliatti in fin di vita"...

Entrano i primi e prendono il giornale

Secondo Strillone (**dalla platea - poi sul palco**) - "Attentato a Togliatti! - I comunisti tremano" - ultime notizie "attentato a Togliatti".....

Entrano altri. Scambio di notizie. Qualcuno in sala.

Terzo strillone (**dalla platea**) - "hanno sparato a Togliatti! Il segretario del Pc ferito gravemente" - "il segretario del Pc ferito gravemente" - leggete la Repubblica.....

La velocità aumenta. Cellule impazzite.

Silvio si ferma e incrocia le braccia. Lo seguono.

Quarto strillone - "L'Italia è ferma. I lavoratori proclamano lo sciopero generale" - ultime notizie....

Piano piano si fermano tutti

Primo strillone - "i lavoratori tutti incrociano le braccia. L'Italia è ferma da nord a sud".....

Secondo Strillone - "Sciopero generale. E' crisi. Sciopero generale"....

Tutti fermi.

Radio

Michela entra e "muove" il primo - di seguito gli altri. Tutti in ascolto

<Siamo ormai alla conclusione del tour de France per noi ci sono ottime notizie. Il nostro Bartali si sta facendo valere. Mancano ormai poche centinaia di metri al traguardo. Accanto a lui gli avversari più accaniti. Ed ecco, eccolo che supera. Bartali è in testa. Ha superato anche gli ultimi avversari... Il Gino nazionale sta pedalando verso la vittoria. Il Tour di Francia è ormai nelle mani dell'Italia. Eccolo, eccolo... taglia il traguardo...E VINCE! Vince! Gino Bartali ha vinto la maglia gialla. L'Italia tutta si unisce ai festeggiamenti della vittoria.>

SCENA QUINTA

l'Italia siamo noi

Urla e giubilo. Escono tutti tranne le cinque coppie.

Roberta (**raccoglie un giornale e attraversa la scena da sx a dx**) - Dopo due lunghissimi, interminabili giorni di tensioni si sono placati gli scontri. Il lavoro è ripreso in tutto il paese. Il ministro degli interni fornisce il bilancio ufficiale degli scontri: 9 morti e 120 feriti fra le forze dell'ordine, 7 morti e 86 civili fra i civili.

Greta - Sedici caduti in 48 ore. (**escono**)

Silvia e Serena

A - insomma non abbiamo fatto la rivoluzione

B - no!

A - però eravamo lì lì

B - già

A - perché allora non è scoppiata?

B - Mah!

Giulia e Martina

C - forse non eravamo ancora pronti

D - o forse non avevamo una vera ragione per farla

C - dici?!

D - in fondo Togliatti è salvo

C - già

D - e a sparare non è stata la Dc ma un pazzo qualunque

C - già

Vanessa e Michela

E - non dovevamo mollare, dovevamo arrivare fino in fondo

F - io dico abbiamo ottenuto ciò che volevamo

E - e cioè

F - il potere agli operai! Ai lavoratori!

E - ma cosa dici?

F - noi ci siamo fermati e l'Italia è andata in tilt. Il potere siano noi!

E - Dici?!...

Alice e Filippo

G - hai visto che grande Bartali!

H - eccome no. Lui sì che non si ferma.

G - quello batte tutti.

H - sai che ti dico bisognerebbe che la bandiera d'Italia fosse gialla come la maglia, o forse è meglio rosa...

G - ma va, ma che dici... dai rientriamo che ricomincia il turno.

Escono tutti

BUIO

Angiola Minella Molinari “A lea lua che a ricunuscessan”

Alla fine di Aprile '07 è stato presentato il quarto Quaderno della memoria del Circolo Brandale dedicato ad Angiola Minella Molinari. I Quaderni della memoria sono caratterizzati dalla raccolta di testimonianze dirette fornite dai protagonisti del tempo; senza la pretesa di “scrivere la storia”, si cerca di “salvare” dall’oblio alcuni aspetti, forse i più umani, del periodo del dopoguerra.

La finalità dei Quaderni è quella di collegare le generazioni dei “nonni” che hanno vissuto il periodo bellico, ai nipoti in età scolare; la seconda parte del Progetto prevede infatti il coinvolgimento delle scuole con un sistema di incontri sul tema della Costituzione e della sua promozione (con il Patrocinio della Camera dei Deputati).

Il libro “Angiola Minella” con una prefazione di Umberto Scardaoni contiene le testimonianze della sorella Maria Pia Minella e della figlia Laura Molinari, i saggi di Giovanni Urbani, Bruno Marengo, Maria Bolla Cesarini oltre a diverse conversazioni tra cui quelle con Giuseppe Noberasco, Aldo Pastore, Donatella Ramello, Mario Lorenzo Paggi e del compianto “Ernesto” Edoardo Zerbinò.

La novità del quarto Quaderno è stata la presentazione del lavoro in cui sono state coinvolte più di venti tra Enti e Associazioni e segue il principio per cui è necessario dare visibilità all’azione culturale, utilizzando tutti gli strumenti possibili. La presentazione si configura come un evento a sé,

con un programma diversificato: introduzione sul libro in oggetto, esposizione e proiezione di fotografie sulla vita di A. Minella, una installazione dell’artista Renzo Ardia (2 x 5 m.) e l’azione teatrale con letture interpretate e coinvolgimento del pubblico. La formula proposta è stata gradita dal pubblico intervenuto alle presentazioni di Savona e Cadi-

bona a cui seguiranno quelle di Quiliano, Sassello, Altare, Noli, ma “il pacchetto” è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta (Q-019812342). Il bilancio è positivo sotto il profilo culturale, i conti invece sono in rosso perché il Circolo ha elargito una quota che ne ha prosciugato le casse. La seconda parte del Progetto, gli “Incontri per le scuole” viaggia oggi al rallentatore per la difficoltà economiche che, in generale, coinvolge il mondo del volontariato.

Questo per la cronaca, le idee che guidano l’agire sono invece ben esemplificate dal commento di un passante, che, osservando il manifesto sulla iniziativa per A. Minella, ha detto: “A lea lua che a ricunuscessan!!!”, a tono duro,



come un rimprovero. Il pretesto è Angiola Minella ma il senso della critica allude ad altro.

Riconoscere il valore delle persone che hanno lavorato per il bene comune è un atto dovuto, è la promozione stessa della Costituzione allor quando afferma il dovere, per i cittadini, di contribuire al bene comune ed ogni opportunità sprecata è una occasione persa. Certo i problemi del Paese sono altri ma il recente commento del Ministro degli Esteri, a proposito della crisi della politica, “che sente l’erba crescere sotto i piedi” dovrebbe far riflettere.

Per il Circolo Brandale
Libero Vinciguerra

L'ultima opera di Maurizio Calvo “Dalla contrada al Cielo Versi per non dimenticare cosa vuol dire guerra”.



Col patrocinio dei Comuni di: Savona, Vado Ligure, Quiliano, Spotorno, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Noli, Testico, Oxilia, Calice Ligure, San Remo, Carpasio, Castelletto Uzzone e Monesiglio, Maurizio Calvo ha dato alle stampe il suo ultimo impegno letterario “Dalla Contrada al cielo” già presentato

in pubblico in diverse manifestazioni.

Sin dalla prima parte dell'introduzione che qui di seguito riportiamo integralmente si può comprendere il carattere originale dell'opera in cui “documenti” e “sentimenti si fondono con grande equilibrio e con mirabile sensibilità poetica.

Veleggiando contro corrente – e sovente mi accade – sono stato attratto dall'idea di una suddivisione in tre tempi, come, mi si perdoni l'ardito e irriguardoso accostamento, solevano fare i compositori di sinfonie del 1700, prima del grande Franz Joseph Haydn e, quindi, del sommo Ludwig van Beethoven.

Nel primo tempo vengono esposti, svolti, con ripresa e coda, i temi del fascismo e della guerra, con riflessioni personali, opinabili allo stesso modo di tutte le espressioni di libero pensiero.

Il secondo tempo, concepito e realizzato sotto l'emozione procuratami dalla Terza Sinfonia beethoveniana, è una toccante lamentazione, una preghiera proveniente dal Cielo, dal settore occupato dai militari e dai civili caduti in guerra, nati e cresciuti nella mia provincia, nella mia città.

Il terzo tempo è un minuetto giocoso sui bimbi e gli uomini della mia contrada, della mia vita e del mio palazzo, troncato bruscamente da colpi battuti all'unisono dall'orchestra del destino.

Al di là dell'introduzione, poi, è per rientrare nella struttura della sinfonia moderna, il quarto tempo è dato da un succedersi di composizioni in versi, che

sviluppano temi già esposti e presentano motivi nuovi, assegnando a solisti e coro l'ode alla memoria "La mia contrada è il mondo. Il mondo è la mia contrada", intonata per magnificare la vita e glorificar la pace.

Da segnalare infine nella stessa

introduzione una sorta di autobiografia breve, concisa ma estremamente efficace. L'epoca fascista gli avvenimenti sportivi, teatrali, cinematografici dell'epoca, la guerra con le sue tragedie in Italia e i caduti all'estero, la fame, i bombardamenti, il riscatto della Resistenza sino alla tragica scomparsa del fratello nell'esplosione

del deposito lasciato incustodito presso "la galleria di Valloria" sono descritte con l'occhio e con il cuore di un giovine che le ha vissute in un quartiere popolare, pieno di vita e di impegno, civile, politico e sociale: Villapiana "nel quale, ricorda Calvo, ci muovevamo in libertà, sentendoci protetti". (PUS)

La ricerca di docenti e studenti delle scuole medie di Finale Ligure, Borgio Verezzi e Pietra Ligure in collaborazione con l'ISREC della provincia di Savona sul tema:

"Lettere dai campi di battaglia e di prigionia"

pubblicata in collaborazione con il Comune di Finale Ligure nel 2004.

Gli alunni delle classi terze di tutta la nostra scuola (Finale Ligure, Pietra Ligure, Borgio Verezzi), insieme ai loro docenti di storia, proseguendo la collaborazione, iniziata negli anni scorsi, con l'Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea della provincia di Savona, hanno effettuato un particolare lavoro di ricerca: raccolta, catalogazione e interpretazione dei carteggi (lettere, memorie, diari, cartoline, ecc.) dei soldati nelle diverse guerre del Novecento, messi a disposizione dalle famiglie.


Durante l'anno scolastico sono stati esaminati modalità, lessico, tipologia della corrispondenza intercorsa fra chi ha combattuto nella guerra di Li-

bia, nella 1° guerra mondiale, nella guerra di Etiopia, nella 2° guerra mondiale e chi ha vissuto la terribile esperienza nei campi di prigionia o di concentramento. Il nostro obiettivo è stato quello di attivare un lavoro di approfondimento sugli avvenimenti storici del secolo appena trascorso, attraverso la comprensione dei fatti di cui l'uomo è protagonista e soprattutto, di privilegiare il lavoro storiografico, cioè di far capire come l'uomo ricostruisce il racconto storico attraverso procedimenti riconoscibili e controllabili, prendendo in considerazione gli episodi, i fatti, le sensazioni vissute o subite dalle persone comuni chiamate alle armi.

Si è cercato, pertanto, di far

capire in che modo viveva la popolazione gli avvenimenti bellici non solo al fronte, ma anche nella quotidianità della vita familiare. La storia spesso viene studiata come sequenza di grandi eventi in cui i potenti, avendo il dovere di guidare, dirigere, comandare, vengono rappresentati come persone coraggiose, audaci, eroiche, ecc..

Il nostro lavoro ha invece voluto, nell'esaminare le umili storie di tante persone comuni, far capire che ognuno vive le proprie paure, le proprie inquietudini, specialmente quando deve affrontare il pericolo e, come, di fronte alla paura, diventi forte sia il ricordo dei propri cari sia quello del paese natio.



Il materiale messo a disposizione da tante famiglie conferma l'interesse di far conoscere quei sentimenti e quei valori in cui credevano. Famiglia, paese natale, affetti più cari sono radici che rappresentano un'appartenenza dalla quale nessuno può staccarsi, specialmente quando una persona è lontana e la difficoltà della vita di trincea o l'isolamento della prigionia dilatano i bisogni.

Scorrendo le pagine di questo libro, si ha la possibilità di comprendere quanto difficili siano state le condizioni di vita, non solo al fronte, ma anche al paese in cui erano rimasti solo anziani, spose e sorelle a difendere le proprie case e a lavorare.

Ho potuto constatare che per realizzare questo volume i nostri ragazzi hanno portato il dibattito storico nelle loro

famiglie, coinvolgendo genitori e parenti. Ricordare eventi, costumi, usi di un tempo è senz'altro il modo migliore per far capire la storia e far diventare i nostri alunni veri protagonisti del loro percorso di studio.

Questo lavoro ha permesso così ai nostri ragazzi, un contatto diretto con il passato: un passato drammatico, spesso commovente, sempre palpitante.

Così facendo si è cercato di rafforzare il rapporto tra scuola e vita, per far crescere persone che siano in grado di imparare ad amare la terra in cui vivono. E' necessario quindi continuare a lavorare ogni giorno, non solo per migliorare la qualità della vita, ma per aiutare i nostri alunni, cittadini del domani, ad apprezzare valori come la solidarietà, la democrazia, il rispetto reciproco, ma soprattutto

la pace; conquiste che oggi sembrano scontate, ma che invece sono il frutto del sacrificio di tante persone che per quei valori seppero sacrificare anche la vita.

La realizzazione di questo lavoro testimonia la collaborazione instaurata fra docenti anche con sedi di lavoro diverse e come, quando è presente la disponibilità e la voglia di fare, si riescano a superare

difficoltà e incomprensioni. Ci auguriamo che questo metodo di lavoro instaurato possa ulteriormente confermarsi e svilupparsi perché il valore della scuola sta nella qualità delle relazioni, nei metodi che si adottano, nei fini che si perseguono, oltre che nei contenuti dei programmi.

Un particolare ringraziamento, oltre all'Istituto della Resistenza e della Storia contemporanea di Savona che ha permesso questa pubblicazione, va al suo direttore il prof. Mario Lorenzo Paggi per la sua competenza e disponibilità e a tutti i parenti dei nostri alunni che, a diverso titolo, si sono resi disponibili a fornire testimonianze e il materiale necessario.

Anche con opere come queste, sono convinto, resta viva la storia e il ricordo di tante persone umili che con sacrificio e dedizione hanno fatto grande la nostra Patria.

Pier Luigi Ferro
Dirigente Scolastico

La presentazione
del Presidente
dell'ISREC della
provincia di
Savona, **Lelio**
Speranza

Non è la prima volta che l'Isrec della provincia di Savona collabora con l'Istituto "Aycardi-Ghiglieri" di Finale Ligure a ricerche storiche sul '900, con risultati soddisfacenti. Ne sono testimonianza le pub-

blicazioni degli anni scorsi dedicate a "Pietra Ligure in guerra", "Il boom economico degli anni '60 a Borgio Verezzi", "Gli anni della speranza a Finale Ligure. Appunti di storia dalla Liberazione agli anni '60".

Anche per questo anno scolastico la proposta avanzata dal nostro Istituto al dirigente scolastico e ai docenti di storia di ricercare presso le famiglie di queste tre cittadine i documenti utili per ricostruire la storia dei nostri soldati nelle guerre del primo Novecento, è stata accolta con entusiasmo e condivisa da tutti.

I ragazzi hanno potuto, in questo modo, partendo da fonti scritte a cui erano legati anche da ricordi e affetti personali, ricercare tra le pieghe di questa fitta corrispondenza, non solo la vita di quei soldati ma anche i passaggi salienti della "grande" storia vissuta da loro in prima persona.

Il risultato sul piano didattico non poteva essere che positivo poiché questo tipo di approccio alle fonti condotto con perizia professionale dai docenti, ha permesso agli studenti di capire che una ipotesi storiografica è credibile se è ben appoggiata su fonti certe, su tutte le fonti disponibili, che devono essere lette con un approccio metodologico condiviso.

Sul piano culturale le scuole medie di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure hanno ancora una volta dimostrato di essere delle comunità educanti legate alle loro città, alla loro storia e ai loro protagonisti, quelli noti e quelli meno

conosciuti.

Un buon lavoro, dunque, di cui questo Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona ringrazia i ragazzi e i loro docenti con la consapevolezza di aver "investito" bene, insieme a quelle della scuola, le proprie risorse.

La prefazione di
Mario Lorenzo
Paggi Direttore
scientifico
dell'ISREC della
provincia di
Savona

Questa ricerca storica è il risultato di un lavoro svolto dai ragazzi delle classi terze delle scuole medie di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona.

Dopo alcune esperienze di collaborazione degli anni precedenti, nel settembre scorso durante una riunione con il dirigente scolastico e con i docenti di storia si è convenuto di verificare la possibilità di trovare presso le famiglie degli alunni le fonti scritte necessarie per ricostruire la storia dei nostri soldati che avevano partecipato alle guerre della prima metà del '900.

Gli obiettivi didattici erano quelli di mettere i ragazzi nelle condizioni di poter "maneggiare" queste fonti per una loro

lettura critica, per una successiva contestualizzazione sul piano storico, per una verifica dei loro contenuti con altri, riportati in saggi, libri di storia e giornali dell'epoca.

Le finalità storiografiche, culturali e sociali erano quelle di rendere protagonisti di questi drammatici eventi anche le persone più semplici e più umili, di dare loro una dimensione umana e sociale, un nome, un volto, una storia personale che potesse incrociarsi con quella generale che non può ricordare, uno ad uno, le decine di milioni di giovani, uomini e donne che hanno partecipato alle guerre narrate in questa ricerca o che sono caduti nei campi di battaglia o di prigionia.

Dopo alcune riunioni nel corso delle quali i genitori venivano messi al corrente di questo progetto storico-didattico e venivano sollecitati ad esprimere un loro parere che fu del tutto positivo, iniziava con la loro preziosa collaborazione, la ricerca di lettere, diari, fotografie, documenti, cimeli custoditi gelosamente in ogni famiglia.

Il risultato di questa ricerca è stato sorprendente, tenuto conto del tempo trascorso rispetto alla guerra di Libia, alla prima guerra mondiale, alla guerra di Etiopia, alla seconda guerra mondiale, alla Resistenza e alla guerra di liberazione dal nazifascismo.

Dopo alcune lezioni di carattere metodologico i ragazzi e i docenti hanno provveduto, attraverso un lavoro che si è

concluso nel marzo scorso, a catalogare queste testimonianze scritte.

Successivamente si è provveduto ad una analisi linguistica dei testi, sovente scritti da giovani appena alfabetizzati e quindi ricchi di errori ortografici, grammaticali, sintattici, concettuali, ma altresì ricchi di umanità, di passione ideale, di riflessioni critiche sul territorio su cui si trovano (il deserto libico, la trincea della prima guerra mondiale, il paesaggio povero dell'Etiopia, le sconfiniate pianure innevate della Russia), di analisi puntuali delle novità della seconda guerra mondiale rispetto alla prima (questa con il fronte di guerra lontano, quella che ormai coinvolge città, borghi spersi, campagne), di considerazioni esistenziali per la loro drammatica situazione.

Questo libro raccoglie, dunque, un patrimonio di testimonianze, di ricordi, di speranze, di attese frustrate, di sofferenze che altrimenti sarebbero andate disperse o sarebbero rimaste custodite nella privacy di molte famiglie.

Attraverso la loro lettura si è potuto così ricostruire la narrazione storica di eventi drammatici che hanno segnato tutto il '900 dal punto di vista di singoli uomini, di molti "unus de populo" assurti, per una volta, a protagonisti di queste vicende.

Nel corso della loro ricerca i docenti hanno poi condotto i loro alunni a far emergere alcune caratteristiche di questa corrispondenza di guerra: la

sincerità nelle lettere scritte dai figli ai padri, il tono rassicurante quando l'interlocutrice è la madre, la partecipazione e l'angoscia delle famiglie alla situazione in cui si trovano i loro figli al fronte.

Vi è poi stato il faticoso lavoro di trascrizione dei testi, la loro interpretazione avuto riguardo al fatto che quelle lettere erano sottoposte alla censura militare e tenuto conto degli interessi di quei giovani al fronte. Infatti, annotano i ragazzi nella loro ricerca, "le preoccupazioni principali dei soldati sono la famiglia e per i moltissimi contadini, il raccolto. È per questo motivo, che nella corrispondenza si trovano notizie sulle attività di tutti i giorni, sui raccolti, sul tempo, se piove oppure no, se fa caldo oppure no e non mancano altresì le lettere d'amore: nell'inferno della guerra, i sentimenti personali non vengono meno. Anzi, scrivere alla propria fidanzata rappresenta il legame e la speranza in una vita futura più serena che, con tutte le forze, ci si augura di passare assieme, per sempre".

Non è mancata, infine, una contestualizzazione critica delle cartoline del tempo contenenti immagini e slogan fortemente influenzati dalla propaganda di guerra o dal regime fascista né una raccolta delle canzoni di guerra e un loro commento mirato a coglierne le profonde differenze contenutistiche.

Al termine di questa complessa indagine storica portata avanti dalle classi terze della sede di Finale Ligure e delle sezioni

staccate di Borgio Verezzi e di Pietra Ligure sono state necessarie alcune riunioni di lavoro per coordinare i contenuti storici e la documentazione ad essi allegata in modo da evitare, per quanto possibile, inutili ripetizioni e per inserirli secondo una criterio cronologico leggibile.

Poiché in alcuni casi le varie classi intervenute in questo

lavoro, hanno indagato sugli stessi temi storici avendo a disposizione, però, fonti differenti, si è ritenuto opportuno non omettere le loro originali contestualizzazioni storiche.

Quanti avranno la curiosità di leggere questo volume di 370 pagine, però, potranno verificare la consistenza di questa ricerca supportata da una corretta metodologia storiografica.

E il merito dei nostri ragazzi è stato, infine, anche quello di aver reso protagonisti in mezzo a questi avvenimenti epocali del primo novecento i loro nonni e i loro bisnonni, prima sudditi e poi cittadini di un Paese, l'Italia, che a conclusione della seconda guerra mondiale avvenuta il 25 aprile 1945, ha ritrovato la strada della pace, della libertà, della democrazia.

Il gruppo di lavoro dei docenti

Finale Ligure: **Baghino Carla, Civello Concetta, Resio Emilia, Rossi Anna, Scavia Bianca**
 Pietra Ligure: **Assali Cecilia, Baglietto Simona, Bernardini Elena, Zampieri Patricia**
 Borgio Verezzi: **Mariano Patrizia, Oggioni Sabrina, Pogliano Franca**

Istituto Storico della Resistenza
 e dell'Età Contemporanea della provincia di Savona: **Paggi Mario Lorenzo**

Progetto grafico: **Straneo Maria Teresa**
 Supporto informatico: **Di Natale Antonino**
 Commento alle musiche: **Vincenzi Fernando**

Si ringrazia il dott. **Fabio Caffarena** per la sua preziosa collaborazione.

Un particolare ringraziamento alle famiglie degli alunni e dei docenti di Finale Ligure, Borgio Verezzi e Pietra Ligure e a tutti coloro che hanno messo a disposizione lettere, fotografie e documenti utilizzati per questa ricerca storica.

LIBRI RICEVUTI

- ICSML Como - G. Perretta, G. Santoni, *“Il Fascismo nel comasco”*;
- ISREC Cuneo - *“Vite spezzate”*;
- Einaudi 66 - Fernand Bradel, *“Il mondo attuale”*;
- ISUC Puglia - Francesco Innamorati, *“Perugia e il Partito comunista”*;
- Editoriale Umbria - Marinette Pedola - *“Italiani in Tunisia”*;
- BLU Edizioni Torino - Bruno Maida, *“Guerra e Società nella provincia di Torino”*;
- BLU Edizioni Torino - Autori vari, *“Luoghi della guerra e della Resistenza nella Provincia di Torino”*;
- EDIESSE Roma - AA.VV., *“La Deportazione operaia nella Genova nazista”*;
- ISREC Novara - Giarda Maglia, *“Il Governo dell'Ossola”*;
- ISREC Biella - Benedetti Laura, *“Migranti e Migrazioni”*
- ISREC Siena - Ceola Paolo, *“Armi e Democrazia”*;
- ISREC Biella - Bous Luciano, *“Il mio granello di sabbia”*;
- EUROMEETING - Carano Elena, *“Oltre la soglia uccisione di civili”*;
- CLEUP Padova - Di Francesco Nunzio, *“Il costo della libertà”*;
- BONANNO Roma - Roncati, Fiorano, Venneri, *“I segni dell'offesa”*;
- Editoriale Umbria - *“Bologna in guerra 1940 / 1945”*;
- IRML Friuli Venezia Giulia - Derino Zecchini, *“Dietro la cortina di bambù”*;
- ISREC Lucca - Nicola Laganà, *“Purtroppo sul nido di implumi il nibbio fece la sua preda”*;
- Franco Angeli Editore - Andrea Ricciardi, *“Leo Valani. Gli anni della formazione”*;
- Editrice Impressioni Grafiche - *“Memoria della Resistenza, Resistenza della memoria nell'Acquese”*;
- Baochilogo Editore - Natale Tamperi, *“Imola 14 aprile 1945”*;
- Isstituto Abbruzzese Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea - *“L'Abruzzo e Montenerodomo nel secondo dopoguerra: Ricostruzione e nuovo esodo”*, Atti del convegno;
- Franco Angeli Editore - Enrico Mileto, *“Istria allo specchio”*.

Sommario

Editoriale

Umberto Scardaoni

Presidente dell'ISREC
della provincia di Savona

3

L'intervista

Riccardo Aicardi

Mario Moscardini

Intervista all'avv. **Claudio Bottelli** sul
processo Dosse

4

Studi e ricerche

Tribunale Militare di Torino

Dalla requisitoria

del Pubblico Ministero

dott. **Paolo Scafi**

Sostituto Procuratore

presso il Tribunale militare di Torino

8

La sentenza di condanna
di Dosse Gerhard

11

Non solo Dosse

Il boia di Albenga Luciano Luberti

31

I caduti albenganesi
durante la Resistenza

34

Camera dei Deputati

Indagine conoscitiva sul

rinvenimento di fascicoli

relativi a crimini

nazifascisti

Documento conclusivo

36

Commissione bicamerale d'inchiesta

Documento conclusivo

di maggioranza

43

Documento conclusivo

di minoranza

46

Franco Giustolisi

Intervista al Sen. Paolo Emilio Taviani
sulle stragi impunte (da "L'Espresso" del
16.11.2000)

49

Fulvio (Furio) Sguerso

Presenza della memoria
e perdono del passato

51

Teatro**Liceo scientifico statale****"Orazio Grassi" di Savona****ISREC della provincia di Savona**

Lo spettacolo teatrale

"Il pane, le rose, le spine

1945-1948: Passioni e speranze del

Dopoguerra"

53

Rassegna bibliografica**Libero Vinciguerra**

Angiola Minella Molinari

"A lea lua che a ricunuscessan"

63

Maurizio Calvo

"Dalla contrada al Cielo.

Versi per non dimenticare

cosa vuol dire guerra"

64

La ricerca di docenti e studenti
delle scuole medie di Finale Ligure,
Borgio Verezzi e Pietra Ligure
in collaborazione con l'ISREC della provincia
di Savona sul tema: "**Lettere dai
campi di battaglia e di prigionia**"

La presentazione del Dirigente
scolastico **Pier Luigi Ferro**,
del Presidente dell'ISREC
della provincia di Savona

Lelio Speranza

e la prefazione del direttore scientifico
dell'ISREC della provincia di Savona

Mario Lorenzo Paggi

65

Libri ricevuti

70